



SET INFORMATIVO FURGONE

**Redatto secondo le linee guida del
Tavolo tecnico per contratti semplici e chiari**

Verti Assicurazioni S.p.A. – Via A. Volta, 16 – 20093 Cologno Monzese (MI)

Questo Set Informativo, contenente DIP – Documento informativo precontrattuale, DIP Aggiuntivo, Glossario, Condizioni di Assicurazione, Informativa Privacy e MUP – Modulo Unico Precontrattuale, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto o, dove prevista, della Proposta di Assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.

Edizione 05 ottobre 2026

Contratto di Assicurazione R.C. Auto Autocarri fino a 35 quintali



Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Verti Assicurazioni S.p.A. – Prodotto: Furgone

Verti Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP (ora IVASS) numero 1364 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 290 dell'11/12/1999; è iscritta alla Sezione I, al numero 1.00134, del Registro delle Imprese assicurative IVASS e ne è soggetta a controllo.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di Assicurazione è?

Questa Polizza assicura la Responsabilità Civile dei Furgoni (autocarri con peso a pieno carico fino a 35 quintali) per i danni causati a terzi dalla Circolazione in aree pubbliche e private (non aperte al pubblico) con formula Bonus Malus.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Responsabilità Civile (R.C. Auto):** danni causati a terzi dalla Circolazione del Veicolo;
 - ✓ **Responsabilità Civile dei trasportati:** danni che questi possono involontariamente causare durante la Circolazione del Veicolo;
 - ✓ **Responsabilità civile per i danni causati a terzi dal traino di eventuali rimorchi.**
La garanzia R.C. Auto prevede la "Guida Esperta" (Conducente di età pari o superiore a 26 anni).
Le garanzie di Responsabilità Civile sono prestate con un Massimale minimo per Sinistro pari a 6,5 milioni di euro per i danni alla persona e 2 milioni di euro per i danni alle Cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel Sinistro.
Nella garanzia R.C. Auto sono sempre incluse le seguenti condizioni aggiuntive:
 - ✓ **Parziale rinuncia alla Rivalsa in caso di ebbrezza:** se il conducente alla guida del Veicolo assicurato è in stato di ebbrezza, **solo per il primo Sinistro** la rivalsa è limitata a € 2.500;
 - ✓ **Parziale rinuncia alla Rivalsa in caso di Conducente con età inferiore a 26 anni (Opzione Guida Esperta):** se è stata opzionata la Guida Esperta e il Conducente ha meno di 26 anni, **solo per il primo Sinistro** la rivalsa è limitata a € 5.000
 - ✓ **Guida con patente scaduta o con patente estera non convertita:** se il Conducente ha ommesso di rinnovare la patente o di convertire la patente estera, solo per il primo Sinistro la rivalsa è limitata a € 2.500 se entro 6 mesi dalla data del Sinistro la patente viene rinnovata o convertita.
- Con pagamento di Premio aggiuntivo,** è possibile aggiungere le seguenti **Garanzie opzionali:** Incendio e Furto, Collisione, Eventi naturali, Cristalli, Infortuni del Conducente, Tutela Legale, Assistenza stradale.



Che cosa non è assicurato?

Per legge non sono inoltre considerati terzi e non sono coperti dall'Assicurazione R.C. Auto:

- ✗ **il Conducente del Veicolo responsabile del Sinistro, per i danni a persona e a Cose;**
- ✗ **il Proprietario del veicolo, l'Usufruttuario, l'Acquirente con patto di riservato dominio, il Locatario di Veicolo in leasing, per i danni a Cose;**
- ✗ **il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del Conducente e del Proprietario del Veicolo, dell'Usufruttuario, dell'Acquirente con patto di riservato dominio, del Locatario di veicolo in Leasing, per i danni a Cose;**
- ✗ **i parenti e affini entro il terzo grado del Conducente e del Proprietario del Veicolo, dell'Usufruttuario, dell'Acquirente con patto di riservato dominio, del Locatario per Veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a Cose;**
- ✗ **i soci a responsabilità illimitata, se l'Assicurato è una Società, i loro conviventi e, se conviventi o loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, gli ascendenti e discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, per i danni a Cose.**



Ci sono limiti di copertura?

L'assicurazione R.C. Auto non è operante:

- ! se il Conducente non è abilitato alla guida in base alle disposizioni in vigore o che sia abilitato ma non abbia osservato i limiti o le condizioni previste dalla legge, salvo quanto indicato al paragrafo 2.2 delle Condizioni di Assicurazione;
- ! se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della Carta di circolazione, per i danni ai terzi trasportati;
- ! se il Veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti oppure da persona cui è stata applicata la sanzione ai sensi degli articoli 186, 186 bis e 187 del Codice della Strada e successive modifiche, salvo quanto previsto al paragrafo 2.2 delle Condizioni di Assicurazione;
- ! se il Veicolo adibito ad uso privato è utilizzato come scuola guida e l'esercitazione non è svolta ai sensi delle vigenti norme di Legge;
- ! se il Conducente ha meno di 26 anni in caso di Opzione Guida Esperta. La rivalsa è limitata a € 5.000 solo per il primo Sinistro;
- ! se il Veicolo circola in piste o circuiti privati oppure partecipa a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- ! in caso di dolo del Conducente;
- ! nel caso di Veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza o il Veicolo non è guidato dal Proprietario o suo dipendente;
- ! per i danni causati a terzi da Veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo ai sensi dell'articolo 214 del vigente Codice della Strada;
- ! nel caso di Veicolo con targa prova, se la Circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti;
- ! in caso di danni provocati da Veicoli alimentati a metano o GPL (anche se in alternativa ad altre forme di alimentazione) e avvenuti in aree ove l'accesso di detti Veicoli è vietato a termini di legge.

Nei casi sopra elencati e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'articolo 144 del Codice delle Assicurazioni, la Compagnia potrà esercitare il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare a Terzi.

I limiti di copertura relativi alle garanzie dirette e accessorie sono riportati sul DIP aggiuntivo.



Dove vale la copertura?

✓ L'Assicurazione R.C. Auto ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, negli Stati aderenti all'Unione Europea, in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia, nel Principato di Monaco, in Svizzera, in Andorra, in Serbia, nel Regno Unito, in Bosnia Erzegovina e in Montenegro. La garanzia R.C. Auto ti copre anche negli Stati in cui le sigle internazionali sulla Carta Verde non siano barrate. In caso di Circolazione all'estero, la garanzia R.C. Auto opera secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni internazionali, ferme le maggiori garanzie previste dall'Assicurazione. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di Assicurazione per il quale è stato pagato il Premio.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il Contratto, devi rilasciare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sulle circostanze che possono influire sulla valutazione del rischio.

In corso di Contratto, devi comunicare qualsiasi cambiamento che comporti una modifica del rischio assicurato.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione dell'Assicurazione e l'esercizio, da parte della Compagnia, del diritto di Rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.

In caso di Sinistro, la richiesta di risarcimento danni deve essere presentata:

- in caso di Sinistro R.C. Auto in Indennizzo Diretto e per i Sinistri relativi alle garanzie accessorie, se acquistate: alla Compagnia;
- in caso di Sinistro R.C. Auto in Indennizzo Ordinario: all'Impresa di Assicurazione di controparte;
- in caso di Sinistro con Veicolo non assicurato o non identificato: alla CONSAP (Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada);
- in caso di Sinistro avvenuto in Italia con Veicolo immatricolato in uno Stato Estero: all'Ufficio Centrale Italiano (U.C.I.).



Quando e come devo pagare?

Il Contratto si intende perfezionato con il pagamento del Premio. Il Premio, o la prima rata di Premio in caso di frazionamento, deve essere pagato al momento della sottoscrizione del Contratto.

Se è concesso il frazionamento del Premio, si applica una maggiorazione del Premio compresa tra il 3% e 6% per il frazionamento semestrale; tra il 4% e 7% per il frazionamento trimestrale; tra il 5% e 8% per il frazionamento mensile.

Le rate devono essere pagate entro le scadenze di frazionamento stabilite.

Il Premio è comprensivo di imposte e contributo SSN, oltre che degli eventuali oneri connessi al frazionamento.

Puoi pagare il Premio con carta di credito, bonifico bancario, PayPal e, qualora previsto nell'ambito di determinate campagne promozionali, con i documenti di legittimazione "Buoni Acquisto Polizza Verti".

In caso di frazionamento, il pagamento di tutte le rate può essere fatto solo con PayPal o carta di credito. L'addebito è automatico ed è effettuato 7 giorni prima della decorrenza del relativo periodo di copertura.

Previa approvazione della finanziaria, è anche possibile pagare il Premio tramite un finanziamento.

Il Premio è determinato per un periodo di Assicurazione di un anno ed è dovuto per l'intero, anche in caso di frazionamento.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha validità dalle ore 24:00 del giorno indicato sulla Scheda di Polizza (data di decorrenza), se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati entro tale data. In caso contrario, l'Assicurazione ha validità dalle ore 24:00 del giorno del pagamento del Premio.

L'Assicurazione ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo. L'Assicurazione cessa automaticamente alle ore 24:00 della data di scadenza indicata sulla Scheda di Polizza. La copertura assicurativa resta comunque attiva fino alla decorrenza dell'eventuale nuovo Contratto stipulato per il medesimo Veicolo e comunque non oltre i 15 giorni successivi alla scadenza. Puoi chiedere la sospensione temporanea dell'Assicurazione una sola volta per annualità assicurativa per un massimo di 10 mesi (11 mesi per i veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico). Fermo il termine massimo di sospensione, puoi chiedere la proroga del periodo di sospensione con un preavviso di 10 giorni (o di 5 giorni per i veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico). Per tutta la durata della sospensione, il Veicolo è privo di copertura assicurativa e non può circolare.



Come posso disdire la Polizza?

Se ci ripensi, puoi disdire il Contratto entro 14 giorni di calendario dalla data di decorrenza della polizza. Verti, in assenza di sinistri, ti rimborsa l'intero Premio pagato per tutte le garanzie acquistate.

Inoltre, puoi chiedere la cessazione anticipata del Contratto in caso di:

- vendita, consegna in conto vendita, esportazione definitiva all'estero, demolizione, cessazione dalla pubblica circolazione del Veicolo assicurato;
- risoluzione consensuale, se non sei stato coinvolto in Sinistri.

Nei predetti casi di cessazione anticipata del Contratto, hai diritto al rimborso della sola garanzia R.C. Auto per il periodo residuo non goduto, escluse le imposte e il contributo SSN. Il rimborso viene fatto tramite bonifico bancario oppure su carta di credito.

VERTI ASSICURAZIONI S.p.A. – Via A. Volta, 16 – 20093 Cologno Monzese (MI) – www.verti.it – Telefono +39 02 21725 1 – Fax +39 02 21591058 – Email verti@pec.verti.it, solo per ricezione PEC – Capitale Sociale € 205.823.000 interamente versato – Codice Fiscale, Partita IVA e numero iscrizione al Registro Imprese di Milano: 12244220153 – Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento IVASS numero 1364 del 02/12/99 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 290 dell'11/12/99, iscritta al Registro delle Imprese assicurative IVASS numero 1.00134 – Direzione e coordinamento di MAPFRE INTERNACIONAL, S.A.

Assicurazione R.C. Auto Autocarri fino a 35 quintali



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto (DIP Aggiuntivo R.C. Auto)

Compagnia: Verti assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Furgone

Edizione: 5 ottobre 2026 (ultimo aggiornamento disponibile)

Scopo: Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'Impresa. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del Contratto.

Società: Verti Assicurazioni S.p.A. – Via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI); telefono +39.02.21725.1; sito internet: www.verti.it e-mail: informazioni@verti.it PEC: verti@pec.verti.it Verti Assicurazioni S.p.A. appartiene al Gruppo MAPFRE ed è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione con il numero 1.00134 Sezione I. Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, l'ammontare del patrimonio netto è pari a 146,0 milioni di euro e il risultato economico è una perdita d'esercizio pari a 9,5 milioni di euro. Con riferimento alla situazione di solvibilità, l'indice di solvibilità (solvency ratio) è 186,2%, come da Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR), disponibile sul sito internet: www.verti.it.

Al Contratto si applica la legge italiana

PRODOTTO FURGONE



Che cosa è assicurato?

Garanzia R.C. Auto: L'impegno della Compagnia è prestato nei limiti dei Massimali indicati nella Scheda di Polizza.

Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo	– Aumento dei Massimali in base alle opzioni offerte dalla Compagnia. – Guida Libera aperta a tutti i conducenti muniti di Patente e abilitati alla guida del Veicolo assicurato.
--	---

In aggiunta alla garanzia R.C. Auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare le seguenti Garanzie accessorie e servizi di assistenza, con pagamento di un Premio aggiuntivo.

FURTO E INCENDIO	Copre i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato, in conseguenza di Incendio, Furto e Rapina. L'Indennizzo è prestato nei limiti del Valore commerciale del Veicolo indicato in Polizza.
COLLISIONE	Copre i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato a seguito di collisione accidentale verificatasi durante la Circolazione con altri veicoli a motore e relativi rimorchi identificati. L'Indennizzo è prestato nei limiti del Valore commerciale del Veicolo indicato in Polizza.
EVENTI NATURALI	Copre i danni materiali e diretti causati al Veicolo assicurato da: inondazioni, esondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, tempeste, nubifragi, frane, smottamenti e cedimenti del terreno, valanghe, slavine, caduta di neve, ghiaccio e grandine. L'Indennizzo è prestato nei limiti del Valore commerciale del Veicolo indicato in Polizza. Per i soli danni da grandine il Massimale è riportato sul preventivo e sulla Scheda di Polizza. La garanzia è acquistabile solo in aggiunta alla Garanzia Incendio/Furto e Cristalli e se la copertura è presente nel Contratto assicurativo dell'anno precedente, ad eccezione di Veicolo assicurato per la prima volta dopo l'acquisto.
CRISTALLI	Copre le spese sostenute dall'Assicurato per riparare o sostituire i cristalli (parabrezza, lunotto posteriore e vetri laterali) del Veicolo assicurato, in seguito a rottura accidentale o causata da terzi durante la circolazione. È possibile scegliere tra i seguenti Massimali annui: € 500, € 750 e € 1000. La garanzia è acquistabile solo in aggiunta alla garanzia Incendio/Furto.
INFORTUNI DEL CONDUCENTE	Copre gli Infortuni che causano la morte o l'Invalidità permanente del Conducente, avvenuti durante la Circolazione del Veicolo assicurato. È possibile scegliere tra i seguenti Massimali: € 50.000 e € 100.000 operanti per Morte e Invalidità Permanente.
TUTELA LEGALE	Copre le spese legali, in sede stragiudiziale e giudiziale per la tutela civile dell'Assicurato o la sua difesa penale in giudizio a seguito di Incidente stradale con il Veicolo assicurato. È possibile scegliere tra i seguenti massimali: € 7.000 (Pacchetto Base) – € 15.000 (Pacchetto Deluxe).
ASSISTENZA STRADALE	Prevede 2 tipi di offerte (ogni singola copertura prevede un Massimale dedicato): Pacchetto Base che include gli interventi di assistenza, le eventuali spese di rientro e i costi di recupero del Veicolo assicurato e Pacchetto Deluxe che estende alcune prestazioni del Pacchetto Base e aggiunge l'invio dei pezzi di ricambio all'estero, il rientro sanitario e il veicolo sostitutivo.

Le garanzie accessorie prevedono esclusioni e limitazioni, Scoperti/Minimi e Franchigie che limitano l'Indennizzo.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quanto previsto nel DIP Danni, sono previste le seguenti ulteriori esclusioni e limitazioni delle coperture assicurative prestate

DANNI AL VEICOLO – Garanzie accessorie

SCOPERTI/MINIMI E FRANCHIGIE, applicati per Sinistro: Puoi scegliere gli Scoperti, Minimi e le Franchigie da applicare in fase di preventivo.

! Incendio/Furto: Scoperto dal 10% al 20% e Minimo da € 250 a € 1.000 **! Collisione:** Scoperto dal 10% al 20% e Minimo da € 250 a € 1.000 **! Eventi Naturali:** Scoperto dal 10% al 20% e Minimo da € 250 a € 1.000 **! Cristalli:** Franchigia da € 50 a € 150.

LIMITI DI INDENNIZZO: ! Gli Apparecchi fonoaudiovisivi non costituenti dotazione di serie ma stabilmente fissati al Veicolo e i danni causati al Veicolo a seguito della loro asportazione, sono indennizzati solo fino al 5% del Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro.

LIMITAZIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE ACCESSORIE DANNI AL VEICOLO: La copertura assicurativa non opera in caso di: **! danni in conseguenza di atti di guerra: insurrezioni, occupazioni militari, invasioni; ! danni a seguito di: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, terrorismo e danneggiamento volontario compreso l'incendio doloso; ! danni in conseguenza di: terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, eventi naturali di qualunque tipo, mareggiate, frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, caduta accidentale o sovraccarico di neve, ghiaccio e grandine; ! danni causati da: sviluppo di energia nucleare o radioattività insorto in qualunque modo; ! danni determinati o agevolati da dolo (compreso il suicidio e tentato suicidio) o colpa grave del Contraente, Assicurato e delle persone del cui operato sono tenuti a rispondere per Legge, o delle persone incaricate o autorizzate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo; ! danni agli apparecchi fonoaudiovisivi e navigatori satellitari non stabilmente fissati al Veicolo e quelli causati al Veicolo in seguito alla loro asportazione; ! danni verificatisi durante la partecipazione del Veicolo a gare e competizioni sportive e relative prove ufficiali e libere, allenamenti, verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; ! danni da Circolazione del Veicolo in piste o circuiti privati; ! danni indiretti, come deprezzamento o privazione dell'uso del Veicolo, qualunque ne sia la causa; ! danni subiti dal Veicolo soggetto a fermo amministrativo se non sono osservati i criteri di custodia dell'articolo 214 del vigente Codice della Strada; ! danni derivanti da Incendio, avvenuti durante la guida fuoristrada o in aree esterne alle strade carrozzabili pubbliche e private; ! danni conseguenti ad Appropriazione indebita; ! danni causati da bruciature, irraggiamento termico o fenomeno elettrico, non seguiti da incendio; ! danni da Circolazione in zone allagate, compresi quelli al motopropulsore; ! arrecati a cose o animali eventualmente trasportati al momento del Sinistro.**

LIMITAZIONI OPERANTI SOLO PER LA GARANZIA INCENDIO/FURTO: Non sono coperti dalla garanzia: **! Furto conseguente a mancata chiusura del Veicolo; ! Furto agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione all'interno del Veicolo o in prossimità dello stesso; ! spese relative alla reimmatricolazione del Veicolo assicurato in caso di Furto della targa.**

LIMITAZIONI OPERANTI SOLO PER LE GARANZIE COLLISIONE: Non sono coperti dalla garanzia: **! Veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, sanzionata ai sensi degli articoli 186, 186-bis e 187 del Codice della Strada e successive modificazioni; ! Conducente non in possesso di regolare patente di guida; ! danni conseguenti a traino attivo o passivo, a manovre a spinta, da Circolazione fuori dai tracciati stradali; ! danni causati al Veicolo da operazioni di carico e scarico; ! danni causati al Veicolo da oggetti, materiali e animali trasportati; ! danni ai dischi ruota e pneumatici, se non congiunti ad altri danni.**

LIMITAZIONI OPERANTI SOLO PER LA GARANZIA EVENTI NATURALI: Non sono coperti dalla garanzia: **! danni da eventi naturali non caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti; ! danni da esondazione, tempeste, nubifragi; ! danni conseguenti a maremoti; ! danni da sovraccarico dovuti ad accumulo di neve.**

LIMITAZIONI OPERANTI SOLO PER LA GARANZIA CRISTALLI: Non sono coperti dalla garanzia: **! i vetri dei gruppi ottici e dei retrovisori interni ed esterni; ! rigature e segnature; ! danni derivanti da furto o danneggiamento volontario; ! danni connessi ad operazioni di applicazione/ sostituzione o riparazione dei cristalli.**

INFORTUNI DEL CONDUCENTE

FRANCHIGIA, applicata per Sinistro: 5% sull'Invalidità permanente, ridotta al 3% se il Conducente utilizza presidi di sicurezza obbligatori al momento del Sinistro. L'Indennizzo è liquidato per la parte eccedente la Franchigia.

LIMITE DI INDENNIZZO: il Massimale in caso di morte è ridotto del 30% se, al momento del Sinistro, il Conducente non indossava i presidi di sicurezza obbligatori.

LIMITAZIONI OPERANTI PER LA GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE: Non sono coperti gli Infortuni del Conducente quando: **! non è abilitato alla guida, in base alla legge; ! ha meno di 26 anni in caso di Guida Esperta; ! guida in assenza di istruttore durante la scuola guida; ! è in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico uguale o maggiore al limite previsto dalla Legge; ! è sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o gli è stata applicata la sanzione ai sensi degli articoli 186, 186-bis o 187 del Codice della Strada; ! l'Infortunio è conseguenza di proprie azioni delittuose, di utilizzo del Veicolo contro la volontà del Proprietario, di partecipazione a imprese temerarie, gare, competizioni sportive e relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti, verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, Circolazione del Veicolo in piste o circuiti privati, azioni di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, terrorismo e Vandalismo, eruzioni vulcaniche, maremoto e terremoto, sviluppo di energia nucleare; suicidio o tentato suicidio; ! in fase di salita e discesa dal Veicolo; ! Invalidità permanente di grado pari o inferiore alla Franchigia prevista dal Contratto. ! Non sono altresì indennizzabili le spese da Infortunio per: lesioni muscolari o rotture sottocutanee dei tendini che non siano dovuti a causa fortuita, violenta ed esterna; ernie o infarto; protesi; interventi estetici.**

TUTELA LEGALE

CARENZA: Per le controversie contrattuali, la garanzia opera decorsi 3 mesi dalla data di decorrenza della Polizza.

LIMITAZIONI OPERANTI PER LA GARANZIA TUTELA LEGALE: La garanzia non è valida: ! in materia fiscale e amministrativa; ! per fatti conseguenti a tumulti e sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, per detenzione o impiego di sostanze radioattive; ! per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere e relativi atti di opposizione; ! per controversie derivanti dalla proprietà o guida di imbarcazioni o aeromobili; ! per fatti dolosi delle persone assicurate; ! per fatti non accidentali relativi a inquinamento dell'ambiente; ! per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile in sede penale; ! se il Conducente non è abilitato alla guida del Veicolo oppure il Veicolo è usato in difformità o per una destinazione o uso diversi da quanto indicato sulla Carta di Circolazione, o non è coperto per la R.C. Auto; ! per guida in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e per comportamenti omissivi in caso di Incidente; ! in caso di partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove; ! in caso di controversie con Verti; ! in caso di Sinistro stradale gestito in Risarcimento diretto; ! per i soli danni a cose in Sinistri avvenuti in Italia con Veicolo non identificato; ! per controversie contrattuali per le quali se, al momento della stipula della Polizza, è stata già richiesta la rescissione, risoluzione o modificazione.

ASSISTENZA STRADALE

LIMITAZIONI OPERANTI PER LA GARANZIA ASSISTENZA STRADALE: Le prestazioni non sono dovute in conseguenza e per effetto di: ! gare automobilistiche e motociclistiche (incluse relative prove e allenamenti), uso improprio del Veicolo o difetto di manutenzione del Veicolo, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); ! dolo dell'Assicurato, compreso il suicidio o tentato suicidio; ! guida del Veicolo in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope; ! vandalismo o atti vandalici di massa e qualsiasi sconvolgimento della natura che coinvolga una pluralità di veicoli, eventi di carattere eccezionale o di particolare entità con caratteristiche di calamità naturale dichiarata dalle autorità competenti, (ad esempio terremoti, movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, maremoti, mareggiate, straripamento di corsi d'acqua, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, tifoni, bufere di neve, valanghe, frane, smottamenti di terreno, caduta di meteoriti); ! circostanze di eccezionale entità e gravità tale da richiedere misure restrittive da parte delle autorità competenti (nazionali o internazionali) per ridurre il Rischio alla popolazione civile; ! prestazioni da erogarsi in Paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto; ! qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causati da una o più delle seguenti circostanze: eventi per i quali l'Assicuratore è tenuto a prestazioni di qualsiasi natura che possano esporlo a sanzioni, divieti o restrizioni in base alle risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali o economiche, dell'Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d'America, da qualsiasi altra disposizione vigente, eventi verificatisi in Paesi non raccomandati dal Ministero degli Affari Esteri Italiano, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o altri organismi simili, o soggetti a embargo dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o da altre organizzazioni internazionali; eventi verificati in eventuali conflitti o interventi nazionali o internazionali.

LIMITAZIONI DI INDENNIZZO PER LA GARANZIA ASSISTENZA STRADALE: ! Il diritto alle assistenze fornite dalla Compagnia decade se l'Assicurato non contatta preventivamente la Struttura Organizzativa al momento del Sinistro; ! la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione, se l'Assicurato non usufruisce di una o più prestazioni; ! la Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a chi possiede un Autocarro con massa motrice a pieno carico non superiore a 35 quintali, solo uso Privato utilizzato per attività commerciali e adibito al trasporto di merci comuni, e deve farlo circolare. La Polizza copre i danni che il Veicolo assicurato può causare ad altri durante la Circolazione. L'offerta delle garanzie aggiuntive è rivolta a determinati clienti in funzione del loro profilo di Rischio.



Quali costi devo sostenere?

L'acquisto della Polizza tramite www.verti.it o il nostro call center non prevede costi d'intermediazione. La Compagnia riconosce una provvigione media del 8,28% agli intermediari, solo in caso di loro intervento.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice

Per contattare l'Ufficio Reclami utilizza il form dedicato disponibile nella sezione reclami del Sito www.verti.it. In alternativa, invia una lettera a: Verti – Ufficio Reclami – via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI). Ricorda di specificare sempre il numero di Polizza, il numero di preventivo o di Sinistro. Puoi anche utilizzare il Modulo Facsimile di Reclamo all'Impresa, reperibile sul sito www.ivass.it/Consumatori sezione Reclami, consultando l'apposita Guida. **Il termine massimo per il riscontro al reclamo è 45 giorni.**

All'IVASS

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 0187 Roma, fax 0642133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso: – All'arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, numero.98). La procedura è obbligatoria per controversie in materia di contratti assicurativi.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. La procedura è obbligatoria per controversie relative a sinistri R.C. Auto.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Conciliazione Paritetica: ANIA e alcune Associazioni dei Consumatori hanno sottoscritto un accordo che prevede una procedura per risolvere controversie in materia di Risarcimento danni R.C. Auto fino a € 15.000. Si può accedere alla conciliazione in caso di: a) omessa risposta della Compagnia tenuta al Risarcimento nei termini previsti dalla Legge; b) rifiuto del Risarcimento; c) accettazione a titolo di acconto dell'offerta risarcitoria. Per accedere alla procedura, vai su www.conciliazioneaniaconsumatori.it. Le informazioni relative alla procedura di conciliazione delle controversie sono reperibili sui siti www.ivass.it (sezione Per i Consumatori) e www.ania.it (sezione Servizi). Arbitrato: in caso di discordanza sull'entità del danno, la liquidazione può aver luogo mediante accordo tra periti nominati rispettivamente da Verti e dall'Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà delegata al Presidente del Tribunale ove risiede l'Assicurato. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione è presa a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di Legge, ed è vincolante per le Parti. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico di Verti e dell'Assicurato, in parti uguali, esclusa ogni solidarietà. Procedura FIN-NET: in caso di liti transfrontaliere, puoi presentare reclamo direttamente al sistema estero competente nel quale ha sede la Compagnia di assicurazione che ha stipulato il Contratto: consulta il sito: http://www.ec.europa.eu/fin-net. Puoi attivare la procedura FIN-NET direttamente dal sito http://www.ec.europa.eu/fin-net o rivolgendoti all'IVASS, la quale provvederà a sua volta all'inoltro alla Compagnia estera competente, dandone notizia al reclamante.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale	Imposta sul Premio: R.C. Auto: 23%; Incendio/Furto: 13,5%; Collisione: 13,5%; Eventi Naturali: 13,5%; Cristalli: 13,5%; Infortuni del Conducente: 12,5%; Assistenza Stradale: 12,5%; Tutela Legale: 12,5%. L'aliquota impositiva sulla garanzia R.C. Auto può variare dal 9% al 16% in base alla Provincia di Residenza del Proprietario del Veicolo in virtù dell'autonomia delle Province, come stabilito dal Decreto Legislativo 68/2011.
Cosa è il diritto all'oblio oncologico	
Diritto all'oblio oncologico	Ai sensi della Legge 7 dicembre 2023, numero 193 e dei relativi decreti attuativi, se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche – il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (esempio visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, numero 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella di cui all'Allegato I al Decreto del Ministero della Salute 22 marzo 2024.
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge numero 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 numero 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



Presentazione

Presentazione

Il Prodotto Furgone di Verti è una Polizza di tipo individuale rivolta a tutti coloro che desiderano assicurare il proprio Furgone contro i rischi derivanti dalla Circolazione.

Il Prodotto offre anche una copertura completa e personalizzabile a seconda delle tue esigenze.

Oltre alla Responsabilità Civile Auto, obbligatoria per poter circolare con il tuo Veicolo, puoi selezionare garanzie che ti tutelano contro i danni subiti dal Veicolo quali Incendio, Furto, Collisione, Eventi Naturali, Cristalli. Inoltre, è possibile aggiungere la garanzia Assistenza Stradale, Tutela legale e Infortuni del Conducente.

L'offerta delle garanzie riferite ai danni del Veicolo e la possibilità di acquistarne più di una delle stesse (fatta eccezione per la garanzia R.C. Auto che è obbligatoria per legge) è subordinata ad una serie di parametri (per esempio: vetustà del Veicolo, valore del Veicolo, Classe di merito, eccetera) che ne determinano, appunto, la loro acquistabilità.

Il presente Set Informativo illustra le caratteristiche del Prodotto Furgone ed è composto da:

- **DIP (Documento Informativo Precontrattuale)** che spiega in modo sintetico cosa è assicurato e cosa non lo è, la validità della copertura, e le modalità di pagamento
- **DIPA (Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo)** che spiega più in dettaglio rispetto al DIP, le prestazioni offerte e fornisce anche informazioni generali su Verti
- **Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario** che contengono l'insieme delle norme che regolano questo Prodotto

All'interno di questo documento trovi anche:

- **Informativa al Trattamento dei dati Personali**
- **MUP (Modulo Unico Precontrattuale)** che contiene tutte le informazioni precontrattuali previste dal Codice delle Assicurazioni Private e che sono relative al Distributore del Prodotto Furgone di Verti.

Nella stesura di questo documento abbiamo utilizzato alcuni elementi grafici e una formattazione del testo che ti aiutano nella lettura e che facilitano la comprensione delle informazioni:



PER RICORDARTI DI FARE QUALCOSA



PER CHIARIRE CONCETTI IMPORTANTI

- **box esplicativi e diversi esempi;**
- **grassetto di colore nero**, per dare risalto alle informazioni che devi leggere con più attenzione perché hanno un particolare impatto su di te, come, ad esempio, le esclusioni e le limitazioni;
- utilizzo della parola **(!) AVVERTENZA** per richiamare la tua attenzione su particolari regole.

Infine, sempre per agevolarti nella lettura, nell'Allegato 3 trovi una sintesi delle prestazioni offerte da questo Prodotto.

(!) AVVERTENZA: Leggi attentamente le Condizioni di Assicurazione

Questa presentazione illustra il Prodotto Furgone di Verti in modo immediato e sintetico, ma non ha valore contrattuale e, quindi, non sostituisce né integra le Condizioni di Assicurazione, che sono solo quelle previste all'interno del Set Informativo.



Sommarior

Presentazione	1
1. Norme generali	7
1.1. Verifiche per il perfezionamento del Contratto e decorrenza della garanzia	7
1.2. Modalità di pagamento del Premio	8
1.3. Conservazione della Classe di merito maturata	8
1.4. Invio documentazione e comunicazioni	9
GESTIONE DEL CONTRATTO E CONDIZIONI GENERALI	9
1.5. Consegna e controllo documenti	9
1.6. Mancata consegna dei documenti	9
1.7. Dichiarazioni inesatte o non veritiere scoperte successivamente alla stipula, ma prima dell'accadimento di un Sinistro	9
1.8. Dichiarazioni inesatte e reticenze scoperte successivamente al Sinistro	10
1.9. Aggravamento di Rischio	10
1.10. Garanzie Danni al Veicolo	10
1.11. Carta internazionale di Assicurazione dei veicoli a motore (Carta Verde)	11
1.12. Duplicato del Certificato e della Carta Verde	11
1.13. Obbligo distruzione di Certificato e Carta Verde	11
1.14. Attestazione dello stato di Rischio	11
MODIFICHE AL CONTRATTO	12
1.15. Adempimenti necessari	12
1.16. Sostituzione con un altro Veicolo	12
1.17. Sospensione delle garanzie in corso di Polizza	12
1.18. Riattivazione delle garanzie	13
1.19. Trasferimento di proprietà del Veicolo assicurato	13
1.20. Risoluzione del Contratto	13
1.21. Recesso del Contratto su richiesta del Contraente (diritto di Recesso)	14
1.22. Obbligo di distruzione di Certificato e Carta Verde	14
1.23. Reclami	14
1.24. Regime fiscale	15
1.25. Diritto d'accesso agli atti della Compagnia	15
NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI	15
1.26. Obblighi in caso di Sinistro	15
1.27. Incidenti stradali con controparti estere	16
DISPOSIZIONI DI LEGGE	16
1.28. Oneri fiscali e di Legge	16
1.29. Foro competente	17
1.30. Sanction clause	17
1.31. Rinvio alle norme di legge	17
1.32. Termine di prescrizione	17
2. Responsabilità Civile Auto	18
2.1. Soggetti esclusi	18
2.2. Condizioni aggiuntive sempre operanti senza il pagamento di un Premio aggiuntivo	18
2.3. Conducente di età inferiore a 26 anni	19
2.4. Estensione territoriale	19
2.5. Gestione delle vertenze	19
2.6. Esclusioni e Rivalse	20
2.7. Norme per la liquidazione dei danni	20
2.8. Facoltà del Contraente di rimborsare l'importo liquidato per un Sinistro R.C. Auto	21
3. Danni al Veicolo	22
3.1. Incendio e Furto	22
3.2. Collisione	22
3.3. Conducente di età inferiore a 26 anni	23
3.4. Eventi naturali	23



3.5. Garanzia Cristalli	23
3.6. Esclusioni e limitazioni per le garanzie Incendio e Furto, Collisione, Eventi naturali, Cristalli	23
3.7. Condizioni sempre operanti quando operano almeno le garanzie Incendio e Furto	25
3.8. Adeguamento automatico della Somma assicurata e del Premio	25
3.9. Riduzione e integrazione del valore assicurato	25
NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI	25
3.10. Riparazioni	25
3.11. Determinazione dell'ammontare del danno	25
3.12. Norme per la liquidazione dei danni	26
3.13. Controversie – Arbitrato	28
3.14. Recupero	28
4. Infortuni del Conducente	29
4.1. Oggetto	29
4.2. Esclusioni	29
4.3. Criteri di indennizzabilità	29
4.4. Indennizzo in caso di morte	30
4.5. Indennizzo in caso di Invalidità permanente	30
Tabella 1: Ania	30
4.6. Documentazione richiesta in caso di Sinistro	31
4.7. Controversie – Arbitrato	31
5. Tutela Legale	32
5.1. Oggetto dell'Assicurazione	32
5.2. Delimitazioni dell'oggetto dell'Assicurazione	32
5.3. Insorgenza del Sinistro	32
5.4. Denuncia del Sinistro e libera scelta del Legale	33
5.5. Fornitura dei mezzi di prova e documenti necessari all'attivazione della garanzia assicurativa	33
5.6. Gestione del Sinistro	33
5.7. Recupero di somme	34
5.8. Estensione territoriale	34
5.9. Assicurati	34
5.10. Prestazioni garantite	34
5.11. Esclusioni	35
6. Assistenza stradale	36
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	37
6.1. Oggetto	37
6.2. Rientro salma	42
6.3. Rimpatrio del Veicolo a mezzo pianale	43
6.4. Anticipo spese di prima necessità	43
6.5. Interprete a disposizione	43
6.6. Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni	43
6.7. Estensione territoriale	44
Allegato 1 – Disciplina del Bonus Malus	45
Allegato 2 – Modifiche alla Polizza	50
Allegato 3 – Sintesi Massimali, Scoperti e Franchigie	51



Glossario

Il Glossario è un documento che ha valore contrattuale e che contiene le definizioni dei principali termini tecnici che sono presenti all'interno del DIP Danni, del DIP Aggiuntivo e delle Condizioni di Assicurazione. Per le definizioni specifiche relative alla copertura Assistenza Stradale, si rimanda al rispettivo capitolo nelle Condizioni di Assicurazione.

Il significato delle parole inserite nel Glossario è lo stesso sia al singolare che al plurale; tutte le parole del Glossario sono indicate con lettera iniziale maiuscola.

Accessori di serie: Installazioni stabilmente fissate sul Veicolo offerte come dotazione di serie, senza supplemento al prezzo base di listino

Alienazione del Veicolo: Vendita, consegna in conto vendita, demolizione, rottamazione, esportazione definitiva o cessazione della Circolazione del Veicolo

Apparecchi fonoaudiovisivi: Tutti i dispositivi fonoaudiovisivi di navigazione satellitare e altri apparecchi simili stabilmente fissati sul Veicolo, come, ad esempio, i sistemi di infotainment

Appropriazione indebita: Il reato, di cui all'articolo 646 del Codice Penale, commesso da chi detiene una cosa altrui e se ne appropria per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto

Assicurato: Soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione

Assicurazione: Garanzia prestata con il Contratto di Assicurazione ai sensi dell'articolo 1882 del Codice Civile

Assistenza: Aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trova in difficoltà a seguito del verificarsi di un Sinistro

Attestazione sullo stato del Rischio o Attestato di Rischio: Documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del Rischio Assicurato

Aventi diritto: Soggetti diversi dal Contraente cui deve essere messo a disposizione l'Attestato di Rischio e che possono richiedere la Sospensione della Polizza: Proprietario, Usufruttuario, Acquirente con patto di riservato dominio o Locatario in caso di leasing/locazione finanziaria

Azione del fulmine: Effetto provocato da una scarica elettrica naturale avvenuta nell'atmosfera

Banca dati degli Attestati di Rischio (ATRC): Banca dati elettronica che le Compagnie hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del Rischio

Banca dati SITA (Sistema Integrato Targhe assicurate): Banca dati elettronica che le Compagnie hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari per dimostrare la copertura assicurativa del Veicolo oggetto di Contratto

Bonus Familiare o RC Familiare: Secondo quanto previsto dall'articolo 134 comma 4-bis del Decreto Legislativo 7 settembre 2005 numero 209, si intende la possibilità per il Contraente, solo se persona fisica, di acquisire la migliore Classe di merito CU di un Contratto R.C. Auto in corso di validità, che è stata maturata su un ulteriore Veicolo, anche di diversa tipologia rispetto al Veicolo da assicurare, dal medesimo Proprietario o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare

Box: Luogo chiuso, coperto e adibito ad uso esclusivo per la custodia del Veicolo

Card: Convenzione tra assicuratori per il Risarcimento diretto

Carta Verde: Certificato internazionale di Assicurazione che attesta l'estensione dell'efficacia dell'Assicurazione obbligatoria all'estero

Cessionario: Soggetto a cui viene trasferita la titolarità del Contratto di Assicurazione

Circolazione: Movimento, fermata e sosta del Veicolo

Classe di merito Universale o Classe Universale (CU): Il sistema usato dalle Compagnie di assicurazione per assegnare una classe di merito agli assicurati. La classe di Conversione Universale (CU) è riportata sull'Attestato di Rischio e può essere compresa tra 1 (la classe migliore) e 18 (la classe peggiore). Serve per cambiare Compagnia portando con sé la propria storia assicurativa

Classe di merito Interna (CI) o Classe di merito di Compagnia: La classe CI è la "Classe di merito interna dell'impresa" e può seguire regole evolutive, di crescita o diminuzione, diverse rispetto alla CU

Codice della Strada: Decreto Legislativo 30 aprile 1992 numero 285 e successive modificazioni e integrazioni

Codice delle Assicurazioni: Decreto Legislativo 7 settembre 2005, numero 209 del Codice delle Assicurazioni private e successivi regolamenti di esecuzione



Compagnia: Verti Assicurazioni S.p.A.

Consap S.p.A.: Concessionaria servizi assicurativi pubblici

Contraente: Persona fisica o giuridica che stipula la Polizza

Cose: Oggetti materiali o animali

Danneggiamento volontario: Gli eventi previsti dagli articoli 635, 639 e 423 del Codice Penale

Degrado d'uso: Riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sul Veicolo danneggiato, determinata in base a quanto riportato nelle Condizioni di Assicurazione

Denuncia Sinistro: Comunicazione, verbale o scritta, che informa riguardo all'accadimento di un evento che danneggi o comunque coinvolga il Veicolo assicurato. La denuncia attiva il processo di liquidazione del danno da parte del Servizio Sinistri di Verti

Documento Unico di Circolazione (DUC): Documento emesso ai sensi del Decreto Legislativo 98 del 29 maggio 2017 e che attesta sia la proprietà che le caratteristiche tecniche del Veicolo

Franchigia e Minimo di Scoperto: Importo fisso espresso in euro, che rimane a carico dell'Assicurato e viene detratto dall'ammontare del danno

Furto: Reato, previsto dall'articolo 624 del Codice Penale, commesso da chi sottrae il bene assicurato alla persona che lo detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri

Garage: Luogo custodito e gestito da Imprese di vigilanza pubbliche o private

Incendio: Combustione con sviluppo di fiamma

Incidente: Qualsiasi evento accidentale connesso alla Circolazione Stradale, ad esempio la collisione con un altro Veicolo, l'urto contro ostacolo fisso, il ribaltamento, l'uscita di Strada

Indennizzo: Importo dovuto dalla Compagnia all'Assicurato in caso di Sinistro, così come previsto dalle Condizioni di Assicurazione

Infortunio: Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna e che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili

Invalidità permanente: Perdita definitiva, parziale o totale delle proprie capacità fisiche a causa di un Infortunio

Irraggiamento: Fenomeno di emissione di energia sotto forma di onde elettromagnetiche

IUR (Identificativo Univoco del Rischio): Codice univoco che identifica il Rischio relativo al Veicolo assicurato e al suo Proprietario. Serve per aggiornare la tabella di Sinistrosità pregressa nell'Attestato di Rischio e nella Banca dati ATRC. Il codice IUR non varia se cambi il Veicolo assicurato o Compagnia di assicurazione

IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, prima chiamata ISVAP): Autorità istituita con Decreto Legge 6 luglio 2012 numero 95 convertito con Legge 7 agosto 2012 numero 35

Locatario: Persona o ente che prende in locazione il Veicolo

Marcicante: Riferito a un Veicolo in grado di muoversi e funzionare correttamente, inteso anche nel rispetto delle prescrizioni di legge applicabili

Massimale: Somma massima che la Compagnia è tenuta a pagare in caso di Sinistro

Optional: Installazione stabilmente fissata al Veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino

Perdita totale: Avviene nel caso in cui il costo delle riparazioni è superiore al Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro

Periodo di osservazione: Periodo contrattuale rilevante ai fini della variazione della Classe di merito per effetto dei Sinistri pagati nel periodo stesso

Polizza o Contratto: Documento contrattuale che prova e disciplina i rapporti tra Compagnia, Contraente e Assicurato ed è costituito da: Scheda di Polizza, eventuali relative Appendici, Certificato di Assicurazione, Carta Verde e Set Informativo

P.R.A.: Pubblico Registro Automobilistico

Premio: Importo complessivamente dovuto dal Contraente alla Compagnia, determinato in funzione dei dati del Contraente, del Veicolo e di ogni altro elemento che può contribuire a personalizzare la tariffa

Prezzo d'acquisto: Prezzo che risulta dalla fattura di acquisto del Veicolo assicurato

Procedura di riciclo dei Sinistri tardivi: Procedura automatizzata che, tramite il codice IUR, consente lo scambio di informazioni tra Compagnie sui Sinistri pagati al di fuori del Periodo di osservazione o dopo la scadenza del Contratto stesso

Proprietario: Intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà del Veicolo



Proprietà privata: Luogo anche all'aperto, ma circondato da recinzione o cancello e comunque chiuso al pubblico, compreso il caso del posto assegnato condominiale

Rapina: Reato previsto dall'articolo 628 del Codice Penale e commesso da chi si impossessa di una cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia a colui che lo detiene, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto

R.C. Auto (Responsabilità Civile Auto): Assicurazione obbligatoria per la Responsabilità Civile di chi circola con i veicoli a motore.

Relitto: Veicolo danneggiato le cui spese di riparazione e ripristino superano complessivamente il Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro

Residenza: Luogo in cui l'Assicurato risiede abitualmente e ha stabilito la propria Residenza anagrafica in Italia

Richiesta danni: Comunicazione scritta effettuata ai sensi di Legge, in base all'articolo 148, procedura di Risarcimento ordinario, e articolo 149, Risarcimento diretto, del Codice delle Assicurazioni, con la quale il danneggiato richiede all'Assicuratore del Responsabile Civile o al proprio assicuratore il Risarcimento dei danni subiti a seguito di Incidente Stradale

Risarcimento: Somma corrisposta per reintegrare il patrimonio del danneggiato in misura equivalente al danno arrecato

Risarcimento diretto: Procedura per ottenere il Risarcimento dei danni subiti in un Sinistro R.C. Auto direttamente dalla Compagnia invece che dall'assicuratore del Veicolo responsabile

Rischio: Probabilità che si verifichi un Sinistro

Rivalsa: Diritto della Compagnia di recuperare, dal Contraente o dai titolari dell'interesse assicurato, gli importi che ha pagato a Terzi, in base alle eccezioni previste nel Contratto

Scoperto: Importo, contrattualmente pattuito, calcolato in misura percentuale sul danno e che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro

Sinistro: Verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione

Sinistro tardivo: Sinistro pagato, anche parzialmente, dopo il termine del Periodo di osservazione (negli ultimi 60 giorni di validità della Polizza) o dopo la scadenza del Contratto; Sinistri relativi a Polizze temporanee o a Polizze annuali annullate in corso d'anno per le quali non si è concluso il Periodo di osservazione. I Sinistri tardivi non sono riportati nell'Attestato di Rischio ma sono comunicati, tramite il Codice IUR, all'impresa che ha in carico il Rischio, consentendone la valorizzazione nell'Attestato che verrà rilasciato al termine dell'ultima copertura annuale o di anno più frazione sottoscritta

Somma assicurata: Importo indicato sulla Polizza, che rappresenta il limite massimo dell'Indennizzo contrattualmente stabilito

Stanza di compensazione: Ufficio, istituito presso la CONSAP, che gestisce il complesso di regolazioni contabili dei rapporti economici tra le Compagnie partecipanti alla Card

Strada: Via pubblica o privata aperta alla libera Circolazione, costituita dalla carreggiata, dalle banchine, dalle cunette e dalle aree adiacenti utilizzate per la sosta e l'inversione di marcia

Surrogazione: Diritto della Compagnia di sostituirsi all'Assicurato o al terzo danneggiato, esercitandone i diritti nei confronti del terzo responsabile civile o di altro coobbligato, come previsto dall'articolo 1916 Codice Civile

Tutela legale: Garanzia Tutela legale ai sensi del Decreto Legislativo 209/05, articoli 163-164-173-174 e correlati

Unico caso assicurativo: Fatto dannoso e/o controversia che coinvolge più assicurati

Valore a nuovo: Prezzo che risulta dalla fattura di acquisto del Veicolo comprensivo di Optional, se assicurati

Valore commerciale: Valore del Veicolo secondo la quotazione riportata da Eurotax giallo (vendita) per i Sinistri R.C. Auto, o dalla rivista specializzata Quattroruote Professional per i Sinistri diversi dalla R.C. Auto. In mancanza sarà valutato da un fiduciario della Compagnia

Vandalismo: Si intende un danno provocato intenzionalmente al Veicolo da una persona

Veicolo: Autocarro con massa motrice a pieno carico non superiore a 35 quintali



1. Norme generali

Le Condizioni di Assicurazione del prodotto Furgone della Compagnia sono seguite dall'Informativa Privacy ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679.

(!) AVVERTENZA

Le clausole delle condizioni che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie quindi oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza (articolo 166 C.A.P.

Eventuali aggiornamenti o variazioni al presente Set Informativo, verranno pubblicati sul sito internet www.verti.it.

1.1. Verifiche per il perfezionamento del Contratto e decorrenza della garanzia

Cosa si intende per Contratto coerente?

La normativa prevede la verifica della coerenza del tuo Contratto prima dell'acquisto, al fine di rendere la polizza coerente con le tue esigenze assicurative.

Il nostro preventivo è personalizzato sulla base delle tue risposte: controlla la correttezza e la veridicità dei dati prima dell'acquisto della polizza e segnala eventuali incongruenze. Solo così potrai ricevere un'offerta basata sulle tue reali esigenze.

Verti accerta la veridicità delle dichiarazioni rese dal Contraente in fase di preventivo, per la corretta quotazione del Rischio e per valutare la coerenza del Contratto con le esigenze assicurative del Cliente.

Verti esegue le verifiche principalmente tramite consultazione delle banche dati pubbliche e private. Verti acquisisce direttamente dalla Banca dati elettronica ATRC tutte le informazioni relative all'Attestato di Rischio.

Se i dati dichiarati nel preventivo non coincidono con le informazioni fornite dalle Banche Dati, Verti può chiedere al Contraente l'invio dei documenti indicati al successivo paragrafo 1.5.

Se al momento della stipula della Polizza l'Attestato di Rischio non è presente nella Banca dati ATRC, viene acquisito direttamente l'ultimo Attestato di Rischio utile e viene richiesta al Contraente una dichiarazione che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere a una corretta assegnazione della Classe di merito come indicato nell'Allegato 1.

Il Contraente può chiedere a Verti la rivalutazione della Classe di merito assegnata, previa rettifica o aggiornamento dei dati presenti nella Banca dati ATRC.

In questi casi, non è consentita la stipula della Polizza fino alla regolarizzazione della posizione assicurativa, tenuto conto anche delle tempistiche tecniche necessarie per le complesse attività antifrode, a cui le Compagnie assicurative sono tenute per legge per accertare la veridicità dei dati inseriti nei preventivi rilasciati.

Se, invece, i dati richiesti nel preventivo (diversi dalla targa e dalla data di nascita del Proprietario del Veicolo) sono acquisiti da Verti direttamente dalle Banche Dati, **è il Contraente che deve verificarne l'esattezza e attivarsi per regolarizzare eventuali divergenze.** Se non emergono anomalie dopo il controllo della documentazione descritta nel successivo paragrafo 1.5 Verti, dopo aver ricevuto il pagamento del Premio o della prima rata (in caso di frazionamento del Premio), comunica la copertura assicurativa alla Banca dati SITA (Sistema Integrato Targhe assicurate) e avverte il Contraente che il Veicolo ha copertura assicurativa valida.

Il Certificato di Assicurazione è inviato secondo le modalità scelte dal Contraente.

L'Assicurazione ha validità dalle ore 24:00 del giorno indicato sulla Scheda di Polizza che è la data di decorrenza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; solo in questo caso il Contratto si intende perfezionato. In caso contrario, l'Assicurazione ha validità dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Se alla scadenza di ciascun periodo di copertura una o più rate del Premio non risultano pagate, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno dopo la scadenza della rata rimasta insoluta e riprende validità dalle ore 24:00 del giorno del pagamento (articolo 1901 del Codice Civile). Rimangono invariate le scadenze successive.

Se una rata o più rate di Premio scadute risultano non pagate dopo 6 mesi dalla relativa data di scadenza e la Compagnia non ha chiesto il pagamento, il Contratto è risolto di diritto e viene emessa la relativa appendice che viene inviata al Contraente.

La Compagnia ha comunque diritto al pagamento del Premio dovuto per l'annualità in corso oltre al rimborso delle spese, come stabilito dall'articolo 1901 del Codice Civile.



1.2. Modalità di pagamento del Premio

Il Premio è determinato per periodi di Assicurazione di un anno ed è dovuto per intero, anche in caso di frazionamento in rate che possono essere semestrali, trimestrali o mensili.

Le modalità di pagamento ammesse sono:

- carta di credito o PayPal,
- bonifico bancario e
- Buoni Acquisto Polizza Verti, se previsto nell'ambito di determinate campagne promozionali. I Buoni Acquisto sono documenti di legittimazione ai sensi dell'articolo 2002 Codice Civile utilizzabili alle condizioni e termini riportati sui Buoni stessi o specificati sul sito internet ivi indicato.

Il sistema di acquisto con carta di credito via web viene effettuato in condizioni di sicurezza attraverso il certificato Verisign a 128 bit emesso da Trust Italia. È inoltre possibile, dopo approvazione della finanziaria, pagare il Premio con un finanziamento tramite Istituto di credito: interessi e numero di rate sono stabiliti dagli accordi con la finanziaria.

Se il Contratto prevede il frazionamento in rate:

- il pagamento è consentito solo con PayPal o Carta di credito. Il metodo di pagamento utilizzato deve considerarsi autorizzato anche per le rate successive. L'addebito è automatico ed è effettuato 7 giorni prima della scadenza della rata. Il Contraente, con un preavviso di almeno 7 giorni dalla scadenza della rata, può chiedere che il pagamento venga addebitato su un'altra carta di credito o PayPal. **In caso di variazione o cessazione della carta di credito o del conto PayPal, il Contraente è tenuto ad avvisare subito la Compagnia comunicando i nuovi estremi di carta di credito o conto PayPal di addebito delle rate.**
- **Il pagamento delle rate successive alla prima deve essere pagato entro le rispettive scadenze.** Quando il pagamento non va a buon fine, Verti avvisa il Contraente tramite e-mail e SMS (ai recapiti comunicati al momento della stipula della Polizza, oppure ai nuovi recapiti successivamente comunicati in corso di Contratto). Il Contraente può accedere alla sezione "Piano dei Pagamenti" dell'Area Personale my Verti per verificare le scadenze delle rate ed eventualmente procedere con il pagamento oppure contattare Verti per pagare entro il 15° giorno dalla scadenza della rata. **Dopo il 15° giorno successivo alla scadenza della rata, per regolarizzare la posizione è necessario contattare Verti. In caso di mancato pagamento di una o più rate, poiché il Premio è dovuto per l'intera annualità e fermo quanto previsto al successivo paragrafo 1.20, il Contraente è obbligato a saldare tutte le rate insolute per mantenere attiva la Polizza.**

1.3. Conservazione della Classe di merito maturata



Posso mantenere la stessa Classe di merito?

Sì, vediamo qui di seguito in quali casi.

In caso di vendita, consegna in conto vendita, demolizione, Furto, esportazione definitiva o cessazione della Circolazione del Veicolo assicurato, il Contraente può chiedere alla Compagnia che la classe di Bonus Malus venga conservata per un altro Veicolo della stessa tipologia, purché il Proprietario rimanga invariato. Tale diritto può essere fatto valere anche:

- dal coniuge, o persona unita civilmente o convivente di fatto del Proprietario;
- in caso di mutamento della titolarità del Veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti a uno soltanto di essi;
- dagli eredi, in caso di morte del Proprietario del Veicolo assicurato, purché conviventi con lui al momento del suo decesso;
- dagli utilizzatori di un Veicolo intestato a portatore di handicap purché questi siano registrati sul Libretto/Carta di Circolazione, quali intestatari temporanei per almeno 12 mesi;
- dagli utilizzatori di un Veicolo acquistato in leasing operativo o finanziario o noleggio a lungo termine con contratto maggiore di 12 mesi, se questi sono indicati sul Libretto/Carta di Circolazione del Veicolo alienato, quali intestatari temporanei da almeno 12 mesi;
- in caso di trasferimento di proprietà del Veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica o dalla Società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa;
- da una persona giuridica che ha acquisito la proprietà, in caso di trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione di ramo d'azienda di una Società di persone o capitali proprietaria del Veicolo;
- in caso di mutamento della classificazione del Veicolo assicurato, come, ad esempio, autocarri reimmatricolati come autovetture;



- in caso di veicoli già assicurati all'estero, purché il Contraente consegna una dichiarazione, rilasciata dall'assicuratore estero, che consenta l'individuazione della Classe di merito CU da applicare alla Polizza, secondo quanto indicato nella tabella Criteri di attribuzione della Classe di merito CU.

1. Norme Generali



Se acquisto un ulteriore Veicolo, posso usufruire della mia Classe di merito?

Sì, vediamo qui di seguito in quali casi.

In caso di acquisto di ulteriore Veicolo, di qualsiasi tipologia, da parte del medesimo Proprietario di un Veicolo già assicurato (o di un suo familiare stabilmente convivente), Verti assegna al nuovo Contratto la medesima Classe di merito maturata sul Veicolo già assicurato. È possibile mantenere la stessa Classe di merito se il Proprietario/Locatario, in caso di Veicolo acquistato in leasing, sia una persona fisica, ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo 134 comma 4-bis del Codice delle Assicurazioni – Legge Bersani numero 40 del 02 aprile 2007.



Al momento del rinnovo di un Contratto già in corso posso beneficiare di una Classe di merito più favorevole?

Sì, vediamo qui di seguito in quali casi.

Al momento del rinnovo di un Contratto, **se non ci sono Sinistri con responsabilità principale o paritaria negli ultimi 5 anni**, puoi richiedere l'applicazione della Classe di merito risultante dall'Attestato di Rischio relativo a un altro Contratto in corso di validità di un Veicolo, di qualsiasi tipologia, purché di proprietà della stessa persona fisica o di un familiare stabilmente convivente.

La documentazione da inviare per il riconoscimento della Classe di merito è descritta nell'Allegato 1.

1.4. Invio documentazione e comunicazioni

La documentazione e le comunicazioni contrattuali sono redatte da Verti in lingua italiana e possono essere trasmesse dalla Compagnia al Contraente, e viceversa, tramite posta elettronica o posta cartacea, a seconda della modalità scelta dal Contraente. Verti invierà la corrispondenza nella modalità prescelta, modificandola su semplice richiesta del Contraente.

GESTIONE DEL CONTRATTO E CONDIZIONI GENERALI

1.5. Consegna e controllo documenti

Come indicato al precedente paragrafo 1.1, Verti, ai fini della stipula della Polizza e per svolgere le verifiche precontrattuali, può richiedere al Contraente l'invio della documentazione necessaria alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di preventivo, come ad esempio:

- copia del Libretto o Documento Unico di Circolazione aggiornato con eventuale passaggio di proprietà;
- Dichiarazione di mancata Circolazione del Veicolo;
- ulteriore documentazione in formato leggibile descritta nell'Allegato 1.

1.6. Mancata consegna dei documenti

Ricorda di inviare gli eventuali documenti richiesti

Se Verti ti richiede dei documenti, devi inviarli: in caso contrario, ti potrebbe venire assegnata la Classe di merito CU 18.

1.7. Dichiarazioni inesatte o non veritiere scoperte successivamente alla stipula, ma prima dell'accadimento di un Sinistro

Successivamente alla stipula del Contratto, ma prima dell'accadimento di un Sinistro, se Verti verifica che sono state rese dichiarazioni inesatte o ci sono reticenze da parte del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, la Compagnia può agire ai sensi degli articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 Codice Civile.



Entro 3 mesi dal giorno in cui Verti è venuta a conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o della reticenza, la Compagnia può:

- impugnare il Contratto e chiederne l'annullamento (se il Contraente abbia agito con dolo o colpa grave);
- recedere dal Contratto (se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave).

A titolo esemplificativo, le dichiarazioni inesatte potrebbero riguardare il luogo di Residenza, comune o provincia, del Proprietario/Assicurato o le caratteristiche tecniche del Veicolo. In tali casi Verti ha comunque diritto a richiedere l'importo dei Premi relativi al periodo di Assicurazione in corso fino al momento in cui impugna il Contratto dichiarando di recedervi. In ogni caso, Verti ha diritto al Premio dovuto per il primo anno.

A fronte dell'esercizio dei rimedi contemplati dagli articoli 1892, 1893 e 1894 Codice Civile:

- se il Certificato di Assicurazione ed eventuale Carta Verde non sono stati ancora inviati al Contraente, Verti non procede alla spedizione e non invia la comunicazione della copertura assicurativa alla banca dati SITA;
- se invece il Certificato di Assicurazione ed eventuale Carta Verde sono stati ricevuti dal Contraente, questi è tenuto a restituirli dietro semplice richiesta di Verti, che annullerà la copertura assicurativa dalla banca dati SITA.

1.8. Dichiarazioni inesatte e reticenze scoperte successivamente al Sinistro

Nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenze scoperte successivamente al Sinistro e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, rese dal Contraente e riportate sul preventivo, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile il Risarcimento o l'Indennizzo:

- non sono dovuti in caso di dolo o colpa grave;
- sono ridotti, in mancanza di dolo o colpa grave, in proporzione alla differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti pagato. Nei casi sopra indicati, relativamente alla garanzia di R.C. Auto, **la Compagnia esercita il diritto di Rivalsa, in tutto o in parte, per le somme che ha eventualmente dovuto pagare a Terzi in conseguenza dell'eventuale inopponibilità di eccezioni contrattuali prevista dall'articolo 144 del Codice delle Assicurazioni**. Se i documenti inviati risultano contraffatti o le difformità riscontrate rientrano in una casistica penalmente rilevante, il Contratto può essere risolto di diritto da parte della Compagnia, tramite l'invio di una raccomandata con un preavviso di 15 giorni.

A fronte dell'esercizio dei rimedi contemplati dagli articoli 1892, 1893 e 1894 Codice Civile:

- se il Certificato di Assicurazione ed eventuale Carta Verde non sono stati ancora trasmessi Verti non li invia al Contraente e non comunica la copertura assicurativa alla banca dati SITA;
- se il Certificato di Assicurazione ed eventuale Carta Verde sono stati ricevuti dal Contraente, questi è tenuto a restituirli dietro semplice richiesta da Verti, che annullerà la copertura assicurativa dalla banca dati SITA.

1.9. Aggravamento di Rischio

Per l'intera durata della Polizza, il Contraente è tenuto a comunicare a Verti qualsiasi variazione dei dati che può modificare la valutazione del Rischio e la relativa quantificazione del Premio.

Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la Perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo e la cessazione dell'Assicurazione, ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

In tali ipotesi, relativamente alla garanzia di R.C. Auto, la Compagnia, esercita il diritto di Rivalsa, in tutto o in parte, per le somme che ha dovuto pagare a Terzi, ai sensi dell'articolo 144 del Codice delle Assicurazioni.

Se il Premio effettivamente dovuto è superiore a quello pagato dal Contraente, Verti può inviare al Contraente, entro il termine di 90 giorni dal quale Verti è venuta a conoscenza dell'aggravamento del Rischio, la stessa può inviare un'appendice integrativa di Polizza, indicando la differenza di Premio e comunicando sinteticamente al Contraente i motivi del ricalcolo. In tal caso, **il Contraente deve provvedere al pagamento delle differenze di Premio entro 15 giorni dalla richiesta**. Se, invece, il Premio effettivamente dovuto è inferiore a quello pagato dal Contraente, entro il medesimo termine di 90 giorni, la Compagnia emette un'appendice integrativa di Polizza e corrisponde al Contraente la differenza tra quanto pagato e quanto dovuto.

Fermo restando quanto sopra, **Verti si riserva il diritto di impugnare il Contratto o di recedervi, secondo quanto previsto dal Codice Civile e di non inviare i documenti di Polizza, se non sono stati ancora trasmessi.**

1.10. Garanzie Danni al Veicolo

Se il Contraente acquista una delle seguenti garanzie Danni al Veicolo (capitolo 3):



- Incendio e Furto (paragrafo 3.1)
- Collisione (paragrafo 3.2)
- Eventi naturali (paragrafo 3.4)
- Cristalli (paragrafo 3.5).

Verti può effettuare un'ispezione del Veicolo prima del perfezionamento del Contratto.

Se il Contraente si rifiuta di far ispezionare il Veicolo o non si presenta all'appuntamento concordato per l'ispezione, il Contratto non può perfezionarsi includendo le garanzie dirette e riferite ai danni del Veicolo.

1.11. Carta internazionale di Assicurazione dei veicoli a motore (Carta Verde)

La Carta Verde è il certificato internazionale di Assicurazione che consente ad un Veicolo di entrare e circolare in un Paese estero in regola con l'obbligo dell'Assicurazione per la R.C. Auto (Responsabilità Civile Automobilistica).

La Carta Verde è emessa sotto la responsabilità dell'Ufficio Nazionale di Assicurazione del Paese d'immatricolazione del Veicolo ed è rilasciata dalla Compagnia insieme alla Polizza o può essere richiesta dal Contraente.

1.12. Duplicato del Certificato e della Carta Verde



Non ho più il Certificato e la Carta Verde: posso avere un duplicato?

Sì, nel caso in cui il Certificato o la Carta Verde si siano accidentalmente deteriorati, siano stati persi o rubati, puoi richiedere un duplicato.

In caso di furto o smarrimento, la Compagnia può richiederti una copia della denuncia presentata alle Autorità competenti.

1.13. Obbligo distruzione di Certificato e Carta Verde

In caso di modifiche al Contratto, la Compagnia può chiedere al Contraente di distruggere il Certificato e la Carta Verde. Il Contraente, se non distrugge il Certificato e la Carta Verde, deve rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato dalla Compagnia a Terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione.

1.14. Attestazione dello stato di Rischio

L'Attestato di Rischio è un documento dematerializzato ed è disponibile online nell'area personale my Verti del Cliente. L'Attestato di Rischio è utilizzato nell'ambito delle Assicurazioni R.C. Auto e riporta: i Sinistri causati dal Veicolo (a prescindere dal Conducente) e pagati dalle Compagnie negli ultimi 10 anni, la Classe di merito Interna di ciascuna impresa e la Classe di merito di conversione universale (CU), di provenienza e di assegnazione.

Obbligo di consegna dell'Attestato di Rischio al Contraente

Entro 30 giorni da ciascuna scadenza annuale del Contratto, la Compagnia mette a disposizione del Contraente o, se persona diversa, dell'Avente diritto, l'Attestato di Rischio:

- a) qualunque sia la forma tariffaria secondo la quale il Contratto è stato stipulato;
- b) nel caso di sospensione della garanzia in corso di Polizza e successiva riattivazione, con riferimento alla nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione;
- c) in caso di Furto, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita o demolizione, cessazione definitiva della Circolazione del Veicolo, avvenuti dopo la conclusione del periodo di osservazione, cioè nei 60 giorni antecedenti la scadenza del Contratto;
- d) nei casi di vendita del Veicolo, avvenuta dopo la conclusione del Periodo di osservazione, cioè nei 60 giorni antecedenti la scadenza del Contratto, se chi ha alienato il Veicolo ha esercitato la facoltà di risoluzione o di cessione del Contratto.

Gli Aveni Diritto possono richiedere in qualunque momento l'Attestato di Rischio relativo agli ultimi 10 anni. In tal caso la Compagnia, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, invia tramite e-mail l'Attestato di Rischio che riporta l'ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si è concluso il Periodo di osservazione.

L'Attestazione non può essere rilasciata se il Contratto ha avuto durata inferiore al Periodo di osservazione.

Modalità di consegna

La Compagnia mette a disposizione del Contraente l'Attestato di Rischio nell'Area Riservata my Verti sul sito www.verti.it dove può essere consultato e scaricato sul proprio dispositivo.



MODIFICHE AL CONTRATTO

1.15. Adempimenti necessari

Il Contraente può apportare delle modifiche al Contratto solo se:

- ha già inviato i documenti richiesti al paragrafo 1.5;
- per ciascuna garanzia, la regolazione del Premio relativa alla durata residua della Polizza viene calcolata con la stessa tariffa della Polizza sostituita e può dar luogo ad un rimborso o ad una integrazione del Premio;
- non è comunque previsto il rimborso di tasse e oneri parafiscali già pagati nella Polizza sostituita;
- in caso di integrazione del Premio, il Contratto di sostituzione ha decorrenza alle ore 24.00 del giorno di pagamento dell'integrazione;
- in caso di sostituzione per cambio Veicolo, qualora il Contraente richieda una decorrenza oraria, la nuova Polizza avrà decorrenza dall'orario indicato. Questo potrà accadere solo nel caso in cui la procedura di acquisto avvenga in un orario antecedente all'orario di inizio copertura;
- l'offerta di garanzie accessorie aggiuntive rispetto a quelle già presenti nella Polizza sostituita è facoltativa per la Compagnia.

Le modifiche che possono essere apportate al Contratto e le relative modalità sono illustrate nella tabella riportata nell'Allegato 2.

1.16. Sostituzione con un altro Veicolo



Cosa succede se cambio il Veicolo?

In corso di Polizza, puoi **sostituire il veicolo assicurato mantenendo la Classe di merito maturata**. Potrà esserci un adeguamento del premio e quindi la necessità di effettuare un nuovo pagamento o di ricevere un rimborso. Ti invieremo i nuovi documenti contrattuali, validi fino alla fine della Polizza ordinaria. **Dopo la sostituzione del veicolo, dovrai distruggere la Carta Verde e il Certificato.**

La Classe di merito segue sempre le regole di Conservazione della Classe di merito maturata indicate al paragrafo 1.3.

Nel caso di richiesta di sostituzione del Veicolo assicurato con un Veicolo appartenente ad altra tipologia, il Contratto verrà assegnato:

- alla Classe di merito CU 14, se il nuovo Veicolo da assicurare è un'autovettura, un motociclo, un ciclomotore o un taxi fatta salva l'applicazione dell'articolo 134 comma 4bis del CAP, nel caso di proprietà di altro Veicolo;
- alle forme tariffarie Franchigia fissa ed assoluta e Tariffa Fissa, se il nuovo Veicolo da assicurare appartiene a una tipologia differente da autovettura, motociclo, ciclomotore, furgone o taxi. Per maggiori informazioni, vedi il Set Informativo Multisetore, disponibile sul sito www.verti.it.

Le garanzie saranno operanti dalla data di decorrenza indicata in Polizza se non è richiesta integrazione di Premio, altrimenti le garanzie saranno operanti dalle ore 24:00 del giorno di pagamento dell'integrazione. Contestualmente all'emissione della Polizza, la Compagnia invierà al Contraente i nuovi documenti assicurativi.

1.17. Sospensione delle garanzie in corso di Polizza



Posso sospendere la Polizza?

Sì, puoi sospendere le garanzie fino al giorno prima della scadenza della Polizza.

La sospensione non comporta il pagamento di nessun onere aggiuntivo.

L'Avente diritto può richiedere la sospensione se:

- indica nella richiesta anche la data di fine sospensione;
- la durata massima della sospensione: per l'intero periodo di Polizza, è pari a massimo 10 mesi (11 mesi nel caso di veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico);
- la Polizza non è mai stata sospesa; la sospensione può essere richiesta 1 sola volta durante la validità della Polizza.

L'Avente diritto può richiedere la sospensione del Contratto inviando la richiesta tramite la propria area riservata my Verti sul sito www.verti.it.

La sospensione ha decorrenza dalle ore 24:00 della data di invio della richiesta di sospensione.

Verti comunica alla Banca Dati SITA l'interruzione della copertura assicurativa.



1.18. Riattivazione delle garanzie

La data di riattivazione viene comunicata dal Cliente con la richiesta di sospensione e ha comunque effetto dalle ore 24:00 del giorno stesso indicato dal Cliente.

La riattivazione della Polizza è automatica e può essere richiesta anche su un altro Veicolo, secondo quanto indicato nel paragrafo 3. "Conservazione della Classe di merito maturata". **Se è necessario integrare il Premio, la riattivazione viene effettuata dopo il pagamento dell'integrazione richiesta.**

La riattivazione prevede l'emissione di nuovi documenti. **Per tutta la durata della sospensione rimane sospeso anche il Periodo di osservazione** relativo alle regole evolutive della Classe di merito (formula Bonus Malus). Il Periodo di osservazione riprende a decorrere dal momento della riattivazione.

La scadenza della Polizza viene prorogata per un periodo pari a quello della sospensione.

L'Avente diritto può richiedere di anticipare o posticipare la data di riattivazione del Contratto sospeso inviando richiesta dalla propria area riservata my Verti sul sito www.verti.it.

Termini per la richiesta di posticipo della riattivazione:

- a) **entro 10 giorni** prima della scadenza del periodo di sospensione in corso;
- b) **entro 5 giorni** prima della scadenza del periodo di sospensione in corso, **per veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico** iscritti negli appositi registri.

La Polizza viene riattivata in base alla tariffa applicata al Contratto sospeso, se Contraente e Proprietario rimangono invariati. Il Premio pagato e non goduto, compresa l'eventuale integrazione richiesta al momento della riattivazione, viene conguagliato sul Premio della Polizza riattivata.

In caso di Polizza con frazionamento del Premio, Verti richiede il pagamento delle rate di Premio dovute.

Se il Contraente chiede la risoluzione del Contratto per alienazione, demolizione, esportazione definitiva o cessazione della Circolazione del Veicolo avvenuti contestualmente o successivamente alla sospensione della Polizza e regolarmente documentati, Verti rimborsa la parte di Premio relativa alla R.C. Auto per il periodo di Rischio non corso (relativo, quindi ai giorni di Polizza che rimangono fino alla scadenza di Polizza). Il rimborso del Premio è effettuato al netto dell'imposta e del contributo sanitario nazionale. Il Contraente può ottenere il rimborso del Premio anche successivamente, **purché la richiesta venga effettuata entro 24 mesi dalla data di sospensione.**

1.19. Trasferimento di proprietà del Veicolo assicurato

In caso di trasferimento di proprietà del Veicolo assicurato, il Contraente è tenuto a comunicarlo tempestivamente a Verti. Il trasferimento di proprietà del Veicolo determina uno dei seguenti effetti:

- a) **Sostituzione con altro Veicolo:** la persona che perde la proprietà del Veicolo può chiedere che il Contratto sia reso valido per un altro Veicolo di sua proprietà della medesima tipologia del Veicolo alienato. Verti rilascia i nuovi documenti assicurativi e procede all'eventuale aumento o diminuzione del Premio.
- b) **Cessione del Contratto:** la richiesta di cessione di Contratto **deve avvenire contestualmente al passaggio di proprietà o comunque entro massimo 7 giorni**. In tal caso, Verti invia al Cessionario i nuovi documenti contrattuali. Il Cessionario avrà diritto a mantenere la classe CU, risultante dall'ultimo Attestato di Rischio maturato sino alla scadenza del Contratto ceduto. **Il Contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e non prevede il rilascio dell'Attestato di Rischio al Cessionario. Per assicurare lo stesso Veicolo, il nuovo Proprietario deve stipulare una nuova Polizza a cui viene assegnata la Classe di merito CU 14, secondo quanto disposto dall'articolo 134 comma 4-bis del Codice delle Assicurazioni Private. Il Contraente deve distruggere la Carta Verde e il Certificato. In caso contrario la Compagnia esercita azione di Rivalsa per gli importi pagati a Terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tali documenti.**
- c) **Risoluzione del Contratto**, come indicato al successivo paragrafo **Errore**. **L'origine riferimento non è stata trovata.**

1.20. Risoluzione del Contratto

1) Il Contratto può essere risolto:

- su richiesta del Contraente, in caso di comprovata cessazione del Rischio per vendita, consegna in conto vendita, esportazione definitiva, demolizione e cessazione della pubblica Circolazione del Veicolo. Il Contratto è risolto dalle ore 24:00 del giorno in cui il Veicolo è stato alienato;
- per mutuo consenso tra la Compagnia e il Contraente, se non ci sono Sinistri di qualsiasi tipo. Il Contratto è risolto dalla data di invio della richiesta di risoluzione consensuale con dichiarazione di aver distrutto il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde.



In tutte le ipotesi sopra indicate, in presenza di regolarità amministrativa e contabile del Contratto, Verti rimborsa al Contraente la parte di Premio R.C. Auto per il periodo di Rischio non corso, al netto dell'imposta e del SSN. Il rimborso avviene tramite bonifico bancario oppure con accredito su carta di credito.

Il rimborso del Premio pagato e non goduto viene calcolato dalla data della consegna in conto vendita del Veicolo e viene effettuato solo dopo la ricezione di tutta la documentazione richiesta.

2) Il Contratto deve essere risolto in caso di:

- decesso del Proprietario del Veicolo e conseguente trasferimento di proprietà a un erede non convivente con il *de cuius* al momento del decesso. Se il Contraente di Polizza è una persona diversa dal Proprietario del Veicolo e se vi è regolarità amministrativa e contabile del Contratto, Verti rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa a tutte le garanzie riferite ai danni diretti del Veicolo presenti nel Contratto, al netto dell'imposta e del contributo SSN. Il rimborso è effettuato a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di risoluzione, accompagnata dalla seguente documentazione:
 - dichiarazione di distruzione del Certificato di Assicurazione e della Carta Verde;
 - Certificato di morte.
- Decesso del Proprietario del Veicolo e Contraente della Polizza. Se vi è regolarità amministrativa e contabile del Contratto, Verti rimborsa all'erede la parte di Premio relativa a tutte le garanzie riferite ai danni del Veicolo presenti nel Contratto al netto dell'imposta e del contributo SSN. Il rimborso è effettuato a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di risoluzione, accompagnata dalla seguente documentazione:
 - dichiarazione di distruzione del Certificato di Assicurazione e della Carta Verde;
 - certificato di morte;
 - documento comprovante la qualità di erede.
- In caso di Furto o di Appropriazione indebita il contratto è risolto dal giorno successivo alla data della denuncia presentata alle Autorità competenti. Il Contraente deve inviare alla Compagnia copia della denuncia di furto/appropriazione indebita; Verti rimborsa al Contraente la parte di Premio R.C. Auto per il periodo di rischio non corso, al netto dell'imposta e del contributo SSN.

1.21. Recesso del Contratto su richiesta del Contraente (diritto di Recesso)

Il Contraente può esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni di calendario dalla data di decorrenza del Contratto (articolo 59-octies del Codice del Consumo), solo in assenza di sinistri, senza penali e senza dover indicare il motivo, Verti rimborsa l'intero Premio pagato.

1.22. Obbligo di distruzione di Certificato e Carta Verde

Le indicazioni contenute in questo paragrafo sono applicate in tutti i casi in cui, a seguito di modifica del contratto viene esplicitamente richiesto al Contraente di distruggere il Certificato e la Carta Verde.

Se il Contraente non distrugge il Certificato e la Carta Verde deve rimborsare integralmente quanto pagato da Verti a terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione.

1.23. Reclami

Ti ricordiamo che una richiesta di chiarimenti o di assistenza non è un reclamo. Per questi casi, e per qualunque necessità di avere informazioni o supporto, puoi contattare, **dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00 e sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00:**

- Servizio Preventivi: +390236617001
- Servizio Rinnovi: +390236617100
- Servizio Clienti: +390236617100
- Servizio Sinistri: +390236617100.

I nostri consulenti sono a tua disposizione per offrirti supporto e chiarimenti. Inoltre, puoi consultare le FAQ sul sito www.verti.it oppure accedere all'area personale my Verti.

Nel caso invece fossi insoddisfatto del servizio offerto e volessi presentare reclamo, ti chiediamo di inoltrarlo attraverso:

- form dedicato disponibile nell'apposita sezione reclami del sito,
- posta all'indirizzo **Verti – Ufficio Reclami – via A. Volta 16 – 20093 Cologno Monzese (MI).**

In assenza di riscontro entro 45 giorni o nel caso questo non fosse ritenuto soddisfacente, è possibile rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), allegando la documentazione



relativa al reclamo presentato alla Compagnia. Le informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo a IVASS e l'apposito modello da utilizzare sono reperibili sul sito www.ivass.it/Consumatori, alla sezione Reclami. Ai sensi del Regolamento IVASS numero 24 del 19 maggio 2008, indichiamo di seguito le specifiche sulla modalità di gestione dei reclami relativi al comportamento degli Intermediari Assicurativi.

Reclami relativi al comportamento degli Intermediari Assicurativi anche a titolo accessorio (iscritti in Sezione A o F del RUI) e dei loro dipendenti e collaboratori.

Verti gestirà i reclami presentati con riferimento ai comportamenti degli Agenti di cui si avvale e degli Intermediari a titolo accessorio che operano su incarico della stessa Compagnia per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, inclusi i reclami relativi ai comportamenti dei loro dipendenti e collaboratori, entro il termine massimo di 45 giorni. Tale termine potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.

Reclami relativi al comportamento degli altri Intermediari Assicurativi (Iscritti in Sezione B e D del RUI) e dei loro dipendenti e collaboratori.

I reclami relativi al solo comportamento degli intermediari iscritti nella sezione B e D del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (Broker e Banche) coinvolti nel ciclo operativo della Compagnia, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario, entro il termine massimo di 45 giorni, e potranno essere a questi indirizzati direttamente.

Qualora il reclamo dovesse pervenire a Verti, la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché analizzi il reclamo e dia riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.

1.24. Regime fiscale

Alle garanzie presenti in Contratto si applica il seguente regime fiscale:

GARANZIE	IMPOSTE
RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO	23.00% ⁽¹⁾
INCENDIO E FURTO	13.50%
COLLISIONE	13.50%
EVENTI NATURALI	13.50%
CRISTALLI	13.50%
INFORTUNI DEL CONDUCENTE	12.50%
TUTELA LEGALE	12.50%
ASSISTENZA STRADALE	12.50%

(1) AVVERTENZA: in base all'articolo 17 del Decreto Legislativo 6 maggio 2011 numero 68, le Province possono variare l'aliquota base della R.C. auto con un'oscillazione massima di 3,5 punti percentuali in aumento o in diminuzione. Per verificare l'aliquota applicata dalla Provincia di Residenza del Proprietario del Veicolo consultare il sito internet del Governo www.finanze.gov.it.

1.25. Diritto d'accesso agli atti della Compagnia

Verti, ai sensi dell'articolo 146 del Codice delle Assicurazioni e del relativo Regolamento attuativo Decreto Ministeriale numero 191/2008, gestisce la richiesta di accesso agli atti entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, inviando copia dei documenti.

NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI

1.26. Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro R.C. Auto, il Contraente deve informare Verti entro 3 giorni dall'evento o da quando ne viene a conoscenza. È possibile denunciare un Sinistro dalla propria area personale my Verti o chiamando il numero 0236617010.

(1) Comprensivo del contributo SSN del 10.50%.



In alternativa, si può inviare una comunicazione scritta a **Verti Assicurazioni S.p.A., Ufficio Sinistri, via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI)**.

Il Conducente deve sempre compilare e sottoscrivere il Modulo blu/CAI (Constatazione amichevole di Incidente), anche se non firmato dalla controparte. Il Modulo blu/CAI permette di raccogliere tutti gli elementi utili, con particolare riguardo a: data, ora e luogo di avvenimento del Sinistro, modalità di accadimento, targhe dei veicoli coinvolti e dati anagrafici dei rispettivi Conducenti ed estremi delle coperture assicurative.

Il Modulo blu/CAI va compilato anche nel caso in cui il Conducente non abbia subito un danno o sia lui interamente responsabile del Sinistro.

Sulla copertina del Modulo blu/CAI sono riportate tutte le informazioni per la sua compilazione e su come comportarsi al momento del Sinistro.

Durante la denuncia telefonica Verti indica le modalità di invio del Modulo blu/CAI e di ogni altro documento ritenuto necessario dalla Compagnia.

Il Modulo blu/CAI può essere compilato anche in formato digitale al seguente link www.cai.verti.it sottoscritto con firma elettronica avanzata, avendo piena validità legale alternativa al formato cartaceo.

Per la denuncia di Sinistro per le garanzie diverse dalla R.C. Auto è necessario informare Verti entro 3 giorni dall'evento o da quando il Contraente ne viene a conoscenza.

È possibile denunciare un Sinistro dalla propria area personale my Verti o chiamando il numero 0236617010.

In alternativa, si può inviare una comunicazione scritta a **Verti Assicurazioni S.p.A., Ufficio Sinistri, via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI)**.

1.27. Incidenti stradali con controparti estere

L'Assicurato, dopo aver sporto denuncia telefonica, chiamando il numero 0236617010, dovrà procedere come di seguito indicato.

Incidente sul territorio italiano con controparte estera

In caso di Sinistro R.C. Auto se il Veicolo assicurato rimane coinvolto sul territorio italiano in un Incidente con un Veicolo con targa estera, l'Assicurato deve inviare la richiesta di Risarcimento all'UCI (Ufficio Centrale Italiano) tramite lettera Raccomandata A/R da indirizzare in Corso Sempione 39, 20145 Milano oppure tramite PEC a uci@pec.ucimi.it.

L'UCI, ricevuta la richiesta, comunica il nome della Compagnia incaricata di liquidare il danno.

Si ricorda che l'UCI non ha alcuna competenza per incidenti provocati da veicoli muniti di targa italiana anche se assicurati con una Compagnia estera

Incidente sul territorio estero con controparte estera

In caso di Sinistro R.C. Auto, se il Veicolo assicurato è coinvolto sul territorio estero in un Incidente con un Veicolo con targa estera, l'Assicurato deve inviare la richiesta di Risarcimento al Bureau dello Stato dove è avvenuto l'Incidente (organismo equivalente all'UCI italiano). Se il Veicolo estero coinvolto nell'Incidente è immatricolato in uno Stato dello Spazio Economico Europeo la richiesta di Risarcimento potrà essere inviata alla Compagnia italiana che rappresenta quella straniera. Per individuare l'Impresa di assicurazione corretta, l'Assicurato deve rivolgersi a CONSAP S.p.A., Centro informazioni sito internet <https://portale.consap.it>. Si ricorda che, in questa casistica, l'UCI non ha alcuna competenza.

Incidente sul territorio estero con controparte non identificata o non assicurata

In caso di Sinistro R.C. Auto avvenuto con un Veicolo non identificato o di cui risulti impossibile identificare l'Assicuratore entro 2 mesi dal Sinistro, la richiesta di Risarcimento deve essere rivolta a **CONSAP S.p.A.** Dal 2003 la CONSAP, che gestisce il Fondo di Garanzia per le vittime della Strada, svolge il ruolo di Organismo di Indennizzo italiano previsto dalla IV Direttiva Auto (2000/26/CE), agevolando le persone lese residenti in Italia a ottenere il Risarcimento dei danni subiti a seguito di un Sinistro R.C. Auto accaduto all'estero in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo.

DISPOSIZIONI DI LEGGE

1.28. Oneri fiscali e di Legge

Gli oneri fiscali e gli altri oneri stabiliti per Legge relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.



1.29. Foro competente

In caso di controversie, il foro competente sarà quello del luogo di Residenza o della sede legale del Contraente.

1.30. Sanction clause

La Compagnia è esonerata dall'obbligo di prestare la copertura assicurativa e di risarcire o indennizzare qualsiasi richiesta di Risarcimento e comunque di eseguire qualsiasi prestazione prevista nella Polizza se e nella misura in cui tale copertura, il pagamento del Risarcimento o dell'Indennizzo o l'esecuzione della prestazione esponga la Compagnia o i propri riassicuratori a sanzioni, divieti o restrizioni previste da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni di natura commerciale o economica in base a leggi o regolamenti di qualunque Paese dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

1.31. Rinvio alle norme di legge

Il Contratto è disciplinato dalla Legge italiana e per quanto non è diversamente specificato valgono le norme di legge.

1.32. Termine di prescrizione

Il termine entro il quale si prescrive il diritto verso il responsabile al Risarcimento dei danni provocati dalla Circolazione di veicoli a motore è di 2 anni (articolo 2947 del Codice Civile), salvo che il fatto costituisca reato e che per il reato sia stabilita una prescrizione più lunga. I diritti che derivano dal Contratto di Assicurazione, compreso quello al Risarcimento del danno, possono essere fatti valere entro 2 anni dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il Risarcimento all'Assicurato o ha promosso l'azione contro di questi (articolo 2952 del Codice Civile) e dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.



2. Responsabilità Civile Auto

La garanzia Responsabilità Civile Auto è sempre presente nel Contratto quale garanzia principale, obbligatoria per legge per poter circolare con il tuo veicolo.

Verti si impegna a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, sono eventualmente dovute a titolo di Risarcimento dei danni involontariamente arrecati a Terzi, dalla Circolazione del Veicolo descritto nella Scheda di Polizza.

La garanzia R.C. Auto copre i danni causati dalla Circolazione a prescindere dall'area in cui il Veicolo è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento.

La Polizza è stipulata in forma Bonus Malus che prevede:

- riduzioni di Premio in assenza di Sinistri nel Periodo di osservazione;
- maggiorazioni di Premio in presenza di Sinistri nel Periodo di osservazione o nel caso in cui Verti, tramite la Procedura di riciclo dei Sinistri tardivi, riceva indicazione da un'altra Compagnia di assicurazione che il Veicolo è stato coinvolto in Sinistri, per i quali è stata accertata la responsabilità principale del Conducente del Veicolo assicurato con pagamento di risarcimenti fuori dal Periodo di osservazione.

2.1. Soggetti esclusi

Per legge non sono considerati Terzi e non sono coperti dalla garanzia R.C. Auto:

- **il Conducente del Veicolo responsabile del Sinistro**, per i danni a persona e a Cose;
- **il Proprietario del Veicolo, l'Usufruttuario, l'Acquirente con patto di riservato dominio, il Locatario di Veicolo in leasing**, per i danni a Cose;
- **il coniuge non legalmente separato**, il convivente, gli ascendenti e discendenti legittimi (naturali o adottivi) del Conducente e del Proprietario del Veicolo, dell'Usufruttuario, dell'Acquirente con patto di riservato dominio, e del Locatario di Veicolo in leasing, per i danni a Cose;
- **gli affiliati, i parenti e gli affini entro il terzo grado** del Conducente e del Proprietario del Veicolo, dell'Usufruttuario, dell'Acquirente con patto di riservato dominio, e del Locatario per Veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a Cose;
- **i Soci a responsabilità illimitata**, se l'Assicurato è una Società, i loro conviventi se a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, gli ascendenti e discendenti legittimi (naturali o adottivi), gli affiliati, i parenti e affini entro il terzo grado, per i danni a Cose.

2.2. Condizioni aggiuntive sempre operanti senza il pagamento di un Premio aggiuntivo

Ci sono delle condizioni aggiuntive nella tua Polizza: vediamole in dettaglio.

- **Parziale rinuncia alla Rivalsa in caso di ebbrezza.** A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione al paragrafo 2.6 "Esclusioni e rivalse", se il Veicolo assicurato è guidato da una persona in stato di ebbrezza, **solo ed esclusivamente per il primo Sinistro**, Verti **limita la Rivalsa nei confronti del Proprietario e del Conducente a € 2.500**.

ESEMPIO RIVALSA EBBREZZA: € 2.500

Verti può esercitare Rivalsa nei confronti dell'Assicurato per recuperare, in tutto o in parte, le somme versate ai terzi danneggiati per il Risarcimento del danno quando l'Incidente è avvenuto in violazione delle regole del Contratto. Per esempio, se al momento del Sinistro il Veicolo è guidato da un Conducente in stato di ebbrezza, solo per il primo Sinistro, Verti richiede la restituzione di € 2.500 se quanto corrisposto ai terzi danneggiati a titolo di Risarcimento è pari o superiore a questo importo.

Per i Sinistri successivi che si dovessero verificare in stato di ebbrezza del Conducente. Verti applica la Rivalsa totale richiedendo interamente la restituzione delle somme corrisposte a terzi.



- **Responsabilità civile trasportati.** La Polizza copre la Responsabilità civile dei trasportati se procurano involontariamente danni a Terzi durante la Circolazione del Veicolo assicurato. Sono esclusi i danni al Veicolo assicurato e agli altri occupanti del Veicolo stesso. La garanzia è prestata entro i limiti previsti in Polizza per la garanzia di Responsabilità civile obbligatoria.
- **Guida con patente scaduta o con patente estera non convertita.** A parziale deroga di quanto già disposto al successivo paragrafo 2.3, Verti limita la Rivalsa fino a un massimo di € 2.500 nei confronti del Proprietario e del Conducente del Veicolo assicurato se il Conducente, pur essendo in possesso di idonea patente, omette involontariamente di:
 - rinnovarla, ma ne ottiene il rinnovo entro 6 mesi dalla data del Sinistro;
 - effettuare la conversione, quando normativamente previsto, ma ne ottiene il rilascio entro 6 mesi dalla data del Sinistro.
- **Traino rimorchio.** L'Assicurazione copre anche la Responsabilità civile per i danni causati a Terzi dal traino di eventuali rimorchi, se effettuato in osservanza delle vigenti disposizioni in materia e in base alle indicazioni riportate sui documenti di Circolazione del Veicolo assicurato.

2.3. Conducente di età inferiore a 26 anni

La garanzia R.C. Auto è valida nei casi in cui alla guida del Veicolo vi sia un Conducente di almeno 26 anni di età (opzione Guida Esperta). Il Contraente può comunque richiedere che la copertura non abbia limitazioni di guida selezionando l'opzione Guida Libera all'atto della stipula del Contratto.

Se al momento del Sinistro il Veicolo è guidato da un Conducente di età inferiore a 26 anni e nella Polizza risultano autorizzati alla guida solo i Conducenti che abbiano compiuto 26 anni di età, la Compagnia può esercitare il proprio diritto di Rivalsa per le somme pagate a Terzi, ai sensi dell'articolo 144 del Codice delle Assicurazioni.

Solo per il primo Sinistro, la Rivalsa è limitata fino a un massimo di € 5.000. Verti non esercita il diritto di Rivalsa se il Veicolo, al momento del Sinistro, è guidato da un addetto alla riparazione del Veicolo nell'esercizio delle sue funzioni oppure se l'Assicurato ha perso la disponibilità del mezzo a seguito di fatto doloso di Terzi penalmente perseguibile (Furto).

ESEMPIO RIVALSA PER GUIDA < 26 ANNI: € 5.000

Verti può esercitare Rivalsa nei confronti dell'Assicurato per recuperare, in tutto o in parte, le somme versate ai terzi danneggiati per il Risarcimento del danno quando l'Incidente è avvenuto in violazione delle regole del Contratto. Per esempio, se al momento del Sinistro il Veicolo è guidato da un Conducente di età inferiore a 26 anni e nella Polizza risultano autorizzati alla guida solo i Conducenti di età maggiore di 26 anni, Verti richiede la restituzione di € 5.000 se quanto corrisposto ai terzi danneggiati a titolo di Risarcimento è pari o superiore a questo importo.

2.4. Estensione territoriale

La garanzia R.C. Auto è operante nei seguenti Stati:

- Repubblica Italiana;
- Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino;
- Stati aderenti all'Unione Europea;
- Andorra, Bosnia Erzegovina, Islanda, Liechtenstein, Montenegro, Norvegia, Principato di Monaco, Regno Unito, Serbia e Svizzera;
- **altri Stati elencati (non barrati) nel Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde).**

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di Assicurazione per il quale sono stati pagati il Premio o la rata di Premio.

Se la Polizza non è più valida o è stata sospesa nel corso del periodo di Assicurazione e prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a distruggerla. Verti esercita il diritto di Rivalsa per le somme che ha eventualmente pagato a terzi a causa del mancato rispetto di tale obbligo.

2.5. Gestione delle vertenze

Verti assume a nome dell'Assicurato la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze, **fino a quando ne ha interesse**, in tutte le sedi dove si discute del Risarcimento del danno, incaricando, se necessario, legali o tecnici. Verti ha anche facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. **La Compagnia non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.**



2.6. Esclusioni e Rivalse

La garanzia R.C. Auto non è valida:

- se il Conducente non è abilitato alla guida, a norma delle disposizioni in vigore o che sia abilitato ma non abbia osservato i limiti o le condizioni previste dalla legge o salvo quanto indicato al paragrafo 2.2;
- se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della Carta di Circolazione, per i danni ai terzi trasportati;
- se il veicolo è guidato da una persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti oppure da persona cui è stata applicata la sanzione ai sensi degli articoli 186, 186 bis e 187 del codice della Strada e successive modifiche, salvo quanto previsto al paragrafo 2.2;
- se il Veicolo adibito ad uso privato è utilizzato come scuola guida e l'esercitazione non è svolta ai sensi delle vigenti norme di legge;
- se il Conducente ha meno di 26 anni in caso di opzione Guida Esperta. La Rivalsa è limitata a € 5.000 solo per il primo Sinistro;
- se il Veicolo circola in piste o circuiti privati oppure partecipa a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- in caso di dolo del Conducente;
- nel caso di Veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza o il Veicolo non è guidato dal Proprietario o suo dipendente;
- per i danni causati a terzi da Veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo ai sensi dell'articolo 214 del vigente Codice della Strada;
- nel caso di Veicolo con targa prova, se la Circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti;
- in caso di danni provocati da Veicoli alimentati a metano o GPL (anche se in alternativa ad altre forme di alimentazione) e avvenuti in aree ove l'accesso di detti Veicoli è vietato a termini di legge.

Nei casi sopra elencati e in tutti gli altri in cui è applicabile l'articolo 144 del Codice delle Assicurazioni, la Compagnia potrà esercitare il diritto di Rivalsa per le somme che ha eventualmente dovuto pagare a terzi.

2.7. Norme per la liquidazione dei danni

In caso di Sinistro R.C. Auto, è necessario informare Verti entro 3 giorni dall'evento o da quando se ne viene a conoscenza. Si può denunciare un Sinistro dalla propria area personale my Verti o chiamando il numero 0236617010. In alternativa, si può inviare una comunicazione scritta a Verti Assicurazioni S.p.A., Ufficio Sinistri, via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI)

Il Conducente deve sempre compilare e sottoscrivere il Modulo blu/CAI (Constatazione amichevole di Incidente), anche se non firmato dalla controparte, in modo da raccogliere tutti gli elementi utili, con particolare riguardo a: data, ora e luogo di avvenimento del Sinistro, modalità di accadimento, targhe dei veicoli coinvolti e dati anagrafici dei rispettivi Conducenti ed estremi delle coperture assicurative.

Il Modulo blu/CAI va compilato anche se il Conducente non ha subito un danno o è lui interamente responsabile del Sinistro. Sulla copertina del Modulo blu/CAI sono riportate tutte le informazioni per la sua compilazione e su come comportarsi al momento del Sinistro.

Durante la denuncia telefonica Verti indicale modalità di invio del Modulo blu/CAI e di ogni altro documento ritenuto necessario dalla Compagnia.

Procedura per il Risarcimento del danno

Per i Sinistri avvenuti a partire dal 1° febbraio 2007 si applica la procedura di Risarcimento diretto, nei casi previsti dal Codice delle Assicurazioni. Verti risarcisce il proprio Assicurato non responsabile, in tutto o in parte, per i danni subiti in caso di Incidente.

Per tale motivo devi richiedere il Risarcimento del danno direttamente a Verti e non all'assicuratore del Veicolo responsabile.

La Card si applica se:

- il Sinistro è causato da un urto diretto che non coinvolga più di 2 veicoli;
- il Conducente riporta lesioni sino al 9% d'Invalidità permanente;
- il luogo di accadimento del Sinistro si trova in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
- i veicoli coinvolti sono immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;



- i veicoli sono assicurati con Compagnie che hanno sede legale in Italia o che esercitano l'Assicurazione obbligatoria della R.C. Auto e aderiscono al sistema del Risarcimento diretto, ai sensi degli articoli 23 e 24 del Codice delle Assicurazioni.

I termini per la formulazione dell'offerta da parte di Verti, conteggiati dalla data di ricezione della richiesta di Risarcimento danni completa di tutta la documentazione richiesta dalla legge sono:

- 30 giorni, per i danni al Veicolo e alle Cose, ma solo se è stata sottoscritta la CAI (Modulo di constatazione amichevole) da entrambi i conducenti;
- 60 giorni se il modulo CAI è firmato solo dal Conducente e si sono verificati danni a Cose o al Veicolo;
- 90 giorni, per i Sinistri con danni alle persone.

La Compagnia si impegna ad effettuare il pagamento entro 15 giorni dal momento in cui l'Assicurato dichiara di accettare l'offerta.

2.8. Facoltà del Contraente di rimborsare l'importo liquidato per un Sinistro R.C. Auto

Al fine di evitare le maggiorazioni di Premio derivanti dall'applicazione del malus e dall'indicazione del Sinistro sull'Attestazione dello stato del Rischio, è data la possibilità al Contraente di rimborsare gli importi liquidati.

Per rimborsare i Sinistri rientranti nel Risarcimento Ordinario, il Contraente dovrà contattare il Servizio Sinistri chiamando lo 02 83967100 per conoscere l'importo liquidato e per conoscere le modalità con cui effettuare il pagamento.

Per rimborsare i Sinistri con colpa rientranti nella procedura di Risarcimento Diretto, invece, il Contraente dovrà inoltrare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap, che comunicherà l'importo liquidato dall'altra Impresa al proprio assicurato e le istruzioni per effettuare il pagamento. La richiesta deve essere effettuata ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione, Via Yser, 14, 00198, Roma; telefono 06 85796444; Fax 06 85796546/547; sito internet www.consap.it indirizzo di posta elettronica rimborsistanza@consap.it.

Al fine di agevolare il Contraente in tale procedura, Verti, prima del rinnovo del contratto, potrà effettuare la richiesta per conto del Contraente medesimo quale servizio dedicato ai propri assicurati.

A tal riguardo VERTI invierà al contraente, una comunicazione specifica con la quale richiederà copia di un documento di identità in corso di validità per poter inoltrare correttamente la domanda a CONSAP.

Successivamente, CONSAP invierà direttamente al Contraente la risposta con l'indicazione dell'importo eventualmente da rimborsare e gli estremi dell'IBAN di cui effettuare il pagamento.

A seguito del rimborso dell'importo liquidato dall'impresa del danneggiato il contratto verrà riclassificato come conseguenza dell'eliminazione del sinistro dall'attestato di rischio.



3. Danni al Veicolo

Le garanzie descritte in questa sezione sono acquistabili, con pagamento di un Premio aggiuntivo, solo insieme alla garanzia R.C. Auto e sono valide solo se riportate nella Scheda di Polizza.

Ogni garanzia prevede, per ciascun Sinistro, l'applicazione di uno Scoperto e di un Minimo o di una Franchigia da te scelti in fase di preventivo: trovi tutto indicato nella Scheda di Polizza.

Per la garanzia Eventi Naturali è richiesto che la stessa copertura sia presente sul Contratto assicurativo dell'anno precedente ai fini della sua efficacia.

(!) AVVERTENZA

È facoltà di Verti richiedere di far periziare il Veicolo prima dell'emissione della Polizza, o dell'Appendice di Polizza in caso di sostituzione del Veicolo assicurato in corso d'anno, per poter acquistare le garanzie presenti in questa sezione.

Se non viene effettuata la perizia, se richiesta prima dell'emissione della Polizza o dell'Appendice di Polizza, Verti può decidere di offrire le garanzie solo se già presente nella Polizza precedente: per questo motivo, in caso di Sinistro, può richiedere la copia della Polizza precedente per verificare la presenza della garanzia. Il mancato invio della documentazione probatoria rende le garanzie non operanti e quindi, la Compagnia non procede al pagamento dell'Indennizzo.



Dove sono coperto con la mia polizza?

L'Assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, negli Stati aderenti all'Unione Europea, in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia, nel Principato di Monaco, in Svizzera, in Andorra, in Serbia, nel Regno Unito, in Bosnia Erzegovina e in Montenegro.

3.1. Incendio e Furto

Verti, nei limiti e alle condizioni che seguono, indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato:

- da Incendio non doloso, azione del fulmine, scoppio o esplosione dell'impianto di alimentazione;
- a seguito di Furto totale o parziale, consumato o tentato e Rapina; i danni compresi sono:
 - danni causati al Veicolo nell'esecuzione o in conseguenza del Furto o Rapina del Veicolo stesso con esclusione di Furto di singole parti, Accessori di serie, Optional e/o parti di ricambio;
 - danni diretti da Circolazione conseguenti al Furto o alla Rapina, con esclusione dei danni agli pneumatici.

Sono compresi i danni agli Accessori di serie e anche agli Optional, se sono indicati nella fattura di acquisto e il loro valore è riportato sulla Scheda di Polizza.

I danni agli Apparecchi fonoaudiovisivi non costituenti dotazione di serie e stabilmente fissati al Veicolo e i danni causati al Veicolo a seguito della loro asportazione, vengono indennizzati **solo fino al 5% del Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro.**

La **SOMMA ASSICURATA** è riportata in Polizza e comunque non è superiore al Valore commerciale del Veicolo.

SCOPERTO E MINIMO, indicati in Polizza e compresi tra:

- Scoperto dal 10% al 20%
- Minimo da € 250 a € 1.000.

3.2. Collisione

Verti, nei limiti e alle condizioni che seguono, indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato conseguenti alla collisione accidentale verificatasi durante la Circolazione con altri Veicoli a motore e relativi rimorchi identificati

Sono compresi i danni agli Accessori di serie e anche agli Optional, **se sono indicati nella fattura di acquisto e il loro valore è riportato sulla Scheda di Polizza.**

La **SOMMA ASSICURATA** è riportata in Polizza e comunque non è superiore al Valore commerciale del Veicolo.

SCOPERTO E MINIMO, indicati in Polizza e compresi tra:

- Scoperto dal 10% al 20%;
- Minimo da € 250 a € 1.000



ESEMPIO 1: SCOPERTO E MINIMO DI SCOPERTO

Danno: € 10.000

Scoperto: 10% con minimo € 250

Calcolo Indennizzo: il 10% di € 10.000 è pari a € 1.000, che è superiore al minimo previsto, ovvero € 250; perciò, in questo caso, dal danno per calcolare l'Indennizzo verrà decurtato € 1.000.

Indennizzo: € 9.000

ESEMPIO 2: SCOPERTO E MINIMO DI SCOPERTO

Danno: € 4.000

Scoperto: 20% con minimo € 1.000

Calcolo Indennizzo: il 20% di € 4.000 è pari a € 800, che è inferiore al minimo previsto, ovvero € 1.000; perciò, in questo caso, dal danno per calcolare l'Indennizzo verrà decurtato € 1.000.

Indennizzo: € 3.000

3.3. Conducente di età inferiore a 26 anni

In caso di Sinistro, se il Veicolo è guidato da un Conducente di età inferiore a 26 anni, la Compagnia non indennizza il danno per le garanzie Collisione, salvo il caso in cui in Polizza sia presente l'estensione della copertura a tutti i patentati, senza limitazioni di età (opzione Guida Libera).

Verti rinuncia all'azione di surroga nei confronti del Conducente che ha diritto a disporre il Veicolo, ai sensi dell'articolo 1916 del Codice Civile.

3.4. Eventi naturali

La garanzia Eventi Naturali è acquistabile solo in aggiunta alla garanzia R.C. Auto, Furto e Incendio e Cristalli A parziale deroga di quanto previsto al paragrafo 3.6 punto c), Verti indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato a causa di: inondazioni, esondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, tempeste, nubifragi, frane, smottamenti e cedimenti del terreno, valanghe, slavine, caduta di neve (**esclusi i danni derivanti da sovraccarico dovuto ad accumulo di neve**), ghiaccio e grandine (**per i danni da grandine è presente un Massimale dedicato riportato sul preventivo e sulla Scheda di Polizza**). Sono compresi anche i danni da allagamenti, da Cose trasportate dal vento e da caduta di alberi **quando conseguenti agli eventi sopra indicati**.

Optional, **se sono indicati nella fattura di acquisto e il loro valore è riportato sulla Scheda di Polizza**.

La SOMMA ASSICURATA è riportata in Polizza e comunque non è superiore al Valore commerciale del Veicolo. **Per l'evento grandine è presente un sotto limite specifico riportato sulla Scheda di Polizza** tra:

– Scoperto dal 10% al 20%

– Minimo da € 250 a € 1.000.

In caso di Sinistro, ai fini della liquidazione del danno, Verti può richiedere la copia della polizza che attesti la presenza della garanzia anche nell'annualità assicurativa precedente, ad eccezione di veicolo assicurato per la prima volta dopo l'acquisto.

3.5. Garanzia Cristalli

Verti rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per riparare o sostituire i cristalli del Veicolo assicurato a seguito di rottura determinata da causa accidentale o da Terzi durante la Circolazione, fino alla concorrenza dell'importo annuo indicato nella Polizza. La garanzia R.C. Auto, e Furto e Incendio.

La **garanzia Cristalli prevede i seguenti Massimali annui € 500, € 750, € 1000 e per ciascun Sinistro, l'applicazione di una Franchigia a scelta tra le seguenti opzioni: € 50, € 100, € 150.**

Se i cristalli del Veicolo assicurato sono riparati presso un riparatore convenzionato con Verti, **non viene applicata la Franchigia indicata nella Scheda di Polizza**. In caso di sostituzione, viene invece detratta la Franchigia pattuita.

L'elenco e le sedi dei riparatori convenzionati sono disponibili consultando il sito www.verti.it.

3.6. Esclusioni e limitazioni per le garanzie Incendio e Furto, Collisione, Eventi naturali, Cristalli

Se non espressamente previsto, l'Assicurazione non copre i danni di seguito riportati.



3. Danni al Veicolo

Garanzie Incendio, Furto, Collisione, Eventi naturali, Cristalli:

- a) danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra: insurrezioni, occupazioni militari, invasioni;
- b) danni a seguito di: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo e di Danneggiamento volontario compreso l'Incendio doloso;
- c) danni avvenuti in conseguenza di: terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, eventi naturali di qualunque tipo, mareggiate, frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, caduta accidentale o sovraccarico di neve, ghiaccio e grandine;
- d) danni causati da: sviluppo di energia nucleare o radioattività insorto in qualunque modo, controllato o meno;
- e) danni determinati o agevolati dal dolo (compreso il suicidio e il tentato suicidio) o dalla colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e delle persone del cui operato essi sono tenuti a rispondere a norma di Legge, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate o autorizzate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo;
- f) danni agli apparecchi fonovisivi e ai navigatori satellitari non stabilmente fissati al Veicolo e quelli causati a parti del Veicolo in seguito alla loro asportazione;
- g) danni verificatisi durante la partecipazione del Veicolo a gare e competizioni sportive e alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara. Non sono inoltre compresi i danni verificatisi dalla Circolazione del Veicolo in piste o circuiti privati;
- h) danni indiretti, come deprezzamento o privazione dell'uso del Veicolo, qualunque ne sia la causa;
- i) danni subiti dal Veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo, se non sono stati osservati i criteri di custodia stabiliti dall'articolo 214 del vigente Codice della Strada;
- j) danni derivanti da Incendio, avvenuti durante la guida fuoristrada ovvero in aree al di fuori delle strade carrozzabili pubbliche e private (intendendo elementi costituenti le strade – oltre alla carreggiata – la banchina, la cunetta, le aree adiacenti utilizzate per la sosta e per l'inversione di marcia);
- k) i danni conseguenti ad Appropriazione indebita;
- l) i danni causati da bruciature, irraggiamento termico o fenomeno elettrico, non seguiti da Incendio;
- m) i danni riportati durante la Circolazione in zone allagate, compresi quelli al motopropulsore.
- n) in caso di trasporto infiammabili e altre merci pericolose, gas tossici, materie esplosive e sostanze radioattive;
- o) arrecati a Cose o animali eventualmente trasportati al momento del Sinistro.

La garanzia Furto non opera altresì in caso di: mancata chiusura del Veicolo, Furto agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione all'interno del Veicolo o in prossimità dello stesso. La garanzia Furto non rimborsa inoltre le spese relative alla reimmatricolazione del Veicolo assicurato in caso di Furto della targa.

Inoltre, per la garanzia Collisione, l'Assicurazione non è operante nei seguenti casi:

- p) Veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli articoli 186, 186-bis e 187 del Codice della Strada e successive modificazioni;
- q) Conducente non in possesso di regolare patente di guida;
- r) danni conseguenti a traino attivo o passivo, a manovre a spinta, a Circolazione fuori dai tracciati Stradali;
- s) danni causati al Veicolo da operazioni di carico e scarico;
- t) danni causati al Veicolo da oggetti, materiali e animali trasportati;
- u) danni ai dischi ruota e agli pneumatici, se verificatisi non congiuntamente ad altri danni;
- v) conducente non abilitato alla guida in base alle disposizioni in vigore o che sia abilitato ma non abbia osservato i limiti o le condizioni previste dalla legge.

Per la Garanzia Eventi Naturali sono esclusi:

- w) danni da eventi naturali non caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti;
- x) i danni da esondazione, tempeste, nubifragi.

Per la garanzia Cristalli non sono invece indennizzabili:

- y) i vetri dei gruppi ottici e dei retrovisori interni ed esterni;
- z) avvenuti in conseguenza di maremoti, le rigature e segnature.
- aa) danni derivanti da Furto o Danneggiamento volontario;
- ab) i danni connessi ad operazioni di applicazione/sostituzione o riparazione dei cristalli;
- ac) gli eventuali danni causati ad altre parti del Veicolo dalla rottura dei cristalli stessi.



3.7. Condizioni sempre operanti quando operano almeno le garanzie Incendio e Furto

Verti, in aggiunta all'Indennizzo del Sinistro, risarcisce altre spese o beni danneggiati nei seguenti casi:

- **FURTO TOTALE CON RITROVAMENTO**, sono risarcite, **fino a un massimo di € 260**, le spese sostenute per il parcheggio e per la custodia del Veicolo disposti dall'Autorità fino al giorno della comunicazione all'Assicurato dell'avvenuto ritrovamento;
- **SINISTRO DA CIRCOLAZIONE**, sono risarcite, **fino a un massimo di € 520**, le spese necessarie per la sostituzione o il ripristino degli airbag, dei pretensionatori delle cinture di sicurezza e dell'impianto antifurto; salvo che siano state risarcite dal responsabile del Sinistro o indennizzate in base alla garanzia Collisione e che sia dimostrabile la loro sistemazione.

3.8. Adeguamento automatico della Somma assicurata e del Premio

A ogni eventuale proposta di rinnovo annuale, adegua in modo automatico la Somma assicurata in base a quanto riportato dalla rivista Quattroruote. In caso di veicoli non censiti o non pubblicati su Quattroruote, invece, viene proposto un valore del Veicolo sul preventivo di rinnovo che tiene in considerazione il suo deprezzamento.

3.9. Riduzione e integrazione del valore assicurato

In caso di Sinistro parziale, il valore assicurato della sola garanzia interessata è ridotto, con effetto immediato, di un importo pari all'Indennizzo riconosciuto fino al termine dell'annualità assicurativa in corso.

Su richiesta del Contraente, il valore assicurato è integrato per un importo corrispondente alla riduzione subita, mediante il pagamento del relativo rateo di Premio spettante alla Compagnia.

Le presenti disposizioni non si applicano alla garanzia Cristalli.

NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI

3.10. Riparazioni

L'Assicurato non può riparare il Veicolo senza aver ricevuto l'assenso da Verti, salvo per le riparazioni di prima urgenza, ossia quelle necessarie per poter portare il Veicolo danneggiato presso la carrozzeria o all'officina idonea più vicina.

La Compagnia può far eseguire direttamente le riparazioni necessarie per il ripristino del Veicolo danneggiato e di sostituire il Veicolo stesso o le sue parti invece di pagare l'Indennizzo. Può anche subentrare nella proprietà residua del Veicolo corrispondendo all'Assicurato il valore al netto degli scoperti o franchigie eventualmente previste dal Contratto.

3.11. Determinazione dell'ammontare del danno

Perdita totale

- **Se la Perdita totale del Veicolo si verifica nei 6 mesi dalla data di prima immatricolazione del Veicolo**, l'ammontare del danno è pari al Prezzo d'acquisto del Veicolo come risultante dalla fattura di vendita, con il limite della Somma assicurata,
- **se la Perdita totale del Veicolo si verifica successivamente ai primi 6 mesi**, l'ammontare del danno è determinato dal Valore commerciale al momento del Sinistro con il limite della Somma assicurata.

In caso di Danno parziale

In caso di Danno parziale l'ammontare del danno si determina in base al costo delle riparazioni o delle sostituzioni, con applicazione del degrado sul prezzo delle parti danneggiate da sostituire, **con il limite massimo del 50%** come da tabella sotto riportata, salvo particolari condizioni di usura. Se però il Veicolo è assicurato per il relativo Prezzo d'acquisto e il Sinistro si verifica nei primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, il degrado non verrà applicato, salvo per alcune parti particolarmente soggette ad usura quali pneumatici, batterie, motore, linea di scarico e suoi componenti.



Tabella degrado dalla data di prima immatricolazione del Veicolo

Vetustà del veicolo	Percentuale degrado
0-12 mesi	10%
Maggiore di 12 mesi fino a 24 mesi	20%
Maggiore di 24 mesi fino a 36 mesi	30%
Maggiore di 36 mesi fino a 48 mesi	40%
Maggiore di 48 mesi	50%

ESEMPIO: APPLICAZIONE DEGRADO

Costo della sostituzione della parte danneggiata: € 1.000

Degrado calcolato a 18 mesi dalla data di prima immatricolazione del Veicolo: 20%

Rimborso: € 800, che è l'ammontare del danno detratta la percentuale di degrado applicato alla parte danneggiata da sostituire.

A questo importo andranno detratti anche eventuali Scoperti e Franchigie presenti.

Al momento del Sinistro:

- se il Valore commerciale del Veicolo è superiore a quello assicurato, l'Indennizzo sarà calcolato in proporzione al rapporto tra questi valori
- se il valore dell'Indennizzo contrattualmente stabilito è superiore al Valore commerciale, il danno parziale sarà liquidato come Perdita totale nel limite del valore assicurato.

In ogni caso:

- l'Indennizzo relativo al valore degli Optional assicurati indicati in Polizza è subordinato alla dimostrazione della loro effettiva installazione, tramite documentazione fiscale;
- l'Indennizzo per gli Apparecchi fonovisivi non di serie ma stabilmente fissati al Veicolo, e i danni causati al Veicolo in seguito alla loro asportazione, **viene indennizzato fino al 5% del Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro, ma è richiesta l'esibizione della fattura di acquisto;**
- agli Optional, se assicurati, è applicata la stessa percentuale di svalutazione determinata per il Veicolo;
- nella determinazione del danno, si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A. se la richiesta è supportata da fattura o ricevuta fiscale. Se l'Assicurato è un soggetto d'imposta al quale è consentita la detrazione a norma di Legge, il danno viene liquidato al netto dell'IVA;
- non può essere indennizzata una somma superiore a quella assicurata, salvo quanto previsto dal paragrafo 3.7;
- **dall'ammontare del danno è detratto l'importo di eventuali scoperti e franchigie indicate nella Scheda di Polizza;**
- **non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al Veicolo durante la sua riparazione.**

3.12. Norme per la liquidazione dei danni

L'Indennizzo è pagato dopo la ricezione della documentazione richiesta

Vediamo qui di seguito i **documenti necessari e le modalità di liquidazione** per singola copertura assicurativa.

Furto totale o Rapina:

Documenti da inviare a Verti:

- Tutte le chiavi originali o i dispositivi di avviamento del Veicolo;
- Denuncia di Furto, in copia, presentata all'Autorità, con indicazione se, al momento del Furto, all'interno del Veicolo era presente la Carta di Circolazione o il DUC (Documento Unico di Circolazione). Se la denuncia è in lingua straniera, deve essere fornita anche la traduzione;
- Certificato di proprietà digitale se il Veicolo è stato immatricolato entro il 30 aprile 2020, con riportata l'indicazione della perdita di possesso;



3. Danni al Veicolo

- Carta di Circolazione o DUC (Documento Unico di Circolazione), in originale, a meno che non sia stato sottratto con il Veicolo;
- Certificato cronologico, in originale, con l'iscrizione della perdita di possesso;
- Fattura di acquisto in copia, se disponibile, per verificare la versione o il modello del Veicolo e l'esistenza di accessori non di serie;
- Procura speciale a vendere dell'intestatario del Veicolo al P.R.A. con autentica notarile;
- Originale dello svincolo del Creditore Privilegiato (solo se il Veicolo è sottoposto a vincolo, a ipoteca o a fermo amministrativo);
- Piano di ammortamento (nel caso il Veicolo sia locato in leasing ed il Valore assicurato comprenda l'IVA);
- dichiarazione di impegno fornita da Verti.

Furto parziale o danni parziali da Rapina

Per l'Indennizzo per Furto Parziale e Danni Parziali da Rapina, l'Assicurato deve consentire alla Compagnia le indagini e gli accertamenti peritali sul Veicolo assicurato e allegare la seguente documentazione alla denuncia di Sinistro:

- denuncia di Furto tentato o di Rapina tentata del Veicolo assicurato, in copia, presentata alle Competenti Autorità. Se l'evento si verifica all'estero, la denuncia deve essere effettuata oltre che all'Autorità straniera e anche a quella Italiana;
- Verbale di ritrovamento del Veicolo assicurato, in caso di Furto Totale con successivo ritrovamento;
- Idonea documentazione attestante l'installazione di Accessori di serie e non di serie.

Incendio totale:

Per l'Indennizzo della garanzia Incendio con Perdita totale del Veicolo, è necessario inviare:

- Denuncia di Incendio, in copia, presentata all'Autorità Competente e, se intervenuti, copia del verbale dei Vigili del Fuoco. Se l'evento avviene all'estero, la denuncia deve essere effettuata oltre che all'Autorità straniera anche a quella Italiana;
- Certificato cronologico in originale con l'iscrizione della radiazione al P.R.A.;
- Fattura di acquisto in copia, se disponibile, per verificare la versione o il modello del Veicolo e l'esistenza di accessori non di serie;
- Kit completo delle chiavi originali e/o dei dispositivi di avviamento del Veicolo;
- **la Compagnia può richiedere all'Assicurato i dispositivi originali di avviamento del Veicolo e il certificato di chiusa inchiesta rilasciato dal Tribunale attestante che il relativo procedimento penale è stato definito, con decreto di archiviazione, per essere rimasti ignoti gli autori del reato.**

Incendio Parziale

Per l'Indennizzo della garanzia Incendio con Danno Parziale, l'Assicurato deve consentire alla Compagnia le indagini e gli accertamenti peritali sul Veicolo assicurato e inviare la seguente documentazione:

- Denuncia presentata alle Competenti Autorità, in copia. Se l'evento si verifica all'estero, la denuncia deve essere effettuata oltre che all'Autorità straniera e anche a quella Italiana;
- Verbale dei Vigili del fuoco, se intervenuti;
- Idonea documentazione attestante l'installazione di Accessori di serie e non di serie;
- Tutte le chiavi originali o i dispositivi di avviamento del Veicolo.
- **La Compagnia può richiedere all'Assicurato il certificato di chiusa inchiesta rilasciata dal Tribunale, che attesta che il relativo procedimento penale è stato definito con decreto di archiviazione, per essere rimasti ignoti gli autori del reato.**

A seguito di Furto/Incendio che comporti la perdita totale del veicolo, qualora il veicolo risulti parcheggiato in un raggio inferiore ai 300 m dall'abitazione dell'Assicurato e non nel box, garage o proprietà privata, come dichiarato dal Contraente all'atto della stipula della polizza gli eventuali scoperti e franchigie previste nella scheda di polizza e richiamati nel precedente paragrafo 3.12 si intendono raddoppiati.

Eventi naturali:

- Idonea documentazione a prova dell'evento, salvo esistenza di pluralità di eventi già noti alla Compagnia.

La Compagnia può richiedere all'Assicurato il Certificato di chiusa inchiesta rilasciato dal Tribunale, che attesta che il relativo procedimento penale è stato definito con decreto di archiviazione, per essere rimasti ignoti gli autori del reato.

L'inadempimento di uno o più di tali obblighi può comportare la Perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.



Riparazione antieconomica

In tutti i casi di riparazione antieconomica del Veicolo assicurato, quando i costi di riparazione superano il suo Valore commerciale al momento del Sinistro, viene liquidato un importo pari al Valore commerciale del Veicolo assicurato, al netto del valore del Relitto stimato in base alla valutazione effettuata dalla Compagnia tramite un'asta web o da parte di un suo perito.

L'Assicurato deve inoltre inviare una Dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati, fermo amministrativo e relativa cancellazione al P.R.A.

La Compagnia può anche richiedere l'Estratto cronologico e il Certificato di proprietà (CDP) rilasciati dal P.R.A. con annotata la radiazione del Veicolo.

In ogni caso l'Indennizzo non può eccedere il limite della Somma assicurata indicata in Polizza. In caso di Sinistro l'Assicurato deve:

- denunciarlo entro 3 giorni dalla data in cui si è verificato o ne è venuto a conoscenza, ai sensi dell'articolo 1913 Codice Civile. In caso contrario, anche per effetto dell'articolo 1915 Codice Civile, la Compagnia può rifiutare il diritto all'Indennizzo o ridurlo, per l'eventuale pregiudizio arrecato;
- consegnare alla Compagnia copia della documentazione richiesta necessaria per la gestione del Sinistro;
- mettere a disposizione della Compagnia il Veicolo assicurato per l'accertamento del danno.

3.13. Controversie – Arbitrato

In caso di discordanza sull'entità del danno, la liquidazione può avvenire mediante accordo tra le Parti, o, se una di queste lo richiede, mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dall'Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta viene delegata al Presidente del Tribunale dove risiede l'Assicurato. **La decisione dei periti è inappellabile, senza alcuna formalità giudiziaria, ed è presa a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di Legge, ed è vincolante per le Parti. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito.** La spesa del terzo perito è a carico della Compagnia e dell'Assicurato in parti uguali, **esclusa ogni solidarietà.**

3.14. Recuperi

Quando l'Assicurato ha notizia del recupero del Veicolo rubato o di sue parti, deve darne immediato avviso alla Compagnia.

Qualora il recupero sia avvenuto:

- prima del pagamento dell'Indennizzo, l'importo indennizzabile verrà determinato come previsto dal paragrafo 3.11;
- dopo il pagamento dell'Indennizzo, l'Assicurato potrà decidere se:
 - vendere il Veicolo tramite la Compagnia, prestandosi in tal caso a tutti gli adempimenti fiscali connessi. Il Proprietario del Veicolo, inoltre deve fornire alla Compagnia la procura notarile a vendere per ciò che è stato recuperato, se non è già stata rilasciata. La Compagnia è autorizzata a trattenere il ricavato della vendita;
 - rientrare in possesso del Veicolo restituendo alla Compagnia l'Indennizzo corrisposto (se il Veicolo ritrovato è danneggiato, l'Impresa rimborserà contestualmente il danno risarcibile determinato come indicato al precedente paragrafo 3.11).



4. Infortuni del Conducente

La garanzia Infortuni del Conducente è operante solo se inserita nella Scheda di Polizza a fronte del pagamento di un Premio aggiuntivo. La garanzia prevede la Somma assicurata indicata in Polizza, operante per ciascun Sinistro.

4.1. Oggetto

Verti indennizza l'Invalidità permanente o la morte del Conducente del Veicolo assicurato per gli infortuni subiti mentre circola alla guida del Veicolo assicurato. La garanzia opera alle condizioni qui di seguito descritte:

- avvenuti in caso di fermata, durante le operazioni necessarie a consentire al Veicolo di riprendere la marcia;
- derivanti da imperizia o negligenza;
- subiti in stato di malore, vertigini o incoscienza.

La garanzia Infortuni del Conducente prevede i seguenti Massimali e Franchigie:

MASSIMALE per morte e Invalidità permanente: € 50.000-€ 100.000

FRANCHIGIA: 5%, ridotta al 3% se il Conducente indossa i presidi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, al momento del Sinistro.

L'Indennizzo per Invalidità permanente è liquidato per la parte eccedente la Franchigia.

4.2. Esclusioni

Non rientrano nella copertura gli infortuni subiti dal Conducente che:

- non è abilitato alla guida, secondo le norme e le disposizioni in vigore;
- ha meno di 26 anni in caso di opzione Guida Esperta;
- guida senza avere a fianco una persona abilitata a svolgere funzioni di istruttore, se il Veicolo, adibito ad uso privato, è utilizzato come scuola guida ai sensi della vigente Legge;
- è in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico uguale o maggiore al limite previsto dalla normativa vigente;
- è sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o gli è stata applicata la sanzione ai sensi degli articoli 186, 186-bis o 187 del Codice della Strada;
- subisce un Infortunio in conseguenza di proprie azioni delittuose o per utilizzo del Veicolo contro la volontà del Proprietario;
- subisce un Infortunio a seguito di partecipazione a imprese temerarie;
- subisce un Infortunio mentre si trova alla guida del Veicolo durante la partecipazione a gare e competizioni sportive e alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara. Non sono inoltre compresi gli infortuni subiti durante la Circolazione in piste o circuiti privati;
- subisce un Infortunio a seguito di azioni di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo, eruzioni vulcaniche, maremoto e terremoto;
- subisce un Infortunio in conseguenza di sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare;
- subisce Infortunio a seguito di suicidio o tentato suicidio;
- subisce un Infortunio in fase di salita e discesa dal Veicolo;
- subisce un Infortunio con Invalidità permanente di grado pari o inferiore alla Franchigia prevista in Polizza.

Non sono indennizzabili le spese da Infortunio per:

- lesioni muscolari o rotture sottocutanee dei tendini, a meno che sia rispettata, nel loro avverarsi, la definizione di Infortunio (causa fortuita, violenta ed esterna);
- ernie o infarto;
- protesi;
- interventi estetici.

4.3. Criteri di indennizzabilità

Sono indennizzabili le sole conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio, come se l'evento avesse colpito un soggetto fisicamente integro e sano. **Se l'Infortunio colpisce una persona che non è fisicamente integra e sana, non è indennizzabile quanto imputabile a condizioni fisiche o patologiche preesistenti (ad esempio menomazioni di qualsiasi origine o tipologia), concorrenti o sopravvenute all'Infortunio.**



4.4. Indennizzo in caso di morte

Verti corrisponde la Somma assicurata agli eredi dell'Assicurato, se la morte si verifica entro 2 anni dal giorno del Sinistro, anche successivamente alla scadenza della Polizza. Se il Conducente muore successivamente al pagamento dell'Indennizzo per Invalidità permanente, gli eredi del Conducente hanno diritto soltanto alla differenza tra l'Indennizzo previsto per il caso morte e quello già pagato per l'Invalidità permanente.

L'Indennizzo per il caso morte non è cumulabile con quello d'Invalidità permanente, inoltre se il Conducente, al momento del Sinistro, non utilizza i presidi di sicurezza obbligatori, la Somma assicurata è ridotta del 30%.

ESEMPIO INDENNIZZO IN CASO DI MORTE

Somma assicurata: € 50.000

Evento: morte del Conducente

Calcolo Indennizzo: Verrà perciò liquidato un Indennizzo di € 50.000; nel caso in cui, al momento del Sinistro, non siano stati utilizzati i presidi di sicurezza obbligatori, l'importo liquidato verrà ridotto del 30% e sarà pari a € 35.000.

4.5. Indennizzo in caso di Invalidità permanente

L'Indennizzo per Invalidità permanente è calcolato sulla Somma assicurata, in proporzione al grado d'invalidità accertato e in base alle percentuali contenute nella seguente tabella ANIA.

L'Indennizzo per Invalidità permanente viene liquidato per la parte eccedente la Franchigia.

ESEMPIO INDENNIZZO INFORTUNIO

FRANCHIGIA 3% nel caso di utilizzo di presidi di sicurezza

Somma assicurata: € 50.000

Evento: Invalidità permanente accertata

Grado di invalidità accertata: 15%

Calcolo Indennizzo: il grado di invalidità è superiore al 3%, che rappresenta la soglia oltre la quale avviene il pagamento del Sinistro in caso di utilizzo dei presidi di sicurezza obbligatori. Verrà perciò liquidato un Indennizzo di € 44.000 (15% IP accertata - 3% di Franchigia = 12%), percentuale che va moltiplicata alla Somma assicurata (€ 50.000)

Tabella 1: Ania

Menomazioni	Percentuale Invalidità permanente – Arto dominante	Percentuale Invalidità permanente – N.D.	Percentuale Invalidità permanente – Arto non dominante
Perdita della facoltà visiva di un occhio	N.D.	25	N.D.
Cecità completa bilaterale	N.D.	100	N.D.
Sordità completa monolaterale	N.D.	10	N.D.
Sordità completa bilaterale	N.D.	40	N.D.
Perdita completa della voce	N.D.	30	N.D.
Stenosi nasale assoluta monolaterale	N.D.	4	N.D.
Stenosi nasale assoluta bilaterale	N.D.	10	N.D.
Perdita di un rene	N.D.	15	N.D.
Perdita della milza	N.D.	8	N.D.
Perdita dell'arto superiore	70	N.D.	60
Perdita dell'avambraccio o della mano	60	N.D.	50
Perdita di tutte le dita di una mano	60	N.D.	50
Perdita del pollice	18	N.D.	16



4. Infortuni del conducente

Menomazioni	Percentuale Invalidità permanente – Arto dominante	Percentuale Invalidità permanente – N.D.	Percentuale Invalidità permanente – Arto non dominante
Perdita dell'indice	14	N.D.	12
Perdita del medio	8	N.D.	6
Perdita dell'anulare	8	N.D.	6
Perdita del mignolo	12	N.D.	10
Perdita della falange ungueale del pollice	9	N.D.	8
Perdita della falange ungueale di un altro dito della mano	N.D.	1/3 del dito	N.D.
Perdita della coscia al di sopra della sua metà	N.D.	70	N.D.
Perdita della coscia al di sotto della sua metà	N.D.	60	N.D.
Perdita di tutta la gamba	N.D.	50	N.D.
Perdita di un piede	N.D.	40	N.D.
Perdita di un alluce	N.D.	5	N.D.
Perdita di ogni altro dito del piede	N.D.	1	N.D.
Anchilosi dell'anca con arto in estensione e in posizione favorevole	N.D.	35	N.D.
Anchilosi del ginocchio in estensione completa o quasi	N.D.	25	N.D.
Paralisi completa del nervo sciatico-popliteo esterno	N.D.	15	N.D.
Esiti di frattura con schiacciamento di un corpo vertebrale cervicale	N.D.	12	N.D.
Esiti di frattura con schiacciamento di un corpo vertebrale dorsale	N.D.	5	N.D.
Esiti di frattura con schiacciamento del corpo della 12 ^a vertebra dorsale	N.D.	10	N.D.
Esiti di frattura con schiacciamento di un corpo vertebrale lombare	N.D.	10	N.D.
Esiti di frattura di una vertebra sacrale	N.D.	3	N.D.
Esiti di frattura coccigea con callo deforme e dolente	N.D.	5	N.D.
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del collo	N.D.	2	N.D.

Nei casi di menomazioni non considerate in tabella, i postumi si devono valutare con riferimento alla riduzione della capacità generica di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, procedendo per analogia e comparazione con le percentuali riportate in tabella. In caso di mancinismo, saranno applicate al lato Sinistro le percentuali previste per il lato destro. La Perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.

4.6. Documentazione richiesta in caso di Sinistro

In caso di Sinistro vengono richiesti il primo e gli eventuali ulteriori certificati medici e i documenti necessari alla valutazione e alla liquidazione del danno. L'inadempimento di uno o più di tali obblighi può comportare la Perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.

4.7. Controversie – Arbitrato

Le controversie di natura medica sul grado d'invalidità permanente possono essere demandate per iscritto a un Collegio di 3 medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel comune più vicino al luogo di Residenza dell'Assicurato. **Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di Legge, e sono vincolanti per le Parti.**



5. Tutela Legale

Le garanzie di questa sezione sono valide solo se indicate sulla Scheda di Polizza a fronte del pagamento di un Premio aggiuntivo. La garanzia è fornita in base al pacchetto prescelto.

La garanzia Tutela Legale copre le spese legali in sede stragiudiziale e giudiziale, sia in sede civile che penale.

Vediamo qui di seguito tutti i dettagli.

5.1. Oggetto dell'Assicurazione

Verti fornisce all'Assicurato:

- assistenza stragiudiziale e giudiziale** necessaria alla sua tutela in sede civile, in caso di Incidente Stradale avvenuto con il Veicolo assicurato, che abbia comportato un danno materiale e/o fisico documentato e riconducibile alla condotta o al fatto di un Terzo o alle condizioni della Strada;
- assistenza giudiziale** se è indagato e/o imputato in un procedimento penale a seguito di Incidente Stradale avvenuto con il Veicolo assicurato.

Verti paga o rimborsa:

- le spese per l'intervento del Legale incaricato della gestione del Sinistro non ripetibili dalla controparte;
- le spese del Legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato o di transazione autorizzata da La Compagnia, ai sensi del paragrafo 5.6 comma 4;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e dei Periti purché scelti in accordo con la Compagnia, ai sensi del paragrafo 5.6 comma 5;
- le spese processuali nel processo penale (articolo 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- il Contributo Unificato (Decreto Legge 11.03.2002 numero 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

La garanzia è valida entro i limiti del Massimale previsto dal pacchetto scelto e pari a:

– € 7.000 per il PACCHETTO BASE

– € 15.000 per il PACCHETTO DELUXE

È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi del paragrafo 5.4.

5.2. Delimitazioni dell'oggetto dell'Assicurazione



Cosa non è compreso nella garanzia Tutela Legale?

Non sono comprese:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle Parti civili costituite contro l'Assicurato, nei procedimenti penali;
- operazioni di esecuzione forzata, dopo due esiti negativi.

Le spese a favore di parti civili nei procedimenti penali contro l'Assicurato, previste dall'articolo 541 del Codice di Procedura Penale, non sono coperte dalla garanzia Tutela legale.

L'Assicurato è tenuto a:

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del Sinistro;
- pagare ogni altro eventuale onere fiscale che si presenta nel corso o alla fine della causa.

5.3. Insorgenza del Sinistro

Ai fini di questa garanzia assicurativa, per insorgenza del Sinistro si intende:

- il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al Risarcimento, per le richieste di Risarcimento di danni extracontrattuali;
- il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un Terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di Legge o di contratto per tutte le restanti ipotesi.



In presenza di più violazioni della stessa natura, per insorgenza del Sinistro si intende la data della prima violazione.

La garanzia assicurativa copre i Sinistri insorti:

- durante il periodo di validità della Polizza, se si tratta di richieste di Risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi o opposizioni alle sanzioni amministrative;
- **trascorsi 3 mesi dalla decorrenza della Polizza, nel caso di controversie contrattuali;**
- **durante il periodo di validità del Contratto e che sono stati denunciati alla Compagnia, nei modi e nei termini del paragrafo 5.4, entro 12 mesi dalla cessazione del Contratto.**

La garanzia non opera nei casi insorgenti da contratti per i quali, nel momento della stipulazione della Polizza, il Contraente ha già richiesto la rescissione, risoluzione o modificazione.

Si considerano a tutti gli effetti come **unico Sinistro**:

- **vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;**
- **indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.**

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, **ma il relativo Massimale resta unico** e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

5.4. Denuncia del Sinistro e libera scelta del Legale



Posso scegliere un mio Legale di fiducia?

Sì, se hai bisogno dell'assistenza di un professionista per la difesa o la rappresentanza dei tuoi interessi in un procedimento giudiziario, **puoi scegliere liberamente un Legale iscritto presso il foro dove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia**. Ricorda di comunicare a Verti il nominativo del Legale al momento della denuncia del Sinistro.

L'Assicurato deve **immediatamente denunciare alla Compagnia** qualsiasi Sinistro nel momento in cui si verifica o ne viene a conoscenza, **chiamando il numero 0236617010 o scrivendo all'indirizzo di posta denuncetutelalegale@verti.it**.

In ogni caso, l'Assicurato deve trasmettere alla Compagnia notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.

Se l'Assicurato non fornisce un nominativo, la Compagnia lo invita a scegliere il proprio Legale e, nel caso in cui l'Assicurato non provveda, può nominare direttamente il Legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Legale, nel caso di conflitto di interessi con Verti.

5.5. Fornitura dei mezzi di prova e documenti necessari all'attivazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa **è tenuto a**:

- informare immediatamente la Compagnia in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro e a indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, a metterli a disposizione;
- **conferire mandato al Legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicando i mezzi di prova, fornendo ogni possibile informazione e procurando i documenti necessari.**

5.6. Gestione del Sinistro

- 1) Ricevuta la denuncia del Sinistro, Verti ne assume la gestione stragiudiziale dello stesso avvalendosi anche di professionisti;
- 2) se la gestione stragiudiziale non è possibile e le richieste dell'Assicurato hanno possibilità di successo o se è necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto, nei termini descritti al paragrafo 5.4;
- 3) la garanzia assicurativa viene prestata per ogni grado di procedimento sia civile che penale, **se l'impugnazione presenta possibilità di successo**;
- 4) l'Assicurato non può giungere direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziale che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di Verti;



- 5) l'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di periti viene concordata con Verti;
- 6) Verti non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti;
- 7) **In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e Verti, ferma la facoltà dell'Assicurato di ricorrere alle vie giudiziarie, la decisione può venire demandata a un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. L'arbitro decide secondo equità. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, qualunque sia l'esito dell'arbitrato.**

Verti avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

5.7. Recupero di somme

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti e in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale e interessi.

Spettano invece a Verti, se sostenuti, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente o stragiudizialmente.

5.8. Estensione territoriale

Nell'ipotesi di diritto al Risarcimento di danni extracontrattuali derivati da fatti illeciti di Terzi nonché di procedimento penale, **la garanzia è operante nell'ambito territoriale per il quale è valida la relativa assicurazione R.C. Auto cui si riferisce.**

In tutte le altre ipotesi, la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati in Italia, inclusi Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

5.9. Assicurati

Le garanzie previste al paragrafo 5.1 – Oggetto dell'assicurazione:

- sono prestate al **Proprietario**, al **Locatario** in base a un contratto di noleggio/leasing, al **Conducente autorizzato**, ai **trasportati**, per i casi assicurativi connessi al Veicolo indicato in Polizza;
- vengono trasferite al nuovo Veicolo, in caso di sostituzione di quello assicurato, **ferma la validità e la continuazione della Polizza**;
- sono prestate al **Contraente-Assicurato**, inteso come persona fisica, del **coniuge** e dei **figli minori conviventi**, quando questi **siano coinvolti in incidenti stradali**, in veste di pedoni, ciclisti, Conducenti alla guida di veicoli non soggetti all'Assicurazione obbligatoria o passeggeri di un qualsiasi Veicolo pubblico o privato.

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa Polizza, le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell'Assicurato-Contraente.

5.10. Prestazioni garantite

La garanzia Tutela Legale è offerta con due massimali, per ogni Sinistro senza limite per anno, tra i quali scegliere:

- **Pacchetto Base con Massimale pari a € 7.000**
- **Pacchetto Deluxe con Massimale pari a € 15.000.**

Vediamo qui di seguito tutti i dettagli.

Verti assume a proprio carico, **fino al Massimale scelto per ogni Sinistro e senza limite per anno**, le spese descritte nel paragrafo 5.1 per:

- sostenere la difesa in **procedimenti penali** per delitti colposi e per contravvenzioni **connessi a Incidente Stradale**. La garanzia è valida dalla richiesta di comunicazione delle iscrizioni di cui al registro delle notizie di reato (articolo 335 Codice di Procedura Penale) o dal momento della notifica dell'Informazione di Garanzia (articolo 369 Codice di Procedura Penale o dalla notifica della richiesta di rinvio a giudizio (articolo 416 Codice di Procedura Penale);
- **il recupero dei danni** a persone o Cose, subiti **per fatti illeciti extracontrattuali di Terzi. La copertura è valida solo per i danni per cui è esclusa la procedura di Risarcimento diretto ai sensi dell'articolo 149 del Codice delle Assicurazioni;**



- proporre **opposizione**, in ogni ordine e grado, **contro la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione e revoca della patente di guida comminate in seguito a Incidente Stradale e connesse allo stesso**;
- **controversie contrattuali** per sostenere interessi nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il Veicolo assicurato, **sempre che il valore contestato sia superiore a € 2.500**. In caso di sostituzione del Veicolo sono garantite le controversie relative all'acquisto di un nuovo Veicolo in sostituzione di quello assicurato e alla vendita del Veicolo stesso **avvenute entro 1 mese prima e fino a 1 mese dopo dalla data di sostituzione in Polizza del Veicolo**. Tale prestazione non vale per controversie contrattuali con la Compagnia di R.C. Auto;
- l'assistenza nei procedimenti di dissequestro del Veicolo assicurato, **sequestrato in seguito a Incidente Stradale**.

5.11. Esclusioni

La garanzia non è valida:

- in materia fiscale e amministrativa;
- per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché per detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere e relativi atti di opposizione;
- per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili
- per fatti dolosi delle persone assicurate;
- per fatti non accidentali relativi a inquinamento dell'ambiente;
- per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- se il Conducente non è abilitato alla guida de Veicolo oppure se il Veicolo è usato in difformità o per una destinazione o un uso diversi da quanto indicato sulla Carta di Circolazione, o non è coperto da regolare Assicurazione obbligatoria R.C. Auto, salvo che l'Assicurato, occupato all'altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del Veicolo in tale veste, dimostri di no essere a conoscenza dell'omissione de obblighi di cui al Decreto Legislativo 209/2005 e successive modifiche;
- nei casi di violazione di norme di legge per guida in stato di ebbrezza, di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e per comportamento omissivi in caso di Incidente (in Italia articoli 186, 187 e 189 Nuovo Codice della Strada);
- per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove;
- nei casi di controversie con Verti;
- in caso di Sinistro Stradale gestito con la Procedura di Risarcimento diretto articolo 149 Codice delle Assicurazioni;
- per i soli danni a Cose in Sinistri avvenuti in Italia con Veicolo non identificato.



6. Assistenza stradale

Le garanzie di questa sezione sono valide solo se richiamate sulla Scheda di Polizza a fronte del pagamento di un Premio aggiuntivo. Le garanzie sono fornite in base al pacchetto prescelto.

Premessa

Verti, per la gestione e liquidazione dei Sinistri relativi alla garanzia Assistenza Stradale si avvale di MAPFRE ASISTENCIA S.A., Compagnia di Assicurazione – Strada Trossi 66 – 13871 VERRONE (BI) definita con il marchio commerciale “MAWDY”.

Definizioni

Qui di seguito si trovano alcune definizioni dei principali termini tecnici che compaiono in questa sezione

- **Assicurato:** Conducente del Veicolo e persone autorizzate al suo uso. Per le prestazioni alla persona, sono assicurati anche gli occupanti del Veicolo, purché come numero totale non superino quello indicato sul Libretto di Circolazione del Veicolo assicurato
- **Assistenza:** Aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato quando si trova in difficoltà a seguito di un Sinistro
- **Guasto:** Danno subito dal Veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti meccaniche/elettriche, tale da rendere impossibile per l'Assicurato il suo utilizzo in condizioni normali
- **Incendio:** La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può estendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come Incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma
- **Incidente:** Qualsiasi evento accidentale relativo alla Circolazione Stradale – collisione con altro Veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di Strada – che provoca al Veicolo danni tali da determinarne l'immobilizzo immediato o ne consenta la marcia, ma con il Rischio di aggravamento del danno o in condizioni di pericolosità o di grave disagio per l'Assicurato
- **Istituto di cura:** Ospedale, clinica, casa di cura regolarmente autorizzata all'erogazione dell'assistenza ospedaliera, esclusi stabilimenti termali, case di convalescenza e soggiorno, cliniche per cure dietologiche ed estetiche, gerontocomi e ospizi per anziani
- **Struttura Organizzativa:** Struttura di MAPFRE ASISTENCIA S.A. – Compagnia di assicurazione – Strada Trossi, 66 – Verrone (BI), costituita da personale (medici, tecnici, operatori), in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno. Tale struttura, in base a una specifica convenzione sottoscritta con Verti, su incarico di quest'ultima, contattata telefonicamente l'Assicurato e organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in Polizza, con costi a carico di Verti
- **Veicolo:** Autoveicolo per il trasporto di Cose (con esclusione dei Veicoli in locazione o a noleggio) che non superi il peso complessivo a pieno carico di 35 quintali, regolarmente assicurato con Polizza R.C. Auto e che sia:
 - a motore termico;
 - ad alimentazione elettrica e se rientra in una delle seguenti categorie:
 - BEV (Battery Electric Vehicle), Veicolo dotato esclusivamente di un motore elettrico alimentato a batteria ricaricata tramite una fonte di alimentazione esterna che non richiede alcun combustibile fossile;
 - EREV (Electric Range Extender Vehicle), Veicolo elettrico a batteria che include un motore ausiliario a combustione col solo scopo di ricaricare la batteria. Il Veicolo non deve essere in grado di funzionare con il solo motore a combustione;
 - FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle), Veicolo dotato unicamente di motore elettrico con elettricità generata da celle a combustibile idrogeno.
 - ad alimentazione ibrida se rientra in una delle seguenti categorie:
 - MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle), Veicolo dotato di motore termico supportato e potenziato da motore elettrico non dotato di funzionamento autonomo;
 - HEV (Hybrid electric Vehicle), Veicolo dotato di motore termico affiancato da motore elettrico con possibilità di funzionamento autonomo;
 - PHEV (Plug In Hybrid Electric Vehicle), Veicolo dotato di motore termico affiancato da motore elettrico con possibilità di funzionamento autonomo ricaricabile tramite fonte di alimentazione esterna.
- **Viaggio:** Qualunque trasferimento dell'Assicurato in Italia (inclusi Città del Vaticano e Repubblica di San Marino) a oltre 50 Km dalla sua Residenza o all'estero nei Paesi indicati nel paragrafo 6.4 “Estensione territoriale”.



CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

6.1. Oggetto

I servizi di Assistenza Stradale sono prestati all'Assicurato in base al pacchetto di garanzie prescelto e richiamato sulla Scheda di Polizza.

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve rivolgersi direttamente ed esclusivamente alla Struttura Organizzativa che eroga le prestazioni, contattando il numero +39 0236617099.

La garanzia Assistenza stradale è offerta in due soluzioni: Pacchetto Base e Pacchetto Deluxe
Vediamo qui di seguito tutti i dettagli.

PACCHETTO BASE

6.1.1. Soccorso Stradale

1. Officina mobile – Riparazioni sul posto

La Prestazione è operante solo in Italia.

Qualora il Veicolo, a seguito di Guasto, risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l'entità, il tipo di danno e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di un'officina mobile nel territorio dove si è verificato il Sinistro e invierà la stessa per la riparazione. Qualora durante l'intervento l'officina mobile riscontrasse l'impossibilità a riparare il Veicolo sul posto, la Struttura Organizzativa procederà a inviare un mezzo di soccorso per trainare il Veicolo, nel rispetto della procedura prevista dalla Prestazione "Traino". **La Compagnia terrà a proprio carico i relativi costi entro il Massimale di € 200 per Sinistro. Restano a carico dell'Assicurato:**

- il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza;
- ogni altra spesa di riparazione, compresa la manodopera, effettuata dal mezzo di soccorso e l'eventuale eccedenza rispetto al Massimale.

2. Traino

Qualora sia impossibile l'utilizzo del Veicolo in conseguenza di Guasto o Incidente, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso più idoneo per trainare il Veicolo stesso, alternativamente:

- al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice,
- all'officina più vicina, purché entro un tragitto di 20 km dal luogo di fermo del Veicolo; oppure al luogo indicato dall'Assicurato, purché questo si trovi entro 20 km (andata e ritorno del mezzo di soccorso) di tragitto dal luogo di fermo del Veicolo.

La Compagnia terrà a proprio carico le spese per il traino entro il Massimale di € 400 per Sinistro. Sono a carico dell'Assicurato:

- le spese per il traino qualora il Veicolo abbia subito il Sinistro durante la Circolazione al di fuori della rete Stradale pubblica o di aree a esse equiparate (percorsi fuoristrada);
- i costi di manodopera e dei ricambi necessari al ripristino del Veicolo;
- le spese per l'intervento dei mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del Veicolo;
- i costi relativi al trasferimento della merce;
- l'eventuale eccedenza chilometrica e l'eventuale eccedenza rispetto al Massimale.

3. Recupero del Veicolo fuori Strada

Qualora il Veicolo, in caso di Guasto o Incidente, sia fuoriuscito dalla sede Stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potersi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il Veicolo danneggiato nell'ambito della sede Stradale. **La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo entro il Massimale di € 500 per Sinistro. Sono a carico dell'Assicurato:**

- le spese per il recupero qualora il Veicolo abbia subito il Sinistro durante la Circolazione al di fuori della rete Stradale pubblica o di aree a esse equiparate (percorsi fuoristrada);
- i costi relativi al trasferimento della merce;
- l'eventuale eccedenza rispetto al Massimale.



6.1.2. Demolizione del Veicolo

La Prestazione è operante solo in Italia.

Qualora l'Assicurato, a seguito di Guasto, Incidente, Incendio, Furto o Rapina (anche tentati), in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, (D.P.R. 915 del 10.09.82 articolo 15; Nuovo Codice della Strada Decreto Legislativo 285 del 30.04.92 articolo 103; Decreto Legislativo numero 22 del 05.02.1997 articolo 46), debba procedere alla cancellazione al P.R.A. e alla successiva demolizione del Veicolo, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, organizzerà il recupero del Veicolo mediante carro attrezzi e la sua demolizione. L'Assicurato ha diritto a richiedere la demolizione del Veicolo entro e non oltre 6 mesi dal giorno del Sinistro ed a condizione che il Valore commerciale del Veicolo dopo il Sinistro risulti inferiore ai costi di riparazione. L'Assicurato deve produrre, al momento della consegna del Veicolo, la seguente documentazione:

- Libretto di Circolazione in originale,
- Foglio complementare o Certificato di proprietà, in originale,
- targhe autoveicolo.

In caso di assenza di uno o più dei sopraindicati documenti, l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.

- Codice fiscale (fotocopia),
- Documento di riconoscimento valido dell'intestatario al P.R.A. (fotocopia Carta d'identità o equivalente),
- Documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del Veicolo, qualora questi sia diverso dell'intestatario al P.R.A. (fotocopia).

La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del Veicolo, comporta la decadenza del diritto alla Prestazione, ivi compresi il pagamento di eventuali costi di deposito.

La Prestazione potrà essere erogata solo in assenza di costi amministrativi pendenti.

La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione del Veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha disponibili i sopraindicati documenti.

Il demolitore convenzionato prenderà in carico il Veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del Veicolo e "copia produttore" a norma di legge, e successivamente invierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'Assicurato prende atto che il Veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata". **La Compagnia terrà a proprio carico le spese relative al recupero del Veicolo con carro attrezzi, alla cancellazione al P.R.A. e alla demolizione del Veicolo medesimo, nonché le spese relative al deposito del Veicolo dal momento in cui l'Assicurato rende disponibili i documenti sopra citati necessari alla demolizione dello stesso.**

Restano a carico dell'Assicurato:

- gli eventuali costi di deposito del Veicolo diversi da quelli in copertura nella presente Prestazione;
- le spese per l'intervento dei mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del Veicolo.

6.1.3. Richiesta documenti

Qualora l'Assicurato, a seguito di Furto, Rapina, Incendio totali del Veicolo, desideri avvalersi della Struttura Organizzativa per la richiesta dei seguenti documenti:

- Certificato cronologico,
- Certificato di proprietà con annotazione di perdita di possesso, potrà contattare la Struttura Organizzativa stessa, comunicando la targa del Veicolo e inviando l'originale della denuncia rilasciata dall'Autorità competente. In seguito, la Struttura Organizzativa, tramite i propri incaricati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti e, una volta ottenuti, li invierà all'Assicurato. **La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato, e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza. La Compagnia terrà direttamente a proprio carico i relativi costi.**

6.1.4. Spese di rimessaggio

La Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica a oltre 50 km dal comune di Residenza dell'Assicurato.

Qualora il Veicolo, in conseguenza di Guasto o Incidente, subisca un danno tale da non essere riparabile in giornata o i punti di assistenza siano chiusi, la Struttura Organizzativa provvederà al suo rimessaggio.

La Compagnia terrà a proprio carico la relativa spesa per le prime 72 ore, entro il Massimale di € 200 per Sinistro. L'eventuale eccedenza rispetto al Massimale resta a carico dell'Assicurato.



6.1.5. Invio pezzi di ricambio

La Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica all'estero.

Qualora, in conseguenza di Guasto, Incidente, Incendio, Furto o Rapina (anche tentati), i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del Veicolo e occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà a inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare. Al rientro dal Viaggio, l'Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Compagnia. La Prestazione potrà essere erogata a condizione che:

- i pezzi di ricambio siano reperibili presso i concessionari ufficiali della rete italiana della casa costruttrice;
- la casa costruttrice non abbia cessato la fabbricazione dei pezzi di ricambio.

PACCHETTO DELUXE

La copertura prevede le Prestazioni del Pacchetto Base con la variazione ed integrazione di quanto qui di seguito riportato:

6.1.6. Traino

In sostituzione della Prestazione "Traino" di cui al paragrafo 6.2 del Pacchetto Base, si conviene che, qualora sia impossibile l'utilizzo del Veicolo in conseguenza di Guasto, Incidente, Incendio, foratura/scoppio/squarcio dello pneumatico, Rapina o Furto (anche tentati), la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso più idoneo per trainare il Veicolo stesso, alternativamente:

- al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice;
- al luogo indicato dall'Assicurato, purché entro un tragitto di 50 km dal luogo di fermo del Veicolo.

La Compagnia terrà a proprio carico le spese per il traino entro il Massimale di € 1.000 per Sinistro.

In caso di foratura, scoppio o squarcio dello pneumatico, le spese di manodopera per il ripristino dello stesso sono a carico della Compagnia purché la riparazione sia avvenuta presso la sede del soccorso Stradale intervenuto e, comunque entro il Massimale sopra indicato.

Sono a carico dell'Assicurato:

- le spese per il traino qualora il Veicolo abbia subito il Sinistro durante la Circolazione al di fuori della rete Stradale pubblica o di aree a esse equiparate (percorsi fuoristrada);
- i costi di manodopera e dei ricambi necessari al ripristino del Veicolo;
- le spese per l'intervento dei mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del Veicolo;
- i costi relativi al trasferimento della merce;
- l'eventuale eccedenza chilometrica e l'eventuale eccedenza rispetto al Massimale.

6.1.7. Officina Mobile

Ad integrazione della Prestazione "Officina Mobile" di cui al paragrafo 6.3 del Pacchetto Base, si conviene che la Prestazione sia operante anche in caso di foratura/scoppio/squarcio dello pneumatico. In tale caso, le spese di manodopera per il ripristino dello pneumatico restano a carico della Compagnia **entro il Massimale indicato**, purché la riparazione avvenga sul luogo di fermo, in caso di intervento di officina mobile, o presso la sede del soccorso Stradale intervenuto, in caso di traino.

6.1.8. Recupero del Veicolo fuori Strada

In sostituzione della Prestazione "Recupero del Veicolo fuori Strada" di cui al paragrafo 6.4 del Pacchetto Base, si conviene che, qualora il Veicolo, in caso di Guasto, Incidente, Incendio, Rapina o Furto (anche tentati), sia fuoriuscito dalla sede Stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il Veicolo danneggiato nell'ambito della sede Stradale. **La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo entro il Massimale di € 1.000 per Sinistro. Sono a carico dell'Assicurato:**

- le spese per il recupero qualora il Veicolo abbia subito il Sinistro durante la Circolazione al di fuori della rete Stradale pubblica o di aree a esse equiparate (percorsi fuoristrada);
- i costi relativi al trasferimento della merce;
- l'eventuale eccedenza rispetto al Massimale.



6.1.9. Veicolo in sostituzione

La Prestazione è operante solo in Italia.

Qualora, in conseguenza di Guasto, Incendio, Incidente, Furto o Rapina tentati, il Veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate, con preventivo dettagliato, da un'officina, facendo fede i tempari ufficiali della casa costruttrice, oppure in caso di Furto o Rapina totali, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura, un mezzo sostitutivo che abbia massa complessiva a pieno carico non superiore a 35 quintali le cui caratteristiche siano equivalenti a quelle del Veicolo assicurato e comunque idoneo al trasporto di Cose/persone, in relazione alle disponibilità del centro di noleggio. Tale mezzo, adibito ad uso privato, senza autista, con percorrenza illimitata, sarà fornito per il tempo di riparazione certificato, facendo fede i tempari ufficiali della casa costruttrice, e comunque per un massimo di 5 giorni consecutivi per Sinistro. Ai fini dell'erogazione della Prestazione, l'Assicurato dovrà esibire al centro di noleggio patente di guida in originale e valida. **Restano sempre a carico dell'Assicurato le spese di carburante, i pedaggi in genere, le Assicurazioni facoltative, le eventuali franchigie applicate, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso deposito dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.**

La Prestazione non è operante per:

- i mobilizzo del Veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.

Nel caso in cui l'Assicurato non fosse in possesso di una carta di credito, così come se l'utilizzatore del Veicolo assicurato dovesse avere meno di 21 anni, potrebbero incontrarsi delle difficoltà nell'individuare una società di autonoleggio disponibile ad erogare il servizio.

6.1.10. Trasporto in autoambulanza

La Prestazione è operante solo in Italia.

Qualora l'Assicurato, successivamente al ricovero di primo soccorso a seguito di Infortunio causato da Incidente in cui sia rimasto coinvolto il Veicolo, necessiti di un trasporto in autoambulanza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà all'invio del mezzo. La Compagnia terrà a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 300 Km di percorso complessivo (andata/ritorno). L'eventuale eccedenza rispetto al Massimale resta a carico dell'Assicurato.

6.1.11. Informazioni e consigli telefonici

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, fornirà informazioni relativamente a:

- viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane;
- tempo sulle strade;
- informazioni turistiche (traghetti, formalità per viaggi all'estero, itinerari, alberghi, ristoranti, musei);
- informazioni automobilistiche (normative R.C. Auto, imposta di proprietà, patente, Carta di Circolazione).

LE PRESTAZIONI QUI DI SEGUITO RIPORTATE SONO OPERANTI QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA A OLTRE 50 KM DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL'ASSICURATO

6.1.12. Viaggio per il recupero del Veicolo

Qualora il Veicolo, in conseguenza di Incendio, Guasto, Incidente, Furto o Rapina tentati, sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 32 ore, o all'estero per 5 giorni, oppure in caso di Furto o Rapina totali e comunque in tutti i casi in cui il Veicolo sia in grado di circolare regolarmente, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato, o di una persona da lui indicata, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del Veicolo riparato o ritrovato. **La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo.**

6.1.13. Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato

Qualora l'Assicurato, a seguito di Infortunio causato da Incidente in cui sia rimasto coinvolto il Veicolo, sia affetto da una patologia che viene ritenuta non curabile nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera della regione di



Residenza, per caratteristiche obiettive accertate dai medici di cui la Struttura Organizzativa si avvale, previa analisi del quadro clinico e d'intesa con il medico curante, la Struttura Organizzativa provvederà:

- a individuare e a prenotare, tenuto conto delle disponibilità esistenti, l'Istituto di Cura italiano o estero ritenuto più adeguato per la patologia dell'Assicurato;
- a organizzare il trasporto dell'Assicurato con il mezzo più idoneo alle sue condizioni:
 - aereo sanitario (solo nel caso in cui l'Infortunio avvenga in paesi europei),
 - aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato,
 - treno, prima classe, occorrendo, il vagone letto – autoambulanza, senza limiti di percorso,
- ad assistere l'Assicurato durante il trasporto con personale medico o infermieristico se ritenuto necessario dai medici di cui la Struttura Organizzativa si avvale.

La Compagnia terrà a proprio carico i relativi costi. Non danno luogo alla Prestazione le lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate presso l'unità ospedaliera della regione di Residenza dell'Assicurato, nonché le terapie riabilitative.

6.1.14. Rientro dal centro ospedaliero attrezzato

Quando l'Assicurato, in conseguenza all'erogazione della Prestazione "Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato" di cui al paragrafo 6.1.12, venga dimesso dal centro ospedaliero dopo la degenza, la Struttura Organizzativa provvederà al suo rientro con il mezzo che i medici di cui la Struttura Organizzativa si avvale ritengano più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:

- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato,
- treno, prima classe, occorrendo, il vagone letto,
- autoambulanza, senza limiti di percorso.

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e effettuato a spese della Compagnia, inclusa l'assistenza medica e infermieristica durante il Viaggio, se ritenuta necessaria dai medici di cui la Struttura Organizzativa si avvale.

L'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa l'ospedale presso cui è ricoverato, unitamente al nome e recapito telefonico del medico che lo ha in cura, affinché la Struttura Organizzativa possa stabilire i necessari contatti.

6.1.15. Rientro passeggeri/prosecuzione del Viaggio

Qualora il Veicolo, in conseguenza di Incendio, Guasto, Incidente, Furto o Rapina tentati, sia rimasto immobilizzato in Italia per 32 ore, o all'estero per 5 giorni, oppure in caso di Furto o Rapina totali del Veicolo medesimo, la Struttura Organizzativa metterà in condizione gli Assicurati di continuare il Viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di Residenza in Italia, mettendo a loro disposizione:

- un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe oppure
- un'autovettura a uso privato di pari cilindrata, fino al massimo di 2.000 cc.

In caso di autovettura a noleggio, qualora il Sinistro si verifichi in Italia, l'Assicurato avrà la possibilità di restituire la stessa presso il centro di noleggio convenzionato più vicino al luogo di destinazione, comunque indicato dalla Struttura Organizzativa. Qualora il Sinistro si verifichi all'estero, le spese di riconsegna dell'autovettura (drop-off) presso un centro di noleggio differente da quello di ritiro restano a carico dell'Assicurato. In ogni caso sono a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le Assicurazioni facoltative, le eventuali franchigie applicate, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso deposito dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato. Nel caso in cui l'Assicurato non fosse in possesso di una carta di credito, così come se l'utilizzatore del Veicolo assicurato dovesse avere meno di 21 anni, potrebbero incontrarsi delle difficoltà nell'individuare una società di autonoleggio disponibile ad erogare il servizio. **La Compagnia terrà a proprio carico le relative spese entro il Massimale di € 260 per Sinistro accaduto in Italia e di € 500 per Sinistro accaduto all'estero. L'eventuale eccedenza rispetto al Massimale resta a carico dell'Assicurato.**

6.1.16. Spese d'albergo

Qualora il Veicolo, in conseguenza di Incendio, Guasto, Incidente, Furto o Rapina (anche tentati), resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare un albergo. **La Compagnia terrà a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione entro il Massimale di € 100 per persona e per giorno, con un limite di € 520 per Sinistro. L'eventuale eccedenza rispetto al Massimale resta a carico dell'Assicurato.**



6.1.17. Autista a disposizione prestazione

Qualora l'Assicurato, in conseguenza di Infortunio e/o Malattia verificatisi durante il periodo di utilizzo del Veicolo, sia impossibilitato a guidare il Veicolo, oppure al conducente venga rubata o ritirata la patente di guida e nessuno delle eventuali persone trasportate sia idonea, per ragioni obiettive, alla guida del Veicolo stesso, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per il trasferimento del Veicolo presso il domicilio dell'Assicurato o altra località concordata con l'Assicurato stesso purché in Italia. In alternativa, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di una persona indicata dall'Assicurato stesso, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentirgli di raggiungere il Veicolo. **La Compagnia terrà a proprio carico le relative spese. Restano in ogni caso a carico dell'Assicurato le spese relative al carburante e a eventuali pedaggi autostradali.**

6.1.18. Viaggio di un familiare

Qualora l'Assicurato, in Viaggio da solo, a seguito di Infortunio causato da Incidente in cui sia rimasto coinvolto il Veicolo, sia ricoverato in un ospedale o in un Istituto di Cura e i medici ritengano che non sia trasferibile prima di dieci giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un familiare convivente dell'Assicurato, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentire al familiare stesso di recarsi presso l'Assicurato ricoverato. **La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo entro il Massimale di € 800 per Sinistro. L'eventuale eccedenza rispetto al Massimale resta a carico dell'Assicurato.**

6.1.19. Rientro sanitario

Qualora, a seguito di Infortunio causato da Incidente in cui sia rimasto coinvolto il Veicolo, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici di cui la Struttura Organizzativa si avvale e il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua Residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà a effettuare il trasporto con il mezzo che i medici di cui la stessa si avvale ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:

6.1.20. Anticipo spese per riparazione del Veicolo

Se l'Assicurato, dopo l'erogazione della Prestazione Traino indicata all'articolo 6.1.5, deve sostenere delle spese di riparazione del Veicolo e non gli è possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa pagherà sul posto, per conto dell'Assicurato, **fino a un importo massimo di € 1.000 per Sinistro**. L'Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria e il suo recapito.

- aereo sanitario (solo nel caso in cui l'Infortunio avvenga in paesi europei),
- aereo di linea classe economica, eventualmente barellato,
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto,
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio). Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa, inclusa l'assistenza medica o infermieristica durante il Viaggio, se ritenuta necessaria dai medici di cui la Struttura Organizzativa si avvale.

La Compagnia terrà a proprio carico i relativi costi entro il Massimale di € 20.000 per Sinistro, ancorché siano rimasti coinvolti più assicurati. L'eventuale eccedenza rispetto al Massimale resta a carico dell'Assicurato. La Compagnia, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc., non utilizzato.

Non danno luogo alla Prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici di cui la Struttura Organizzativa si avvale possano essere curate sul posto o che non impediscano all'Assicurato di proseguire il Viaggio. La Prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'Assicurato o i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.

6.2. Rientro salma

Qualora l'Assicurato sia deceduto, a seguito di Incidente nel quale sia rimasto coinvolto il Veicolo, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia. **La Compagnia terrà a proprio carico le relative spese entro il Massimale di € 5.000 per Sinistro, ancorché siano coinvolti più Assicurati.** Nel caso in cui tale Prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la Prestazione diventerà operante dal momento in cui in Italia la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate. **Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.**



LE PRESTAZIONI QUI DI SEGUITO RIPORTATE SONO OPERANTI QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA ALL'ESTERO

6. Assistenza stradale

6.3. Rimpatrio del Veicolo a mezzo pianale

Qualora il Veicolo, in conseguenza di Incendio, Guasto, Incidente, Furto o Rapina tentati, resti immobilizzato e ciò comporti un intervento di riparazione che richieda oltre 5 giorni di effettiva lavorazione certificate, con preventivo a diagnosi certa, facendo fede i tempi della casa costruttrice, oppure in caso di Furto o Rapina totali, il Veicolo venga ritrovato (nel paese in cui è avvenuto il Sinistro o in altro paese) in condizioni tali da non poter circolare regolarmente, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'Assicurato e l'officina incaricata della riparazione, organizzerà il trasporto del Veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato stesso. **Le spese del trasporto del Veicolo, nonché quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del Sinistro alla Struttura Organizzativa, sono a carico della Compagnia, per un ammontare pari al valore residuo del Veicolo successivo al verificarsi del Sinistro, il cui importo verrà definito dai tecnici della Struttura Organizzativa in relazione al valore medio di mercato del Relitto, ed in ogni caso entro il Massimale di € 2.500 per Sinistro.** L'eventuale eccedenza tra quanto corrisposto dalla Compagnia e il costo totale del trasporto, rimane a carico dell'Assicurato, così come le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato. Sono esclusi dal Massimale sopraindicato i costi relativi al trasferimento della merce. È escluso dalla Prestazione il caso in cui l'entità del danno al Veicolo non impedisca la prosecuzione del Viaggio.

6.4. Anticipo spese di prima necessità

Qualora l'Assicurato, in conseguenza di Incendio, Guasto, Incidente, Furto o Rapina (anche tentati), debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell'Assicurato, di fatture fino a un importo massimo di € 1.500 per Sinistro. L'Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria e il suo recapito.

Qualora l'Assicurato, in conseguenza di Incendio, Guasto, Incidente, Furto o Rapina (anche tentati), debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell'Assicurato, di fatture fino a un importo massimo di € 1.500 per Sinistro. L'Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria e il suo recapito.

6.5. Interprete a disposizione

Qualora l'Assicurato, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d'arresto in seguito a Incidente nel quale sia stato coinvolto il Veicolo, necessiti di un interprete, la Struttura Organizzativa provvederà a inviarlo. La Compagnia terrà a proprio carico l'onorario entro il Massimale di € 1.000 per Sinistro. L'eventuale eccedenza rispetto al Massimale resta a carico dell'Assicurato.

6.6. Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono le seguenti condizioni generali:

- 1) **Tutte le Prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di 3 volte per tipo nel corso dell'anno di validità della Polizza.**
- 2) La durata massima della copertura, per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della Polizza è di 60 giorni.
- 3) **Tutte le Prestazioni non sono dovute per Sinistri avvenuti durante e per effetto:**
 - di gare automobilistiche e motociclistiche (incluse relative prove e allenamenti);
 - uso improprio cui l'Assicurato sottopone il Veicolo;
 - stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi;
 - terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
 - fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);



- dolo dell'Assicurato, compreso il suicidio o il tentato suicidio, abuso di alcoolici o psicofarmaci nonché dell'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.

Le Prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Le Prestazioni non sono operanti su eventuali rimorchi collegati al Veicolo.

- 4) Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o Prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
- 5) La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza, o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile.
- 6) Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di 2 anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione, in conformità con quanto previsto all'articolo 2952 del Codice Civile.
- 7) I Massimali indicati per ogni Prestazione debbono intendersi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito per Legge.
- 8) Salvo i casi di comprovata e oggettiva forza maggiore, il diritto alle Prestazioni fornite dalla Compagnia decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro.
- 9) L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai Sinistri formanti oggetto di questa Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del Sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dall'esame del Sinistro stesso.
- 10) Tutti gli anticipi di denaro previsti nelle Prestazioni verranno concessi compatibilmente con le disposizioni in materia di trasferimento di valuta vigenti in Italia e nel Paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato, e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
- 11) A parziale deroga di quanto previsto all'articolo 1910 del Codice Civile, all'Assicurato che godesse di Prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero Risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Compagnia di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del Sinistro a ogni compagnia assicuratrice e specificamente alla Compagnia nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui l'Assicurato si rivolgesse anche a un'altra compagnia, le presenti Prestazioni saranno operanti, nei limiti e alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla compagnia assicuratrice che ha erogato la Prestazione.
- 12) Per tutto quanto non qui espressamente disciplinato, si applicano le disposizioni di Legge.

6.7. Estensione territoriale

La copertura è operante in Italia e nei Paesi aderenti al Sistema della Carta Verde: Albania; Andorra; Austria; Belgio; Bielorussia; Bosnia Erzegovina; Bulgaria; Repubblica Ceca; Cipro; Croazia; Danimarca; Estonia; Finlandia; Francia; F.Y.R.O.M. (ex Repubblica Jugoslava della Macedonia); Germania; Grecia; Iran; Irlanda; Islanda; Lituania; Lettonia; Lussemburgo; Malta; Marocco; Moldavia; Norvegia; Paesi Bassi; Polonia; Portogallo; Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; Romania; Serbia e Montenegro; Repubblica Slovacca; Slovenia; Spagna; Svezia; Svizzera; Tunisia; Turchia; Ucraina; Ungheria, Paesi membri dell'Unione Europea, Liechtenstein.



Allegato 1 – Disciplina del Bonus Malus

Allegato 1 – Disciplina del Bonus Malus



Come funziona la formula del Bonus Malus per l'assegnazione della Classe di merito?

La formula Bonus Malus prevede riduzioni o maggiorazioni di Premio, rispettivamente in assenza o presenza di Sinistri nei periodi di osservazione.

In assenza di Sinistri, Verti applicherà alla tariffa della garanzia R.C. Auto, in vigore all'atto del rinnovo, i coefficienti riportati nella tabella che trovi qui sotto.

Evoluzione delle classi di Bonus Malus	Coefficienti di determinazione del Premio
1	0,61
2	0,63
3	0,65
4	0,67
5	0,70
6	0,73
7	0,76
8	0,79
9	0,82
10	0,86
11	0,88
12	0,94
13	1,00
14	1,25
15	1,40
16	1,80
17	2,50
18	3,40

Variazioni percentuali in assenza di sinistri Evoluzione Classi di Bonus Malus	Variazioni percentuali in assenza di sinistri Variazione percentuale
2-1	-3,17%
3-2	-3,08%
4-3	-2,99%
5-4	-4,29%
6-5	-4,11%
7-6	-3,95%
8-7	-3,80%
9-8	-3,66%
10-9	-4,65%
11-10	-2,27%



Variazioni percentuali in assenza di sinistri Evoluzione Classi di Bonus Malus	Variazioni percentuali in assenza di sinistri Variazione percentuale
12-11	-6,38%
13-12	-6,00%
14-13	-20,00%
15-14	-10,71%
16-15	-22,22%
17-16	-28,00%
18-17	-26,47%

Cos'è il Periodo di osservazione?

È il periodo che viene preso come riferimento per l'assegnazione della Classe di merito CU.

Durante la prima annualità assicurativa, il periodo va dal giorno della decorrenza della Polizza fino a 60 giorni prima della scadenza. I periodi delle annualità successive **alla prima iniziano 60 giorni prima della decorrenza della Polizza e terminano 60 giorni prima della scadenza.**

In ogni caso, Verti comunicherà, tramite la Procedura di riciclo dei Sinistri tardivi, i pagamenti di Sinistri avvenuti al di fuori del Periodo di osservazione per i quali sia stata accertata la responsabilità principale del Conducente del Veicolo assicurato.

L'articolo 133 del Codice delle Assicurazioni, così come modificato dall'articolo 34 bis del Decreto Legge numero 1 del 24 gennaio 2012, prevede che in assenza di Sinistri, le variazioni in diminuzione del Premio siano preventivamente quantificate in rapporto alle classi di merito ed esplicitamente indicate nella Polizza. A tal fine si segnala che tali variazioni in termini percentuali, da applicarsi alla tariffa che risulterà in vigore al momento del rinnovo, sono riportate nella tabella sotto riportata.

All'atto della stipula della Polizza, la Classe di merito viene acquisita e assegnata direttamente dalla Compagnia per via telematica tramite la Banca dati degli Attestati di Rischio, fermo restando il diritto della compagnia di richiedere ulteriore documentazione comprovante le dichiarazioni fornite dagli Assicurati.

Al momento dell'acquisto della Polizza, se l'Attestato di Rischio non risulta presente nella Banca dati degli Attestati, la Compagnia acquisisce telematicamente l'ultimo Attestato di Rischio utile e richiede al Contraente una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.

Ai sensi del Regolamento IVASS numero 9/2015, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del Contratto, Verti rende disponibile l'Attestato di Rischio nell'area personale my Verti sul sito www.verti.it. Il Contraente può richiedere la consegna dell'Attestato di Rischio anche tramite e mail. Verti si impegna, inoltre, senza costi aggiuntivi a carico del Contraente, ad informarlo di ogni eventuale variazione peggiorativa alla classe CU.

Numero	Situazione del Veicolo e situazione contrattuale	Classe CU di assegnazione	Documentazione da inviare
1	Veicolo provvisto di Attestato di Rischio scaduto da meno di 5 anni	Classe di merito riportata sull'Attestato di Rischio, relativa alla precedente Assicurazione	1) Dichiarazione di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza della Polizza, ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, nel caso in cui l'Attestato di Rischio risulti scaduto da oltre 15 giorni, ma meno di 5 anni; 2) copia del Libretto o Documento Unico di Circolazione con indicazione di eventuale passaggio di proprietà; 3) Certificato di Residenza delle persone presenti nella Polizza; 4) Carta d'identità delle persone presenti nella Polizza e del titolare della carta di credito, nel caso il pagamento avvenga con tale modalità.



Allegato 1 – Disciplina del Bonus Malus

Numero	Situazione del Veicolo e situazione contrattuale	Classe CU di assegnazione	Documentazione da inviare
2	Veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo voltura al P.R.A., oppure oggetto di Contratto ceduto	Classe di merito 14	1) copia del Libretto o Documento Unico di Circolazione con indicazione di eventuale passaggio di proprietà; 2) Appendice di cessione di Contratto; 3) Certificato di Residenza delle persone presenti nella Polizza; 4) Carta d'identità delle persone presenti nella Polizza e del titolare della carta di credito, nel caso il pagamento avvenga con tale modalità.
3	Veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo voltura al P.R.A. di proprietà del medesimo Proprietario (o di un suo familiare stabilmente convivente) di un Veicolo della stessa o di differente tipologia già assicurato in formula Bonus Malus con o senza Franchigia (agevolazione così detta Legge Bersani).	Classe di merito maturata sul Veicolo già assicurato	1) copia del Libretto o Documento Unico di Circolazione con indicazione di eventuale passaggio di proprietà; 2) copia del documento attestante il rinnovo del Contratto riferito al Veicolo già assicurato; 3) Dichiarazione attestante che il Proprietario del Veicolo sia il medesimo Proprietario del Veicolo assicurato o un suo familiare stabilmente convivente), Certificazione dello stato di famiglia; 1) Certificato di Residenza delle persone presenti nella Polizza; 2) Carta d'identità delle persone presenti nella Polizza e del titolare della carta di credito, nel caso il pagamento avvenga con tale modalità.
4	Attestato di Rischio indicante targa diversa da quella del Veicolo assicurato	Classe di merito riportata sull'Attestato di Rischio, se i veicoli appartengono alla medesima tipologia oppure Classe di merito 14, se i veicoli appartengono a una tipologia diversa	1) documento attestante il trasferimento di proprietà o la cessazione del Rischio del Veicolo indicato sull'Attestato di Rischio; 2) copia del Libretto o Documento Unico di Circolazione con indicazione di eventuale passaggio di proprietà; 3) Certificato di Residenza delle persone presenti nella Polizza; 4) Carta d'identità delle persone presenti nella Polizza e del titolare della carta di credito, nel caso il pagamento avvenga con tale modalità.
5	Veicolo rubato, assicurato in forma Bonus Malus con o senza Franchigia	Classe di merito Risultante dall'Attestato di Rischio relativa alla precedente Assicurazione	1) copia della Denuncia di Furto rilasciata dall'Autorità competente; 2) copia dell'Appendice di risoluzione per Furto rilasciata dalla precedente Compagnia; 3) copia del Libretto o Documento Unico di Circolazione con indicazione di eventuale passaggio di proprietà; 4) Certificato di Residenza delle persone presenti nella Polizza 5) Carta d'identità delle persone presenti nella Polizza e del titolare della carta di credito, nel caso il pagamento avvenga con tale modalità.
6	Mancanza di Attestato di Rischio o della documentazione specifica richiesta da Verti oppure nel caso in cui la prima immatricolazione o la voltura al P.R.A. sia avvenuta da oltre 1 anno	Classe di merito 18	1) copia del Libretto o Documento Unico di Circolazione con indicazione di eventuale passaggio di proprietà; 2) Certificato di Residenza delle persone presenti nella Polizza; 3) Carta d'identità delle persone presenti nella Polizza e del titolare della carta di credito, nel caso il pagamento avvenga con tale modalità. Con revisione della classificazione in caso di presentazione dei documenti entro i 90 giorni successivi alla stipula della Polizza.
7	Veicolo provvisto di Attestato di Rischio indenne da Sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi 5 anni.	Classe di merito risultante dall'Attestato di Rischio relativo ad un Contratto in corso di validità di un ulteriore Veicolo, della stessa o differente tipologia rispetto al Veicolo da assicurare, del medesimo Proprietario o di proprietà di un familiare stabilmente convivente	1) copia del Libretto o Documento Unico di Circolazione con indicazione di eventuale passaggio di proprietà 2) copia del documento attestante il rinnovo del Contratto riferito al Veicolo dal quale si vuole ereditare la Classe di merito 3) Dichiarazione attestante che il Proprietario del Veicolo sia il medesimo Proprietario del Veicolo assicurato o un suo familiare stabilmente convivente/certificazione dello stato di famiglia 4) Certificato di Residenza delle persone presenti nella Polizza 5) Carta d'identità delle persone presenti nella Polizza e del titolare della carta di credito, nel caso il pagamento avvenga con tale modalità.



Quale documento viene utilizzato per determinare la Classe di merito?

Il documento di riferimento per la determinazione della Classe di merito è l'**Attestato di rischio**.

Al fine di stabilire la classe di conversione universale, denominata CU, occorre verificare i dati riportati sull'Attestato di Rischio per:

- determinare una Classe di merito, considerando le annualità complete, a eccezione di quella in corso, senza Sinistri pagati, anche a titolo parziale, e senza Sinistri con responsabilità principale;
- considerare tutti gli eventuali Sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, compresa l'annualità in corso: per ogni Sinistro viene applicata una maggiorazione di 2 classi fino a giungere a determinare la classe di assegnazione.



Importante: nella tabella della sinistrosità pregressa, presente nell'Attestato di rischio, gli anni che riportano la sigla N.A. (Veicolo Non Assicurato), non sono considerati anni senza Sinistri.

Per le annualità successive a quella della stipula, all'atto del rinnovo la Polizza è assegnata alla Classe di merito di pertinenza in base alla tabella di regole evolutive qui sotto riportata. Il criterio di assegnazione si basa sulla presenza o meno di pagamenti di effettuati da Verti per il Risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a Sinistri per i quali sia stata accertata la responsabilità principale del Conducente del Veicolo assicurato.

In caso di corresponsabilità paritaria, ossia quando la responsabilità dei Sinistri è attribuita in pari misura ai Conducenti di tutti i veicoli coinvolti:

- i Contratti di Assicurazione non subiranno l'applicazione del Malus;
- nell'Attestato di Rischio verrà segnalato il grado di responsabilità: questo significa che, in caso di successivi Sinistri in cui vi sia nuovamente corresponsabilità paritaria del Conducente del Veicolo assicurato, verrà applicato il Malus nel momento in cui la percentuale di responsabilità cumulata raggiunga almeno il 51% negli ultimi 5 anni.

In mancanza di Risarcimento di danni, anche parziale, la Polizza è considerata immune da Sinistri secondo la logica della predetta tabella delle regole evolutive, anche in presenza di Denuncia di Sinistro o di richiesta di Risarcimento.

Inoltre all'atto del rinnovo l'Assicurato, esclusivamente persona fisica e purché il Contratto sia privo di Sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi 5 anni potrà richiedere l'applicazione della Classe di merito risultante dall'Attestato di Rischio relativo ad un Contratto in corso di validità di un ulteriore Veicolo, della stessa o di differente tipologia rispetto al Veicolo da assicurare, del medesimo Proprietario o di proprietà di un familiare stabilmente convivente (così detta RC familiare).

La Classe di merito di conversione universale (CU), presente su tutti gli Attestati di Rischio, consente al Contraente/Proprietario la comparazione delle varie proposte di contratti R.C. Auto.

Come previsto dall'articolo 134 del Codice delle Assicurazioni, le informazioni relative all'Attestato di Rischio vengono trasmesse ed acquisite direttamente da Verti dalla Banca dati elettronica degli attestati.

L'Attestato di Rischio non può essere rilasciato se la Polizza ha avuto durata inferiore al Periodo di osservazione (anche per mancato pagamento di una o più rate di Premio).

Il periodo di validità dell'Attestato di Rischio è pari a 12 mesi a decorrere dalla data di scadenza della Polizza. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 134 comma 3 del Codice delle Assicurazioni, l'ultimo Attestato conseguito conserva validità per un periodo di 5 anni in caso di:

- cessazione del Rischio del Veicolo assicurato (vendita, demolizione, rottamazione, esportazione definitiva all'estero, cessazione della pubblica Circolazione) o Furto del Veicolo assicurato;
- risoluzione della Polizza a seguito di sospensione senza riattivazione;
- mancato rinnovo della Polizza per mancato utilizzo del Veicolo.

Criteri di attribuzione della Classe di merito CU

Classe di merito	0 Sinistri	1 Sinistro	2 Sinistri	3 Sinistri	4 o più Sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14



Classe di merito	0 Sinistri	1 Sinistro	2 Sinistri	3 Sinistri	4 o più Sinistri
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18



Allegato 2 – Modifiche alla Polizza

Se hai bisogno di modificare la tua Polizza, invia la documentazione indicata nella tabella che trovi qui di seguito, scegliendo una delle seguenti modalità:

- tramite form nella pagina www.verti.it/contattaci
- tramite Modulo scaricato dalla pagina web verti.it/gia-clienti/informazioni con la richiesta di:
 - Sospensione
 - Cessione di Contratto
 - Risoluzione
 - Recesso (diritto di ripensamento)

per il recesso (diritto di ripensamento) puoi procedere attraverso la sezione dedicata nella pagina verti.it/gia-clienti/lausola-ripensamento/

- via posta a Back Office Verti Assicurazioni S.p.A. via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI),
- chiamando il numero 0236617100

Numero	Tipo di modifica	Documentazione da inviare
1	Sostituzione con un altro Veicolo	1) Libretto o Documento Unico di Circolazione completo di eventuale passaggio di proprietà del nuovo Veicolo; 2) Certificato di Residenza delle persone presenti nella Polizza; 3) Appendice di Polizza firmata.
2	Sospensione delle garanzie in corso di Polizza	1) Richiesta di sospensione/proroga corredata dalla dichiarazione di aver distrutto il Certificato e la Carta Verde.
3	Riattivazione delle garanzie	N.D.
4	Trasferimento di proprietà con cessione di Polizza	Richiesta di cessione di Contratto all'acquirente firmata dal Contraente cedente corredata dalla dichiarazione di aver distrutto il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde; 1) copia del Libretto o Documento Unico di Circolazione del Veicolo aggiornato con passaggio di proprietà.
5	Trasferimento di proprietà senza cessione di Polizza	1) copia del Libretto o Documento Unico di Circolazione del Veicolo aggiornato con passaggio di proprietà.
6	Risoluzione della Polizza per cessazione del Rischio	1) Richiesta di risoluzione della Polizza , corredata dalla dichiarazione di aver distrutto il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde; 2) Atto comprovante l'Alienazione del Veicolo . In particolare, per: – vendita: atto di vendita comprovante il trasferimento di proprietà; – esportazione definitiva, cessazione della pubblica Circolazione del Veicolo: attestazione del P.R.A., comprovante la restituzione della Carta di Circolazione e delle targhe; – demolizione: certificato rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di case costruttrici e attestante l'avvenuta consegna del Veicolo.
7	Risoluzione della Polizza per Furto o per Appropriazione indebita	1) copia della Denuncia di Furto o per Appropriazione indebita presentata all'Autorità competente.
8	Risoluzione consensuale della Polizza	1) Richiesta di risoluzione del Contratto ; 2) Dichiarazione di aver distrutto il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde ; 3) Dichiarazione di non aver avuto Sinistri , di qualsiasi tipo, nel periodo di validità della polizza.
9	Recesso (diritto di ripensamento)	1) Richiesta di risoluzione del Contratto con applicazione del diritto di ripensamento corredata dalla dichiarazione di aver distrutto il Certificato e la Carta Verde e Dichiarazione di non aver avuto sinistri in corso di contratto.

È facoltà della Compagnia richiedere documentazione aggiuntiva non indicata nella tabella precedente a comprova delle modifiche avvenute.



Allegato 3 – Sintesi Massimali, Scoperti e Franchigie

Garanzia	Massimale/Somma Assicurata	Scoperto e Minimo/Franchigia
Responsabilità Civile Auto	€ 6,5 milioni per danni a persone e € 2 milioni per danni a Cose € 7 milioni per danni a persone e € 2,5 milioni per danni a Cose € 8 milioni per danni a persone e € 3 milioni per danni a Cose € 9 milioni per danni a persone e € 3,5 milioni per danni a Cose € 10 milioni per danni a persone e € 4 milioni per danni a Cose € 25 milioni per danni a persone e € 5 milioni per danni a Cose	N.D.
Danni al Veicolo: Incendio e Furto	Valore del Veicolo ⁽²⁾	Scoperto 10% e minimo € 250 Scoperto 15% e minimo € 250 Scoperto 15% e minimo € 500 Scoperto 20% e minimo € 500 Scoperto 20% e minimo € 1.000
Danni al Veicolo: Collisione	Valore del Veicolo ⁽³⁾	Scoperto 10% e minimo € 250 Scoperto 15% e minimo € 250 Scoperto 15% e minimo € 500 Scoperto 20% e minimo € 500 Scoperto 20% e minimo € 1.000
Danni al Veicolo: Eventi Naturali	Valore del Veicolo ⁽⁴⁾ Per la GRANDINE, l'importo assicurato è indicato sulla Scheda di Polizza	Scoperto 10% e minimo € 250 Scoperto 15% e minimo € 250 Scoperto 15% e minimo € 500 Scoperto 20% e minimo € 500 Scoperto 20% e minimo € 1.000
Danni al Veicolo: Cristalli	Massimale per anno assicurativo: € 500 € 750 € 1.000	Franchigia: € 50 € 100 € 150
Infortuni del Conducente	Somma assicurata: € 50.000 € 100.000 Se al momento del Sinistro il Conducente non indossa i presidi di sicurezza obbligatori, la somma massima indennizzabile in caso di morte o Invalidità permanente è ridotta del 30%.	5%, ridotta al 3% se il Conducente utilizza presidi di sicurezza obbligatori al momento del Sinistro.
Tutela Giudiziaria	Pacchetto Base: € 7.000 per Sinistro Pacchetto Deluxe: € 15.000 per Sinistro	N.D.
Assistenza Stradale	Pacchetto Base Pacchetto Deluxe Ogni singola copertura che compone la garanzia Assistenza Stradale prevede un Massimale dedicato	N.D.

(2) Sono compresi i danni agli Accessori di serie e anche agli Optional, se il loro valore è riportato sulla Scheda di Polizza e se la loro presenza è indicata nella Fattura di acquisto.

(3) Sono compresi i danni agli Accessori di serie e anche agli Optional, se il loro valore è riportato sulla Scheda di Polizza e se la loro presenza è indicata nella Fattura di acquisto.

(4) Sono compresi i danni agli Accessori di serie e anche agli Optional, se il loro valore è riportato sulla Scheda di Polizza e se la loro presenza è indicata nella Fattura di acquisto.



Informativa Privacy

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Il Regolamento Europeo 27 aprile 2016, numero 679, in materia di protezione dei dati (di seguito anche "GDPR"), prevede in capo a Verti Assicurazioni S.p.A. con sede in Via Alessandro Volta, 16 – 20093 Cologno Monzese (MI) – (brevemente "Verti"), in qualità di titolare del trattamento, l'obbligo di fornire al potenziale cliente/contraente/assicurato/danneggiato (di seguito anche: l'"interessato") la presente informativa relativamente al trattamento dei dati personali volontariamente forniti, nonché di tutti i dati che potrebbero essere forniti o acquisiti presso terzi (di seguito i "Dati").

L'interessato attraverso la lettura del presente documento, viene informato in merito al trattamento dei Dati forniti a Verti, direttamente o attraverso un intermediario, e quelli ottenuti attraverso conversazioni telefoniche – anche registrate – servizi di chat online, o come conseguenza della navigazione su pagine Internet di Verti o tramite altri mezzi, per il calcolo del preventivo finalizzato all'eventuale successiva stipula di un contratto assicurativo ("preventivazione") e/o per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo, per la richiesta di qualsiasi servizio o prodotto.

Verti potrà consultare i dati disponibili presso banche dati, cui la stessa abbia accesso, al fine di effettuare una valutazione economico finanziaria dell'interessato. Informativa SIC consultabile su: <https://www.verti.it/privacy/>

Informazioni essenziali relative alla protezione dei Dati

Descrizione	Informazione
Titolare del trattamento	Verti Assicurazioni S.p.A.
Finalità del trattamento:	Preventivazione • Gestione ed esecuzione del contratto assicurativo; Eventuale rinnovo della polizza assicurativa; Gestione e liquidazione dei sinistri; Per ogni altra attività attinente esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa. Elaborazione dei profili per l'adeguata esecuzione del contratto assicurativo • Prevenzione e investigazione delle frodi • Gestione integrale e centralizzata delle relazioni col Gruppo MAPFRE • Comunicazione, promozione commerciale e vendita di prodotti e servizi assicurativi di Verti per lo stesso ramo assicurativo del prodotto per cui è stato richiesto un preventivo o altri rami assicurativi distribuiti da Verti; analisi della qualità percepita dal cliente in merito a prodotti e/o servizi resi da Verti per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo • Previo consenso, ricerche di mercato o comunicazioni commerciali; invio di materiale pubblicitario, vendita a distanza; invio di informazioni e pubblicità concernenti i prodotti e i servizi di Verti, invio di informazioni e pubblicità concernente prodotti e servizi di Società Terze (Società Partner di Verti) da parte di Verti, elaborazione di un profilo per la personalizzazione delle comunicazioni • Esecuzione degli obblighi di legge, regolamentari e conservativi
Legittimazione e base giuridica del trattamento	Esecuzione del contratto assicurativo; consenso; legittimo interesse; obblighi di legge.
Destinatari	I Dati potranno essere comunicati a terzi e/o potranno essere effettuati trasferimenti di dati verso paesi terzi nei termini indicati nell'Informativa Supplementare.
Conservazione dei dati	I Dati del cliente e potenziale cliente verranno conservati per il periodo necessario stabilito da obblighi di legge o amministrativi-contabili o per garantire l'espletamento delle finalità per cui sono stati raccolti.
Diritti del cliente e potenziale cliente	È possibile esercitare i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità e opposizione, meglio dettagliati nell'Informativa Supplementare relativa alla protezione dei dati.
Informazioni aggiuntive	Per informazioni aggiuntive prendere visione dell'Informativa Supplementare relativa alla protezione dei dati.

In ogni caso, l'interessato potrà revocare i consensi prestati in qualsiasi momento, secondo quanto specificato nell'Informativa Supplementare relativa alla protezione dei dati.

Nel caso in cui i Dati forniti, compresi, se del caso, quelli relativi allo stato di salute, provengano da persone diverse dall'interessato, quest'ultimo garantisce di aver ottenuto il previo consenso della parte terza, per la



comunicazione ed utilizzo dei suddetti Dati, e che la stessa sia stata informata delle finalità del trattamento dei dati, delle comunicazioni e degli altri termini stabiliti nel presente documento e nell'Informativa Supplementare relativa alla protezione dei dati.

L'interessato dichiara di avere più di diciotto anni. Analogamente, nel caso in cui i Dati forniti appartengano a minori di diciotto anni, in qualità di genitore o tutore del minore, lo stesso autorizza il trattamento di tali Dati, compresi, se del caso, quelli relativi allo stato di salute, per le finalità gestionali descritte nel presente documento. L'interessato garantisce l'esattezza e la veridicità dei Dati forniti, impegnandosi a mantenerli regolarmente aggiornati e a comunicare a Verti qualsiasi variazione degli stessi.



Informativa supplementare relativa alla protezione dei dati ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679

1. Titolare del Trattamento e dati di contatto

Le informazioni e/o i dati personali volontariamente comunicati o acquisiti presso terzi, nonché tutti i dati che potrebbero essere comunicati (di seguito i "Dati") dal potenziale cliente contraente/assicurato/danneggiato (di seguito anche: l'"interessato") inclusi, se comunicati, anche i dati relativi allo stato di salute sono conservati in una banca dati il cui Titolare è:

- **Denominazione:** Verti Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche "Verti") Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano numero 12244220153
- **Indirizzo postale:** Via A. Volta 16, 20093 Cologno Monzese (MI)
- **Recapito Telefonico:** +39 02 217251
- **Indirizzo web:** <https://www.verti.it/tutto-online/contattaci> – Sezione Privacy
- **Contatto del Data Protection Officer/Responsabile per la Protezione dei Dati:** DPO@verti.it.

Il Responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui al Capo III del Regolamento (UE) 2016/679 è il Legale rappresentante. L'elenco costantemente aggiornato dei responsabili del trattamento eventualmente designati da Verti Assicurazioni S.p.A. è disponibile presso la sede del titolare.

2. Categorie di dati personali

I dati trattati da Verti sono:

- Dati raccolti direttamente presso l'interessato;
- Dati ottenuti da fonti diverse dall'interessato e di cui maggiore dettaglio è fornito nella sezione **3. Origine dei dati personali** e/o nella sezione **4. Finalità e basi giuridiche del trattamento**.

Le categorie di dati che, ove necessario, saranno trattate da Verti sono le seguenti:

- Dati identificativi: carta di identità, indirizzo postale o elettronico, voce, numero di telefono, nome e cognome, firma, firma elettronica, tessera sanitaria, IP;
- Dati relativi al bene da assicurare: targa, (in caso di immobili: dati catastali, indirizzo dell'immobile);
- Dati relativi alle caratteristiche personali: stato civile, data di nascita, luogo di nascita, età, sesso, nazionalità;
- Dati economici, finanziari e assicurativi: dati bancari, codice IBAN;
- Dati accademici e professionali: titolo di studio;
- Dati relativi al dettaglio occupazionale: professione;
- Dati particolarmente protetti: dati relativi allo stato di salute e dati giudiziari dell'interessato.

Non tutte le categorie di dati sopra dettagliate vengono utilizzate per tutti i trattamenti di dati dettagliati nella sezione **4. Finalità e basi giuridiche del trattamento**.

3. Origine dei dati personali

Verti tratterà i dati personali relativi all'interessato provenienti dalle seguenti fonti:

- Forniti direttamente dall'interessato e quelli ottenuti attraverso conversazioni telefoniche, eventualmente registrate sia al fine di adempiere ad obblighi di legge sia per garantire il miglioramento del servizio, servizi di chat online o come conseguenza della navigazione su pagine Internet di Verti o tramite altri mezzi, per il calcolo del preventivo finalizzato all'eventuale successiva stipula di un contratto assicurativo e/o per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo;
- Forniti da un intermediario assicurativo;
- Altre società del Gruppo MAPFRE con le quali l'interessato intrattiene o ha mantenuto un rapporto contrattuale o con le quali ha richiesto la stipula di assicurazioni;
- Altre società appartenenti o meno al Gruppo MAPFRE con cui Verti ha accordi di collaborazione autorizzate dall'interessato a condividere i suoi dati personali con Verti;
- Disponibili presso la banca dati gestita dall'ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) per conto del Centro di informazione nazionale e i dati disponibili presso le banche dati gestite dall'IVASS (Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni);
- Sistemi comuni di informazioni creditizie;



- vii. Anche dati di origine esterna ottenute da fonti pubbliche che verranno utilizzate solo per lo scopo per il quale sono state create, come quelle relative a dati geografici, sociodemografici e statistici;
- viii. Professionisti o fornitori di servizi che forniscono informazioni sulla valutazione o stima di beni immobili o veicoli. Fornitori di servizi coperti dalle polizze o fornitori di servizi consigliati e concordati, inclusi operatori e centri sanitari, officine di riparazione veicoli, professionisti o aziende di riparazioni domestiche, esperti o altri professionisti simili, a seconda dei casi.

4. Finalità e basi giuridiche del trattamento dei dati

A. Di seguito sono dettagliate le diverse finalità per le quali verti tratta i dati personali degli interessati che richiedono un preventivo

i. Trattamenti effettuati in applicazione di misure precontrattuali:

a. calcolo del preventivo finalizzato all'eventuale successiva stipula di un contratto assicurativo ("Preventivazione") mediante una delle seguenti modalità:

- Inserendo tutti i Dati, necessariamente richiesti, in modo dettagliato, secondo la procedura ordinaria di Preventivazione;
- Inserendo – per il calcolo del preventivo di una polizza a copertura della responsabilità civile per un veicolo ed eventuali garanzie accessorie – solamente alcuni dati specifici tra cui: targa del veicolo e data di nascita del proprietario che ci consentono l'acquisizione in via automatica dei dati relativi al veicolo (marca, modello, immatricolazione, scadenza eventuale copertura assicurativa in corso, classe di merito "bonus-malus", ecc.) presso la banca dati gestita dall'ANIA per conto del Centro di informazione nazionale, dati che comunque la procedura consente di modificare sulla base della documentazione ufficiale (esempio: carta di circolazione, attestazione dello stato del rischio) al fine di ottenere la cd. Preventivazione "veloce";
- Inserendo – per il calcolo del preventivo di una polizza casa e famiglia – dati specifici tra cui: cap dell'abitazione, tipologia dell'abitazione, metratura, al fine di ottenere una quotazione anonima che potrà essere successivamente trasformata, a scelta dell'utente, in un preventivo generato in base alla procedura ordinaria previa indicazione da parte dell'utente stesso di tutti i dati necessari, tra cui i dati del proprietario o dell'affittuario.

La finalità di Preventivazione comprende il trattamento dei dati raccolti presso l'interessato e anche presso altre banche dati a cui il titolare possa avere accesso per la valutazione economico finanziaria del cliente, per la quantificazione del premio e per l'adempimento di ogni obbligo di legge richiesto nell'ambito dell'esercizio dell'attività assicurativa, prevenzioni delle frodi e del finanziamento del terrorismo. Il preventivo sarà comunicato al richiedente mediante l'uso della posta, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza, ovvero all'interno di un social network a cui l'utente aderisce, ai dati di recapito che sono stati spontaneamente indicati nella richiesta del servizio. Il servizio di Preventivazione prevede l'ulteriore riutilizzo dei dati di recapito al fine dell'invio, a scadenza del periodo assicurativo, di una e-mail con l'invito ad aggiornare la propria quotazione rispetto a quella ottenuta in occasione della precedente richiesta formulata. Qualora l'interessato decidesse di procedere al pagamento dei premi della polizza tramite carta di pagamento, i Dati includeranno anche quelli relativi alla carta di pagamento e quelli bancari necessari per le operazioni di pagamento. A tal fine Verti la informa che controllerà e aggiornerà i dati relativi alla carta di pagamento con soggetti del settore creditizio e bancario a ciò preposti, al fine di una corretta gestione della pratica nel corso del tempo.

ii. Trattamenti effettuati in ottemperanza agli obblighi di legge da parte di Verti:

- a) valutazione e delimitazione del rischio, prevenzione ed investigazione delle frodi e del finanziamento del terrorismo, analisi di nuovi mercati assicurativi, gestione e controllo interno, adeguamento dei sistemi e delle piattaforme informatiche di relazione con i clienti, attività statistico-tariffrarie, miglioramento delle prestazioni di Verti nell'ambito della gestione ed esecuzione del contratto assicurativo;
- b) Comunicazione delle informazioni alle Autorità, alle Autorità di regolamentazione o agli Enti governativi che lo richiedono;
- c) Prevenzione, investigazione e/o scoperta di frodi, in conformità con la Direttiva Solvency II e i regolamenti di attuazione Ivass.

Questo trattamento prevede:

- Lo sviluppo di un profilo di frode sull'utente consiste nell'applicare modelli matematici ai dati raccolti che prevedono la probabilità che, sulla base dei dati storici disponibili, ci possa essere una tendenza a commettere frodi che influisce sui nostri obblighi legali come assicuratore. In nessun momento vengono prese decisioni automatizzate individuali.
- La verifica dell'esattezza e la validità dei documenti e dei dati identificativi forniti dall'utente al fine di prevenire il furto di identità e l'accesso e le operazioni fraudolente.



iii. Trattamento effettuato sulla base del legittimo interesse:

- a) Gestione centralizzata dei Dati attraverso risorse informatiche, organizzative e amministrative (applicazioni informatiche, server, ecc.) nel rapporto con le Società del Gruppo MAPFRE, per le quali sarà necessario comunicare i Dati. L'interesse legittimo perseguito da Verti consiste nella gestione efficiente delle risorse necessarie per la fornitura del servizio;
- b) Esecuzione di studi statistici per segmentare e analizzare il business in modo aggregato. A tal fine, i dati minimi necessari vengono elaborati utilizzando tecniche statistiche. L'interesse legittimo perseguito da Verti è quello di poter conoscere la propria attività e identificare le tendenze del mercato;
- c) Comunicazioni volte a invitare all'acquisto del preventivo nel periodo di validità dello stesso – 60 giorni.

iv. Trattamento effettuato in base all'articolo 130 comma 4° del Codice della Privacy:

- a) Comunicazione e promozione commerciale e di vendita, tramite l'utilizzo della sola posta elettronica, di prodotti e servizi assicurativi di Verti per lo stesso ramo assicurativo del prodotto per cui è stato richiesto un preventivo, successivamente convertito in polizza, o altri rami assicurativi distribuiti dalla medesima impresa.

v. Trattamento effettuato sulla base del consenso, qualora sia stato prestato:

- a) Invio di Buoni Sconto, comunicazioni, promozioni e di vendita di prodotti e servizi assicurativi distribuiti da Verti mediante posta tradizionale, posta elettronica, telefono – anche cellulare –, servizi di invio testi quali short messaging system ("SMS"), servizi di messaggistica istantanea o social network, pubblicazione all'interno dell'Area Personale dell'assicurato. La mancata accettazione del trattamento di cui alla lettera a, non impedisce, limita o condiziona Verti nell'invio di comunicazioni commerciali, solo tramite posta elettronica, non personalizzate basate sull'articolo 130 comma 4° Codice Privacy, in conformità con le disposizioni della sezione 4. **Finalità e basi giuridiche del trattamento A), iv lettera a**
- b) Invio di Buoni Sconto, comunicazioni, promozioni di prodotti e servizi di Società Terze (Società Partner di Verti) da parte di Verti mediante posta tradizionale, posta elettronica, telefono anche cellulare, servizi di invio testi quali short messaging system ("SMS"), servizi di messaggistica istantanea o social network, pubblicazione all'interno dell'Area Personale dell'assicurato.
- c) Compimento di ricerche di mercato mediante posta tradizionale, posta elettronica, telefono anche cellulare, servizi di invio testi quali short messaging system ("SMS"), servizi di messaggistica istantanea o social network.
- d) Personalizzazione e adattamento delle comunicazioni creando un profilo globale che, attraverso l'analisi di tutti i dati personali, consentirà di adattare le comunicazioni a cui, se del caso, l'utente ha precedentemente acconsentito, identificando i prodotti e i servizi Verti che meglio si adattano alle sue preferenze.

Come avviene la profilazione:

- sulla base dei dati forniti e di quelli che sono stati generati nello sviluppo del rapporto contrattuale con Verti, confrontiamo un insieme aggregato di utenti che condividono caratteristiche simili (stile di vita, circostanze demografiche, geografiche, rapporto con Verti) e che hanno precedentemente mostrato interesse o acquistato altri prodotti;
- successivamente applichiamo calcoli statistici o algoritmi, insieme a metodi di anonimizzazione e pseudonimizzazione, che consentono di trovare relazioni con questo gruppo di utenti e di determinare, sulla base di comportamenti passati o scenari futuri, i prodotti, i servizi, le offerte che potremo suggerire.

In nessun momento vengono prese decisioni individuali automatizzate.

I dati trattati per questa finalità sono indicati al punto 2. **"Categorie di dati personali"**.

B. Di seguito sono riportate le diverse finalità per le quali verti tratta i dati personali delle parti interessate che stipulano un contratto di assicurazione:

i. Trattamenti effettuati per l'esecuzione del contratto:

- a) Gestione ed esecuzione del contratto assicurativo stesso, l'eventuale rinnovo della polizza assicurativa;
- b) Gestione e liquidazione dei sinistri, incluse perizie e valutazioni dei danni, e per ogni altra attività attinente esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa a cui Verti è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge adempimento di ogni obbligo di legge relativo al contratto assicurativo o alla mera proposta di cui sopra e all'esercizio dell'attività assicurativa;
- c) Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale nonché in generale esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore;
- d) Trattamento, monitoraggio e aggiornamento di qualsiasi richiesta di informazioni, negoziazione, rapporto precontrattuale e/o contrattuale, di una qualsiasi delle diverse Società del Gruppo MAPFRE, e la gestione delle attività con intermediari assicurativi;
- e) L'implementazione e la gestione integrale e centralizzata della relazione del cliente e potenziale cliente con le diverse Società del Gruppo MAPFRE;



- f) Le comunicazioni relative al contratto assicurativo saranno gestite mediante l'uso della posta, del telefono – anche cellulare –, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza, ovvero all'interno di un social network a cui l'utente aderisce, ai dati di recapito indicati dall'interessato. Ai medesimi dati di recapito potranno essere inviati avvisi di scadenza assieme ad una proposta per il rinnovo della polizza assicurativa ed eventuali garanzie accessorie;
- g) Nel caso di assicurazione collettiva, le informazioni di base sull'identità dell'Assicurato e quelle relative al contratto di assicurazione possono essere comunicate al Contraente che ha stipulato la polizza al fine di informarlo relativamente ai soggetti coperti in un dato momento.

Tutti i dati raccolti, nonché i trattamenti e le finalità sopra indicati sono necessari o correlati alla corretta implementazione, sviluppo e controllo del rapporto contrattuale.

ii. Trattamenti effettuati in ottemperanza agli obblighi di legge da parte di Verti

- a) Gestire la risoluzione dei reclami e dei conflitti che possono sorgere tra Assicurati, Beneficiari, terzi danneggiati;
- b) Comunicazione delle informazioni alle Autorità, alle Autorità di regolamentazione o agli enti governativi che lo richiedono;
- c) Rilasciare a favore del proprietario del veicolo e dell'assicurato del veicolo assicurato un certificato che accrediti i sinistri corrispondenti agli ultimi cinque anni di assicurazione;
- d) Prevenzione, investigazione e/o scoperta di frodi, in conformità con la Direttiva Solvency II e i regolamenti di attuazione Ivass.

Questo trattamento prevede:

- Lo sviluppo di un profilo di frode sull'utente consiste nell'applicare modelli matematici ai dati raccolti che prevedono la probabilità che, sulla base dei dati storici disponibili, ci possa essere una tendenza a commettere frodi che influisce sui nostri obblighi legali come assicuratore. In nessun momento vengono prese decisioni automatizzate individuali.
- La verifica dell'esattezza e la validità dei documenti e dei dati identificativi forniti dall'utente al fine di prevenire il furto di identità e l'accesso e le operazioni fraudolente.

iii. Trattamento effettuato sulla base del legittimo interesse:

- a) Gestione centralizzata dei Dati attraverso risorse informatiche, organizzative e amministrative (applicazioni informatiche, server, ecc.) nel rapporto con le Società del Gruppo MAPFRE, per le quali sarà necessario comunicare i dati. L'interesse legittimo perseguito da Verti consiste nella gestione efficiente delle risorse necessarie per la fornitura del servizio;
- b) Esecuzione di studi statistici per segmentare e analizzare il business in modo aggregato. A tal fine, i dati minimi necessari vengono elaborati utilizzando tecniche statistiche. L'interesse legittimo perseguito da Verti è quello di poter conoscere la propria clientela e identificare le tendenze del mercato;
- c) Verifica della qualità del servizio reso (indagini di "Customer Satisfaction/Experience") al fine di effettuare indagini circa il grado di soddisfazione rispetto alla qualità dei servizi prestati, nonché condurre un'analisi sulla qualità percepita dall'Interessato in merito a prodotti e/o servizi resi da Verti per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo. Le interviste/questionari saranno indirizzati ai recapiti già comunicati, a mezzo posta elettronica, telefono – anche cellulare –, servizi di invio testi quali short messaging system ("SMS"), servizi di messaggistica istantanea o social network. Verti potrà inoltre contattare l'interessato, anche a seguito di mancato rinnovo del contratto e per un periodo non superiore a 12 mesi decorrenti dalla scadenza dello stesso. È facoltà dell'interessato rispondere o meno al questionario. Un eventuale rifiuto non comporterà alcuna conseguenza. I dati personali verranno utilizzati solo per finalità di ricerca statistica e non verranno utilizzati per ulteriori scopi.

iv. Trattamento effettuato in base all'articolo 130 comma 4° del Codice della Privacy:

- a) Comunicazione e promozione commerciale e di vendita, tramite l'utilizzo della sola posta elettronica, di prodotti e servizi assicurativi di Verti per lo stesso ramo assicurativo del prodotto per cui è stato richiesto un preventivo, successivamente convertito in polizza, o altri rami assicurativi distribuiti dalla medesima impresa.

v. Trattamento effettuato sulla base del consenso, qualora sia stato prestato:

- a) Invio di Buoni Sconto, comunicazioni, promozioni e di vendita di prodotti e servizi assicurativi distribuiti da Verti mediante posta tradizionale, posta elettronica, telefono – anche cellulare –, servizi di invio testi quali short messaging system ("SMS"), servizi di messaggistica istantanea o social network, pubblicazione all'interno dell'Area Personale dell'assicurato. La mancata accettazione del trattamento di cui alla lettera a, non impedisce, limita o condiziona Verti nell'invio di comunicazioni commerciali, solo tramite posta elettronica, non personalizzate basate sull'articolo 130 comma 4° Codice Privacy, in conformità con le disposizioni della sezione 4. **Finalità e basi giuridiche del trattamento B), iv lettera a.**



- b) Invio di Buoni Sconto, comunicazioni, promozioni di prodotti e servizi di Società Terze (Società Partner di Verti) da parte di Verti mediante posta tradizionale, posta elettronica, telefono anche cellulare, servizi di invio testi quali short messaging system ("SMS"), servizi di messaggistica istantanea o social network, pubblicazione all'interno dell'Area Personale dell'assicurato.
- c) Compimento di ricerche di mercato mediante posta tradizionale, posta elettronica, telefono anche cellulare, servizi di invio testi quali short messaging system ("SMS"), servizi di messaggistica istantanea o social network.
- d) Personalizzazione e adattamento delle comunicazioni creando un profilo globale che, attraverso l'analisi di tutti i dati personali, consentirà di adattare le comunicazioni a cui, se del caso, l'utente ha precedentemente acconsentito, identificando i prodotti e i servizi Verti che meglio si adattano alle sue preferenze.

Come avviene la profilazione:

- sulla base dei dati forniti e di quelli che sono stati generati nello sviluppo del rapporto contrattuale con Verti, confrontiamo un insieme aggregato di utenti che condividono caratteristiche simili (stile di vita, circostanze demografiche, geografiche, rapporto con Verti) e che hanno precedentemente mostrato interesse o acquistato altri prodotti;
- successivamente applichiamo calcoli statistici o algoritmi, insieme a metodi di anonimizzazione e pseudonimizzazione, che consentono di trovare relazioni con questo gruppo di utenti e di determinare, sulla base di comportamenti passati o scenari futuri, i prodotti, i servizi, le offerte che potremo suggerire.

In nessun momento vengono prese decisioni individuali automatizzate.

I dati trattati per questa finalità sono indicati al punto 2 "**Categorie di dati personali**".

5. Periodo di conservazione dei Dati

Verti applicherà i seguenti criteri per determinare il periodo di conservazione dei Dati dell'interessato:

- a) **Se gli interessati non hanno ancora stipulato il contratto di assicurazione**
 - a. In generale, i dati saranno conservati per tutto il tempo in cui rimane in vigore l'offerta assicurativa prodotta in risposta alla richiesta dell'interessato;
 - b. Richiesta di cancellazione da parte dell'interessato, laddove effettuata;
 - c. Se la preventivazione non conduce alla conclusione del contratto, i Dati raccolti, in assenza di consenso, vengono conservati solo per 12 mesi e 15 giorni e subito dopo cancellati;
 - d. Per finalità di marketing e profilazione i dati verranno trattati e conservati per 24 mesi dalla raccolta dati o dal rilascio dello stesso consenso, se successivo.
- b) **Se gli interessati hanno già stipulato l'assicurazione i Dati forniti saranno conservati per il periodo determinato nel rispetto dei seguenti criteri:**
 - a. L'obbligo di conservazione stabilito dalla legge;
 - b. Durata del rapporto contrattuale e responsabilità derivanti dal suddetto rapporto;
 - c. Richiesta di cancellazione da parte dell'interessato, laddove effettuata;
 - d. Per finalità di marketing e profilazione i suoi dati verranno trattati e conservati per 24 mesi dalla raccolta dati o dal rilascio dello stesso consenso a seconda della fattispecie.
 - e. Area riservata "MY Verti": verrà cancellata dopo 24 mesi dalla scadenza dell'ultima polizza e in assenza di sinistri visualizzabili.

6. Modalità del trattamento dei Dati

Il trattamento per le finalità sopra esposte è effettuato sia con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia con modalità cartacee ed è svolto direttamente dall'organizzazione di Verti attraverso i propri sistemi informativi ovvero del Gruppo MAPFRE a cui appartiene, in Italia e all'interno dell'Unione Europea; da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della c.d. "catena assicurativa"; nonché da società di servizi, che sono state da noi nominate responsabili del trattamento. Per l'attività di prevenzione delle frodi e del finanziamento del terrorismo il titolare si avvale di sistemi informativi ed apposite banche dati realizzati e gestiti in modo accentrato dalla società capogruppo. La comunicazione dei preventivi ed ogni altra successiva comunicazione necessaria alla gestione del contratto assicurativo e un suo eventuale rinnovo sarà effettuata, a sua scelta e secondo quanto indicato nella richiesta di preventivo o al momento della stipula del contratto o anche successivamente, mediante l'uso della posta, della posta elettronica o mediante altre tecniche di comunicazione a distanza ovvero all'interno di un social network a cui l'utente aderisce.



7. Destinatari dei Dati

Verti comunicherà i Dati degli interessati per le finalità descritte nella sezione 4. **Finalità e basi giuridiche del trattamento** esclusivamente ai seguenti destinatari o categorie di destinatari:

- 1) Enti pubblici, Eiopa, Agenzia delle entrate, Giudici e tribunali e, in generale, autorità competenti, quando la Compagnia è legalmente obbligata a fornirli;
- 2) All'interno di Verti tra i dipendenti di volta in volta addetti alla gestione della sua posizione, nonché dagli addetti facenti parte della c.d. "catena assicurativa". I Dati potranno, inoltre, essere comunicati a soggetti necessari alla prestazione della Preventivazione nonché a terzi debitamente nominati come responsabili, per finalità di cui al precedente punto 4, il cui elenco è costantemente tenuto aggiornato presso il Titolare. I Dati potranno inoltre essere comunicati al Gruppo MAPFRE al fine di dare corso alle verifiche finalizzate alla prevenzione delle frodi e del finanziamento del terrorismo mediante i sistemi centralizzati gestiti da quest'ultima;
- 3) Essere comunicati a tutte le Società del Gruppo MAPFRE (www.mapfre.com), alle Società controllate e partecipate, alla Fondazione MAPFRE, al fine di condurre una gestione completa e centralizzata dei rapporti tra l'interessato ed il Gruppo MAPFRE;
- 4) Con inclusione di quelli relativi allo stato di salute, essere comunicati per l'adempimento di tutti gli obblighi di legge e di contratto:
 - agli altri soggetti del settore assicurativo (c.d. "catena assicurativa") quali assicuratori di controparte (ivi comprese le compagnie o le società cui sia affidata la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, quelli esercenti il ramo assistenza e tutela giudiziaria), coassicuratori (eventualmente indicati nel contratto) e riassicuratori; mediatori di assicurazione e riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; medici legali, legali, periti e consulenti di Verti, nonché a Istituti Bancari e di credito, operatori postali e corrieri, società di servizi per il quietanzamento, ai fini della corretta esecuzione del pagamento dei premi assicurativi legati alla stipula della polizza e degli eventuali rimborsi;
 - ad Organi di Vigilanza e Controllo, quali l'IVASS, nonché ad altri enti od organismi titolari di banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (quali ad esempio l'Ufficio Italiano Cambi, il Casellario Centrale Infortuni, il Ministero dei Trasporti, la Motorizzazione Civile);
 - ad organismi associativi propri del settore assicurativo quali l'ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici), CARD (Consorzio per la Convenzione Risarcimento Diretto) e l'UCI (Ufficio Centrale Italiano), come richiesto dalle disposizioni applicabili alle società di assicurazione;
 - Società di servizi informatici e telematici, di archiviazione dati, di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento di sinistri; società per il supporto alle attività di gestione aziendale, ivi inclusi i servizi postali; società di revisione e consulenza; studi legali e tributari; società di informazione commerciale per la gestione di rischi finanziari; società di servizi per la prevenzione ed il controllo delle frodi; società di recupero crediti.

Potranno essere effettuati trasferimenti internazionali di dati verso Paesi terzi. Tali trasferimenti avranno luogo verso Paesi dove non esiste una decisione di adeguatezza da parte della Commissione Europea solo quando saranno essenziali per adempiere alle finalità indicate, applicandosi, in ogni caso le garanzie adeguate per il rispetto della normativa di protezione dei dati.

Per i paesi in cui esiste una decisione di adeguatezza approvata dalla Commissione europea, la garanzia sarà tale decisione. In mancanza di una decisione di adeguatezza, si procederà sulla base dell'applicazione di adeguate garanzie, che possono essere:

- i. la firma di clausole contrattuali tipo sulla protezione dei dati adottate dalla Commissione europea o
- ii. per i trasferimenti internazionali tra le entità del Gruppo MAPFRE, le Norme Vincolanti d'Impresa (di seguito "BCR") approvate dalle entità del Gruppo MAPFRE. È possibile accedere al contenuto delle BCR, nonché consultare l'elenco di tali entità del Gruppo MAPFRE sul sito web aziendale: www.verti.it, nella sezione privacy.

In ogni caso, qualora fosse necessario effettuare un trasferimento internazionale verso Paesi che non dispongono di una decisione di adeguatezza, e non fosse possibile utilizzare le garanzie descritte nel paragrafo precedente, il trasferimento internazionale sarà effettuato in conformità con le deroghe per specifiche situazioni previste dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati.

8. Accesso all'Area Personale e relativi servizi

L'accesso all'Area Personale di Verti e relativi servizi richiede un'identificazione univoca dell'utente.

Durante la navigazione viene chiesto di scegliere ed indicare le proprie credenziali di accesso ("Username" e "Password"). Lo Username è un indirizzo di posta elettronica scelto dall'utente; la Password è costituita da una combinazione segreta di caratteri (lettere e/o numeri) a scelta individuale dell'utente.



Il conferimento di tali Dati è totalmente facoltativo, tuttavia il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di poter fruire di alcuni servizi on-line

Per motivi di sicurezza, le credenziali di accesso non devono essere comunicate a nessuno, sono individuali. In caso di comunicazione non autorizzata delle credenziali (ad esempio a coniugi o figli o terze persone) la Compagnia non si assume alcuna responsabilità. In caso di richiesta di cancellazione dei Dati anche le credenziali di accesso saranno definitivamente cancellate: in conseguenza potrebbero in seguito essere "occupate" da altro utente che disponga di una combinazione identica e quindi non essere più disponibili in caso di nuovo preventivo.

9. Diritti dell'interessato

In base ai termini ed alle finalità stabiliti dalla normativa vigente (articoli dal 15 al 22 del Regolamento), l'interessato ha i seguenti diritti:

- Ottenere conferma, da parte di Verti, che sia o meno in corso un trattamento di Dati che lo riguardano e in tal caso, ottenere l'accesso ai Dati e alle informazioni relative al trattamento.
- Richiedere la rettifica di Dati inesatti.
- Richiedere la cancellazione dei Dati nel caso in cui, tra le altre ragioni, gli stessi non siano più necessari per le finalità per cui sono stati richiesti; in tal caso, Verti cesserà di trattare i Dati, fatto salvo il caso in cui gli stessi siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto.
- Richiedere l'applicazione della limitazione del trattamento dei Dati, nel qual caso gli stessi potranno essere trattati solo previo consenso del soggetto interessato; fanno eccezione la conservazione dei dati stessi e l'utilizzo per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto o per la protezione dei diritti di altri soggetti fisici o giuridici o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione Europea o di uno Stato Membro.
- Opporsi, in tutto od in parte, per motivi legittimi al trattamento dei suoi Dati; in tal caso, Verti dovrà cessare di trattare i dati stessi, fatto salvo il caso in cui gli stessi siano necessari per la difesa contro possibili reclami.
- Ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i Dati forniti dal soggetto a Verti o richiedere che Verti li trasferisca direttamente ad un altro titolare quando tecnicamente possibile.
- Revocare il consenso concesso, se pertinente, per le finalità specificate nel precedente punto 4, lettera v, senza pregiudicare la legittimità del trattamento sulla base del consenso fornito precedentemente alla revoca.

Nel caso in cui l'interessato si opponga al trattamento dei suoi Dati per finalità di marketing diretto con modalità elettroniche (servizi di invio testi quali short messaging system ("SMS"), servizi di messaggistica istantanea o social network), per ragioni inerenti l'organizzazione dei sistemi interni di Verti, tale opposizione si riterrà estesa anche all'invio di comunicazioni commerciali attraverso modalità tradizionali (posta cartacea e contatto telefonico da parte di un operatore) e Verti non sarà più in grado di operare alcun invio per tale finalità.

I suddetti diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, e portabilità dei dati potranno essere esercitati direttamente dall'interessato o da un suo rappresentante legale o volontario, mediante:

- i. accesso all'area riservata – My Verti
- ii. richiesta rivolta al Responsabile nominato (Legale rappresentante, Verti Assicurazioni S.p.A., Via Alessandro Volta, 16 – 20093 Cologno Monzese (Mi)
- iii. collegandosi al sito www.verti.it/tutto-online/contattaci – Sezione Privacy, e comunicandoci la Sua richiesta.

10. Reclami davanti all'autorità di controllo

L'interessato può contattare il responsabile della protezione dei dati della Compagnia per presentare eventuali reclami in merito alla protezione dei dati.

Inoltre, informiamo che, qualora si ritenga che i dati dell'interessato non siano stati trattati in conformità con la normativa, è possibile presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati, attraverso la pagina web dedicata.



Allegato 3 – Modulo Unico Precontrattuale (MUP) per i prodotti assicurativi

AVVERTENZA – Il Distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al Contraente il presente Modulo, **prima della sottoscrizione della Proposta o del Contratto di assicurazione**. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il Contraente lo consente (articolo 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

Sezione I – Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il Contraente

Identificazione dell'impresa che vende direttamente il prodotto assicurativo (senza avvalersi di intermediari)

- a) **Verti Assicurazioni S.p.A.** è una Società soggetta alla direzione e coordinamento di MAPFRE INTERNACIONAL, S.A.
- b) Verti Assicurazioni S.p.A. è iscritta alla Sezione I, al numero 1.00134, del Registro delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS e ne è soggetta a controllo.
- c) Sede legale: via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI), Italia
- d) Recapito Telefonico: +39 02 21725 1 – E-mail: informazioni@verti.it – indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): verti@pec.verti.it solo per ricezione PEC
- e) Sito internet: www.verti.it

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'Impresa possono essere verificati consultando il sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Sezione IV – Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

L'Impresa vende direttamente il prodotto assicurativo (senza avvalersi di intermediari), non fornisce consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del decreto legislativo numero 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private), né una raccomandazione personalizzata contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del Contraente.

Nell'ambito dell'attività di distribuzione sono adottati presidi idonei a prevenire e identificare i conflitti di interesse e misure ragionevoli volte ad evitare che detti eventuali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti. Laddove i presidi adottati non risultino sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del Cliente, a quest'ultimo prima della conclusione del contratto viene fornita l'informativa sulla natura o sulla fonte di tale conflitto di interesse.

Sezione V – Informazioni sulle remunerazioni

I dipendenti dell'Impresa direttamente coinvolti nella attività distributiva [così come le società terze titolari dei call center di cui Verti si avvale e i loro dipendenti] non percepiscono alcuna forma di compenso correlata o commisurata a tale attività che risulti quindi in combinazione con la remunerazione o i corrispettivi normalmente percepiti e previsti dai rispettivi contratti anche di lavoro.

Sezione VI – Informazioni sul pagamento dei premi

Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono: carta di credito, bonifico bancario, PayPal e, qualora previsto nell'ambito di determinate campagne promozionali, con documenti di legittimazione denominati "Buoni Acquisto Polizza Verti".

Sezione VII – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

a. Il Contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'Impresa assicuratrice. I reclami all'impresa assicuratrice devono essere indirizzati all'Ufficio Reclami, utilizzando il form dedicato disponibile nella sezione reclami del Sito www.verti.it. In alternativa, è possibile inviare una lettera a: Verti – Ufficio Reclami – via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI). È necessario specificare il numero di Polizza, di preventivo o di Sinistro. È possibile utilizzare anche il Modulo Facsimile di Reclamo all'Impresa, reperibile sul sito www.ivass.it/Consumatori sezione Reclami, consultando l'apposita Guida. Il termine



massimo per l'impresa assicuratrice per riscontrare il reclamo è di 45 giorni dal ricevimento del reclamo stesso. In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06 42133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it.

b. Il contraente inoltre ha la facoltà di:

- presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dell'esito del reclamo all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro i termini di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile;
- presentare ricorso al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, numero 215;
- avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

Mediazione. Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, numero 98). **La procedura è obbligatoria per controversie in materia di contratti assicurativi.**

Negoziazione assistita. Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. **La procedura è obbligatoria per controversie relative a Sinistri R.C. Auto.**

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

Conciliazione Paritetica: ANIA e alcune Associazioni dei Consumatori hanno sottoscritto un accordo che prevede una procedura per risolvere controversie in materia di Risarcimento danni R.C. Auto fino a € 15.000. Si può accedere alla conciliazione in caso di:

- a) omessa risposta della Compagnia tenuta al Risarcimento nei termini previsti dalla Legge;
- b) rifiuto del Risarcimento;
- c) accettazione a titolo di acconto dell'offerta risarcitoria. Per accedere alla procedura, vai su www.conciliazioneaniaconsumatori.it.

Le informazioni relative alla procedura di conciliazione delle controversie sono reperibili sui siti www.ivass.it (sezione Per i Consumatori) e www.ania.it (sezione Servizi).

Arbitrato: in caso di discordanza sull'entità del danno, la liquidazione può aver luogo mediante accordo tra periti nominati rispettivamente da Verti e dall'Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà delegata al Presidente del Tribunale ove risiede l'Assicurato. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione è presa a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di Legge, ed è vincolante per le Parti. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico di Verti e dell'Assicurato, in parti uguali, esclusa ogni solidarietà.

Procedura FIN-NET: in caso di liti transfrontaliere, puoi presentare reclamo direttamente al sistema estero competente nel quale ha sede la Compagnia di assicurazione che ha stipulato il Contratto: consulta il sito: <http://www.ec.europa.eu/fin-net>. Puoi attivare la procedura FIN-NET direttamente dal sito <http://www.ec.europa.eu/fin-net> o rivolgendoti all'IVASS, la quale provvederà a sua volta all'inoltro alla Compagnia estera competente, dandone notizia al reclamante oppure c. l'informativa sugli strumenti di tutela del contraente, di cui alle lettere a. e b., è fornita attraverso la consegna del DIP aggiuntivo.

Sezione VIII – Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

L'impresa che vende direttamente il prodotto assicurativo comunica al contraente che:

- a) può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'articolo 2 della Legge 7 dicembre 2023, numero 193, specificandone i contenuti e le modalità di attuazione, conformemente a quanto indicato dagli articoli 56-bis e 56-ter del Regolamento IVASS numero 40/2018, rinviando al DIP aggiuntivo la lettura di tutte le pertinenti informazioni;
- b) le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 numero 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.